



**Applicazione delle direttive e recepimento
delle prescrizioni d'uso del P.I.T./P.P.R.
Schede di verifica**

Allegato 4

Luglio 2018

Progettista e responsabile unico del procedimento
Lorenzo Paoli

Aspetti geologici
Alberto Tomei

Garante della informazione
e della partecipazione
Cinzia Rettori

Aspetti idraulici
West Systems S.r.l. - Divisione Physis

Ufficio di Piano
Settore edilizia e urbanistica:
Cinzia Rettori
Palma Di Fidio
Fabrizio Fissi
Simonetta Cirri
Alessandra Chiarotti
Chiara Narduzzi

Aspetti archeologici
Michele De Silva

Supporto tecnico
Linea Comune s.p.a.
Suzete Amirato
Tommaso Di Pietro
Fabrizio Milesi
Ilaria Scatarzi

Aspetti socio-economici
**Laboratorio di economia dell'innovazione
dell'Università di Firenze**

Sindaco
Sandro Fallani

Collaborazioni intersettoriali:
Opere pubbliche e ambiente
Paolo Calastrini
Paolo Giambini

Vice Sindaco / Assessore all'urbanistica
Andrea Giorgi

Portavoce del Sindaco
Responsabile Ufficio informazione
Claudia Sereni

Ufficio Stampa
Matteo Gucci

1. P.I.T. /P.P.R. - Disciplina del Piano / Art. 10 - Disposizioni per i centri e i nuclei storici

<p>1.Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni:</p>	
<p>- tutelano e valorizzano l'identità materiale e multifunzionale dei centri, nuclei, aggregati storici e ne disciplinano a tal fine le trasformazioni;</p>	<p>Tutto il patrimonio edilizio antecedente al 1940 - ivi compresi i centri, nuclei e aggregati storici, i complessi architettonici di valore storico-culturale, nonché l'edilizia rurale tradizionale - è riconosciuto dallo Statuto del Territorio del Piano Strutturale di Scandicci come "componente identitaria del patrimonio territoriale".</p> <p>Il Piano Operativo - confermando e integrando la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico - suddivide tale "componente identitaria" in n. 6 classi di edifici, differenziate in ragione del diverso grado di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. A ciascuna classe di edifici è dedicato un articolo delle Norme per l'Attuazione contenente una dettagliata disciplina tecnica (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99) che garantisce:</p>
<p>- assicurano, anche attraverso iniziative di valorizzazione, la permanenza dei valori storico-testimoniali e dei caratteri architettonici degli insiemi territoriali definiti dalla presenza di pievi, borghi e fortificazioni, sistemi di ville-fattoria, e la persistenza delle relazioni tra questi e le loro pertinenze.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici del costruito, assicurando in tal senso, tra l'altro, l'identità materiale e multifunzionale dei centri, nuclei e aggregati storici; - la compatibilità delle destinazioni d'uso ammesse con i caratteri tipologici degli edifici e delle relative aree di pertinenza; - la regolamentazione degli interventi consentiti nelle aree pertinenziali, assicurandone il corretto uso. <p>Si veda al riguardo anche la disciplina contenuta negli artt. 57, 58, 61, 112, 118, 139 e 140 delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo, che presidiano la persistenza delle relazioni storicizzate tra i complessi di più elevato interesse storico-architettonico e le relative pertinenze.</p>
<p>A tal fine provvedono altresì:</p>	
<p>a) all'individuazione cartografica dei centri e dei nuclei storici e all'individuazione dell'intorno territoriale, ovvero l'ambito di pertinenza;</p>	<p>Nella tav. Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" dello Statuto del Territorio, in scala 1:10.000, il Piano Strutturale individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i centri e nuclei storici della collina e della pianura, ivi compresi gli aggregati lineari lungo strada di impianto storico; - gli ambiti di pertinenza relativi ai nuclei storici ricadenti nel territorio rurale.
<p>b) a tutelare l'intorno territoriale ai fini della salvaguardia del valore percettivo e di testimonianza storica culturale degli insediamenti storici tutelando la destinazione agricola e le sistemazioni idrauliche-agrarie di impianto storico delle aree a questo pertinenti;</p>	<p>L'intorno territoriale (ambito di pertinenza) dei nuclei storici presenti nel territorio comunale è tutelato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'art. 88 ("Ambiti di pertinenza di nuclei storici") delle Norme del Piano Strutturale; - dall'art. 139 ("Aree ad uso agricolo di pertinenza di nuclei storici") delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo. <p>Tali articoli sono finalizzati a preservare la destinazione agricola e le sistemazioni idrauliche-agrarie di impianto storico ai fini della salvaguardia del valore percettivo e di testimonianza storico-culturale dei nuclei storici.</p>
<p>c) ad una progettazione degli assetti urbani che risulti coerente con le regole insediative storiche, con la conformazione orografica del territorio e con la consistenza dimensionale in rapporto dell'insediamento storico esistente;</p>	<p>Scandicci è priva di un centro storico vero e proprio al quale riferire regole insediative e/o riferimenti dimensionali utili per la progettazione dei nuovi assetti urbani. Le modeste aggregazioni lineari di impianto storico riconoscibili lungo la Via Pisana e la Via di Scandicci non costituiscono in tal senso insiemi significativi da poter riproporre come modelli insediativi per i tessuti della 'nuova Scandicci', tesa al definitivo superamento della propria originaria condizione di grande quartiere periferico attraverso la progressiva creazione di una nuova centralità urbana caratterizzata da un mix articolato di funzioni qualificate, pubbliche e private.</p> <p>Per quanto sopra la progettazione del 'nuovo centro della città' lungo l'asse definito dal tracciato tramviario deve necessariamente tener conto della configurazione e consistenza planivolumetrica dell'edificato post-bellico (spesso di notevole impatto dimensionale e di scarsa qualità costruttiva e prestazionale), puntando alla definizione degli nuovi assetti insediativi mediante la calibrata collocazione e configurazione di segni architettonici capaci di caratterizzare qualitativamente lo spazio pubblico con i linguaggi e le tecniche costruttive proprie dell'architettura contemporanea.</p>
<p>d) alla tutela e valorizzazione della rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche per la fruizione del territorio, ivi compreso l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo caratterizzanti la percezione consolidata;</p>	<p>La tutela e valorizzazione della rete dei percorsi e delle infrastrutture storiche per la fruizione del territorio è garantita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dagli artt. 31 ("Tracciati viari fondativi") e 32 ("Strade vicinali") delle Norme del Piano Strutturale; - dagli artt. 49 ("Tracciati viari fondativi") e 50 ("Strade vicinali") delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo. <p>La disciplina contenuta nei citati articoli contiene anche disposizioni volte a preservare l'assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo ai tracciati viari fondativi e alle strade vicinali, quali elementi che ne caratterizzano la percezione consolidata.</p>

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

<p><i>e) alla tutela dell'intervisibilità tra i diversi insiemi di valore storico-testimoniale nonché le visuali panoramiche che li riguardano;</i></p>	<p>Nella tav. Pae 6 dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale ("<i>Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo</i>") sono individuati in scala 1:10.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i riferimenti estetico-percettivi (bersagli visivi, varchi visuali verso le emergenze valoriali, bacini ad alta intervisibilità) costituenti elementi cardine per le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale finalizzate alla tutela dell'intervisibilità tra i diversi insiemi di valore storico-testimoniale; - le principali visuali panoramiche che riguardano gli insiemi di valore storico-testimoniale presenti nel territorio comunale.
<p><i>f) alla non alterazione della godibilità della percezione visiva degli insiemi di valore storico-testimoniale ivi compresi il loro intorno territoriale anche in riferimento alle eventuali installazioni tecnologiche, ivi compresi gli impianti per la produzione di energie rinnovabili;</i></p>	<p>Come specificato con riferimento alla precedente lettera b), l'intorno territoriale (ambito di pertinenza) dei nuclei storici presenti nel territorio comunale è tutelato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'art. 88 ("<i>Ambiti di pertinenza di nuclei storici</i>") delle Norme del Piano Strutturale; - dall'art. 139 ("<i>Aree ad uso agricolo di pertinenza di nuclei storici</i>") delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo. <p>Tali articoli - unitamente alla più generale disciplina relativa al territorio rurale contenuta nel Piano Operativo (Titolo IX delle Norme per l'Attuazione) - preservano adeguatamente la godibilità della percezione visiva dei nuclei storici e degli insiemi di valore storico-testimoniale.</p> <p>Per quanto riguarda la realizzazione di elettrodotti e di impianti e/o installazioni di radiocomunicazione, la non alterazione della godibilità della percezione visiva dei nuclei storici ricadenti nelle aree collinari è presidiata dagli artt. 90 e 91 delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo.</p> <p>In ordine agli impianti per la produzione di energie rinnovabili la facoltà di dettare limitazioni e prescrizioni è preclusa per legge agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni (si vedano le disposizioni generali di cui al D.M. 10.09.2010 "<i>Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17</i>"). In tal senso è necessario pertanto fare esclusivo riferimento alle disposizioni regionali relative alle c.d. 'aree non idonee'.</p>
<p><i>g) alla non compromissione della permanenza degli abitanti e del ruolo della città come centro civile delle comunità ad essa afferenti. In relazione alle trasformazioni dirette e indirette conseguenti ai carichi indotti dai flussi turistici.</i></p>	<p>Nel territorio comunale di Scandicci non sono presenti centri e nuclei storici interessati da flussi turistici tali da recare - mediante trasformazioni dirette e indirette - potenziale compromissione della permanenza degli abitanti e del ruolo della città come centro civile delle comunità ad essa afferenti.</p>

2. P.I.T./P.P.R. - Disciplina del Piano / Art. 16 - Sistema idrografico della Toscana

<p>1. Il Piano Paesaggistico riconosce il sistema idrografico composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua, nei suoi elementi biotici, abiotici e paesaggistici, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile.</p> <p>2. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatte salve le disposizioni di cui alla pianificazione di bacino, alle norme in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua, oltre a quanto disciplinato al Capo VII, perseguono i seguenti obiettivi:</p>	
<p>a) conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale, come definito al comma 3, lettera a) e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico;</p> <p>b) salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell'alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità;</p> <p>c) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei contesti fluviali;</p> <p>d) conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale).</p>	<p>Gli obiettivi di cui trattasi sono espressamente recepiti dal Piano Strutturale nell'art. 23 delle relative Norme, recante la disciplina dell'Invariante strutturale I "I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici".</p>
<p>3. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione territoriale, negli atti di governo del territorio, nei piani di settore, fatto salvo il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge per la messa in sicurezza idraulica, provvedono a:</p>	
<p>a) riconoscere per i fiumi e i torrenti individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico, i contesti fluviali quali fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica, biologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo nonché dell'esistenza di limiti fisici e geomorfologici evidenti;</p>	<p>Nella tav. Inv 1 "Invariante strutturale I - I caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici", in scala 1:10.000, lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua i contesti fluviali indicati dall'art. 16 della 'Disciplina del Piano' del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale. Tali contesti sono altresì riconosciuti dal Piano Strutturale come componente identitaria del patrimonio territoriale, sotto la denominazione di "ambiti perifluviali" (vedi tav. Pt 3 "Patrimonio territoriale: componenti identitarie" in scala 1:10.000). La relativa disciplina è contenuta nell'art. 37 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo traduce in prescrizioni di tutela e valorizzazione dei contesti fluviali le disposizioni del Piano Strutturale nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione, che conferma e integra la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 55 ("Ambiti perifluviali").

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

<p>b) definire strategie, misure e regole e discipline volte a:</p>	
<p>1. tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti in relazione al contesto fluviale con particolare riguardo ai paleo alvei e alle aree di divagazione storica dei corpi idrici principali nonché agli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;</p>	<p>Le tre direttive sono espressamente recepite nell'art. 23, punto 6, delle Norme del Piano Strutturale. Il Piano Strutturale riconosce altresì come componenti identitarie del patrimonio territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i manufatti antichi di ingegneria idraulica (art. 35); - gli ambiti perifluviali (art. 37); - le "aree sensibili" (art. 38) individuate dal vigente P.T.C..
<p>2. evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e ulteriori processi di urbanizzazione nei contesti fluviali garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico, la qualità delle acque e degli ecosistemi;</p>	<p>Il Piano Operativo - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - dà applicazione a tali direttive mediante le disposizioni di tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale contenute nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione, che confermano e integrano la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"); - art. 53 ("Manufatti antichi di ingegneria idraulica"); - art. 55 ("Ambiti perifluviali"); - art. 56 ("Aree sensibili di fondovalle"); - art. 70 ("Vegetazione ripariale"); - art. 71 ("Parco fluviale dell'Arno").
<p>3. promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali anche attraverso la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di manufatti e opere di valore storico-culturale come testimonianza di relazioni storicamente consolidate tra fiume e comunità insediata;</p>	
<p>4. valorizzare gli strumenti di, quali i contratti di fiume, finalizzati a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei contesti fluviali;</p>	<p>La direttiva, espressamente recepita nell'art. 23, punto 6, delle Norme del Piano Strutturale, può costituire utile indirizzo per programmi di settore comunali e/o per iniziative finalizzate a promuovere la partecipazione attiva della comunità locale nella gestione e/o riqualificazione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali.</p>
<p>5. migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione della vegetazione ripariale, con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "direttrici di connessione fluviali da riqualificare" come individuati dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;</p>	<p>Le due direttive sono espressamente recepite nell'art. 23, punto 6, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - dà applicazione a tali direttive in particolare con le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione, che confermano e integrano la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"); - art. 55 ("Ambiti perifluviali"); - art. 56 ("Aree sensibili di fondovalle"); - art. 70 ("Vegetazione ripariale").
<p>6. tutelare gli habitat ripariali e fluviali di interesse regionale e/o comunitario e le relative fitocenosi e mitigare gli impatti legati alla diffusione di specie aliene invasive;</p>	<p>Nel territorio comunale di Scandicci sono presenti habitat ripariali e fluviali di interesse regionale e/o comunitario (rappresentati da "formazioni ripariali a ontano") individuati nella tav. Pae 4 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica/ambientale", in scala 1:10.000.</p>
<p>7. nei sistemi morfogenetici di pianura e di fondovalle favorire il mantenimento, la manutenzione e il ripristino delle opere di sistemazione idraulica agraria e salvaguardare l'unicità dei paesaggi delle foci fluviali;</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 23, punto 6, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - dà applicazione a tale direttiva in particolare con le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione, che confermano e integrano la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"); - art. 56 ("Aree sensibili di fondovalle"); - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"); - art. 124 ("Interventi di sistemazione ambientale"). <p>Nel territorio comunale di Scandicci non sono presenti foci fluviali.</p>
<p>8. tutelare la tipicità e l'integrità dei contesti fluviali caratterizzati dalla presenza di paesaggi torrentizi carsici, di ripiani tufacei, forre, salti d'acqua, sorgenti, risorgive o fontanili;</p>	<p>Nel territorio comunale di Scandicci non sono presenti contesti fluviali con le caratteristiche indicate, per cui la direttiva non è recepita nell'art. 23 delle Norme del Piano Strutturale.</p>

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

<p><i>9. perseguire la compatibilità ambientale e paesaggistica nella progettazione delle opere e delle infrastrutture ammesse in alveo e nelle aree di pertinenza fluviale privilegiando l'uso di materiali e tecnologie appropriate al contesto, oltre che nelle attività di taglio della vegetazione ripariale, anche in attuazione dei contenuti della Del.C.R. 155/1997;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 23, punto 6, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - dà applicazione a tale direttiva in particolare con le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione, che confermano e integrano la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none">- art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale");- art. 55 ("Ambiti perifluviali");- art. 56 ("Aree sensibili di fondovalle");- art. 70 ("Vegetazione ripariale").
<p><i>10. riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati, con particolare riferimento agli alvei degradati dalla presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti attività di cave, miniere e relative discariche.</i></p>	<p>Nel territorio comunale di Scandicci non sono presenti ecosistemi alterati con le caratteristiche indicate, per cui la direttiva non è recepita nell'art. 23 delle Norme del Piano Strutturale.</p>

3. P.I.T.-P.P.R. / Ambito di paesaggio n. 6 'Firenze-Prato-Pistoia' / direttive

Obiettivo 1

Tutelare e riqualificare il carattere policentrico del sistema insediativo della piana Firenze-Prato-Pistoia, preservandone gli spazi agricoli e recuperando la riconoscibilità delle relazioni territoriali tra la città di Firenze, i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali residui, nonché con i sistemi vallivi e i rilievi montani collinari.

Per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di qualità n. 1 fissato dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale per l'Ambito di paesaggio n. 6 'Firenze-Prato-Pistoia', il Piano Strutturale recepisce espressamente - all'art. 27, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 delle relative Norme - le seguenti direttive del P.I.T./ P.P.R.:

<p>1.1. <i>Salvaguardare la continuità delle relazioni territoriali tra pianura e sistemi collinari circostanti al fine di garantire il miglioramento dei residuali livelli di permeabilità ecologica delle aree di pianura, impedendo la saldatura delle aree urbanizzate.</i></p>	<p>L'art. 27 delle Norme del Piano Strutturale declina le direttive di cui trattasi in forma più dettagliata e pertinente alle specificità del territorio di Scandicci, disponendo che il Piano Operativo contenga previsioni e disposizioni volte a:</p>
<p>1.2. <i>Assicurare che eventuali nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.</i></p>	<p>a) promuovere e disciplinare il completamento del "Nuovo Centro" di Scandicci, già in fase di realizzazione, quale obiettivo di rilevanza strategica - espressamente riconosciuto dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale come elemento di valore della struttura antropica del paesaggio - concorrente a contrastare la diffusione di modelli insediativi centro-periferici ed a rafforzare e qualificare al contrario il carattere policentrico del sistema insediativo della piana Firenze-Prato-Pistoia. Tale obiettivo strategico deve essere perseguito dal Piano Operativo mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una specifica disciplina attuativa degli indirizzi pianificatori contenuti del "Programma Direttore per la realizzazione del nuovo centro della città", elaborato dall'arch. Richard Rogers ed approvato nel luglio 2003, finalizzata alla definizione, lungo l'asse della tramvia Firenze S.M.N. / Scandicci, di una nuova centralità urbana caratterizzata da un mix articolato di funzioni qualificate, pubbliche e private, direttamente interconnesse con le fermate tramviarie, nonché qualitativamente connotata dai linguaggi dell'architettura contemporanea e da caratteristiche tecnico-costruttive, tipologiche ed impiantistiche in linea con le vigenti disposizioni regionali in materia di edilizia sostenibile; - definizione di assetti infrastrutturali tesi ad estendere le percorrenze pedo-ciclabili, ad organizzare e strutturare lo scambio intermodale incentivando l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, nonché a razionalizzare la rete viaria urbana con mirate integrazioni;
<p>1.3. <i>Specificare, alla scala comunale di pianificazione, le direttrici di connettività ecologica da mantenere o ricostituire.</i></p>	<p>b) favorire interventi riqualificazione/sostituzione dei tessuti consolidati di origine postbellica (composti in prevalenza da fabbricati residenziali e artigianali di scarsa qualità estetica e costruttiva), privilegiando interventi organici e coordinati di ridefinizione architettonica e di integrazione funzionale, che ponendosi in corretta relazione con l'edificato di interesse storico-testimoniale e con le scansioni della maglia territoriale, perseguano la caratterizzazione identitaria delle aree centrali del capoluogo e l'efficientamento energetico e funzionale delle aree produttive, concorrendo ad elevare i livelli di qualità urbana e di sostenibilità ambientale degli insediamenti;</p>
<p>1.4. <i>Evitare ulteriori processi di dispersione insediativa, preservare e valorizzare gli spazi aperti ineditati assicurandone la multifunzionalità, definire e qualificare i margini degli insediamenti e gli assi stradali di impianto storico.</i></p>	<p>c) rafforzare le relazioni eco-sistemiche ed estetico-percettive tra pianura urbanizzata e sistemi collinari circostanti, prevedendo in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la creazione di un vasto parco urbano di rilevanza metropolitana in estensione del giardino pubblico che circonda il Castello dell'Acciaio; - il mantenimento e la qualificazione di varchi ineditati suscettibili - sia per caratteristiche qualitative e dimensionali - di concorrere alla conservazione (o alla ricostituzione) di direttrici di connettività ecologica;
<p>1.6. <i>Salvaguardare il sistema insediativo di valore storico e identitario presente nelle aree di pianura, la qualità e complessità delle relazioni funzionali, visive e simboliche che la legano al territorio contermino.</i></p>	<p>d) concorrere alla definizione ed alla qualificazione della forma urbana degli insediamenti, al fine di ricostituire le relazioni tra i margini delle aree urbanizzate, la trama agraria storica di pianura e gli assi stradali di impianto storico, evitando in particolare la saldatura tra i centri abitati di Badia a Settimo e di San Colombano;</p> <p>e) nelle fasce adiacenti al perimetro del territorio urbanizzato, ed in particolare negli "ambiti periurbani" di cui all'art. 87 delle Norme del Piano Strutturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rafforzare la centralità dei nodi insediativi storici, anche mediante riqualificazione dell'intorno dei tracciati viari fondativi (sistemazione e gestione dei manufatti accessori, dei terrapieni, delle scarpate, dei muri di contenimento, delle recinzioni, delle alberature e della segnaletica); - conservare e valorizzare gli elementi e le relazioni ancora riconoscibili del sistema insediativo rurale sviluppatosi sulla maglia della centuriazione (viabilità minore, gore e canali, piccoli borghi, poderi, manufatti religiosi); - limitare al massimo l'erosione incrementale del territorio rurale ad opera di nuove urbanizzazioni; - salvaguardare la continuità e le caratteristiche di multifunzionalità dei mosaici agricoli periurbani - anche al fine di valorizzare la produzione agricola delle aree extraurbane di margine come esternalità positiva per la città, favorendone i legami con i mercati e con i servizi socio-educativi delle aree urbane contermini - limitando il più possibile usi ed interventi suscettibili di produrre frammentazioni (e correlati effetti di marginalizzazione) delle superfici agricole; - salvaguardare e/o ricostituire una rete polifunzionale integrata fondata sul reticolo idrografico, sui nodi del sistema insediativo di valore storico-identitario e sulla viabilità minore, anche mediante il mantenimento dei residuali elementi di continuità tra gli spazi agricoli, ancorché frammentati.

	<p>Al fine di qualificare i tessuti urbani e il disegno dei loro margini il Piano Operativo deve altresì perseguire - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - gli obiettivi specifici relativi a ciascun morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee definiti dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, espressamente recepiti dal Piano Strutturale all'art. 55 delle relative Norme.</p> <p>Il Piano Operativo - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - dà coerente applicazione alle direttive di cui sopra sia nella disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti (si vedano in particolare le disposizioni di cui ai Titoli IV, V, VIII e IX delle Norme per l'Attuazione) sia nella disciplina quinquennale delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, (si vedano al riguardo le 'schede normative e di indirizzo progettuale' di cui all'Allegato 'A' alle Norme per l'Attuazione).</p>
--	--

Obiettivo 2

Tutelare e valorizzare l'identità agro paesaggistica della fascia collinare che circonda la Piana e il significativo patrimonio insediativo, connotato da nuclei storici, ville-fattoria ed edilizia colonica sparsa, storicamente legato all'intenso utilizzo agricolo del territorio.

Per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di qualità n. 2 fissato dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale per l'Ambito di paesaggio n. 6 'Firenze-Prato-Pistoia', il Piano Strutturale recepisce espressamente - all'art. 27, punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 delle relative Norme - le seguenti direttive del P.I.T./ P.P.R.:

<p><i>2.1. Salvaguardare il paesaggio agricolo collinare, caratterizzato tra l'altro da un complesso mosaico di colture agrarie, anche per il suo elevato valore naturalistico (area complessivamente individuata come "nodo degli agro-ecosistemi" nella "Carta della rete ecologica" della Scheda del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale riferita all'Ambito di paesaggio n. 6);</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 27, punto 3.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - dà applicazione a tale direttiva con la complessiva disciplina del territorio rurale contenuta nel Titolo IX delle Norme per l'Attuazione, ed in particolare con le disposizioni contenute nei seguenti articoli, che confermano e integrano la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"); - art. 124 ("Interventi di sistemazione ambientale"); - art. 139 ("Aree ad uso agricolo di pertinenza di complessi edilizi o nuclei storici"); - art. 141 ("Aree a prevalente funzione agricola"); - art. 144 ("Ambito territoriale AT3 - Pendici collinari settentrionali"); - art. 145 ("Ambito territoriale AT4 - Dorsale collinare"); - art. 146 ("Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva"); - art. 147 ("Ambito territoriale AT5 - Pendici collinari meridionali").
<p><i>2.3. Salvaguardare il sistema delle ville storiche, anche attraverso il mantenimento dell'unitarietà morfologica e percettiva rispetto al tessuto dei coltivi di pertinenza, tutelando e riqualificando le relazioni figurative e gerarchiche fra queste, i manufatti rurali del sistema insediativo di impianto storico e il territorio circostante;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 27, punto 3.2, delle Norme del Piano Strutturale</p> <p>Il Piano Operativo - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - dà applicazione a tale direttiva in particolare con le disposizioni contenute nei seguenti articoli, che confermano e integrano la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 57 ("Pertinenze paesistiche"); - art. 58 ("Parchi storici e giardini formali"); - art. 61 ("Formazioni arboree decorative"); - art. 63 ("Aree di protezione storico ambientale"); - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"); - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"); - art. 96 ("Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico"); - art. 97 ("Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale"); - art. 140 ("Verde privato soggetto a tutela nel territorio rurale").

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

<p>2.4. <i>Salvaguardare il sistema dei nuclei e dei centri storici di collina attraverso la tutela dell'integrità morfologica degli insediamenti storici e la conservazione dell'intorno di coltivi tradizionali, della viabilità e degli altri elementi testimoniali di antica formazione, evitando il deterioramento del patrimonio edilizio tradizionale e la perdita dei caratteri propri dell'edilizia storico-produttiva connessa alle attività agricole.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 27, punto 3.3, delle Norme del Piano Strutturale</p> <p>Il Piano Operativo - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - dà applicazione a tale direttiva in particolare con le disposizioni contenute nei seguenti articoli, che confermano e integrano la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 49 ("Tracciati viari fondativi"); - art. 50 ("Strade vicinali"); - art. 60 ("Aree con sistemazioni agrarie storiche"); - art. 96 ("Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico"); - art. 97 ("Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale"); - art. 138 ("Tessuti edificati e complessi edilizi dei nuclei rurali"); - art. 139 ("Aree ad uso agricolo di pertinenza di complessi edilizi o nuclei storici").
<p>2.5. <i>Escludere nuovi consumi di suolo che alterino l'integrità dei nuclei e centri storici di collina evitando nuove espansioni e urbanizzazioni diffuse lungo i crinali.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 27, punto 3.4, delle Norme del Piano Strutturale, che definisce altresì il perimetro del territorio urbanizzato, all'esterno del quale non sono consentite dalla L.R. 65/2014 nuove edificazioni residenziali. I piccoli nuclei e centri storici della collina scandiccese ricadono tutti nel territorio rurale, fatta eccezione per la frazione pedecollinare di Rinaldi, che configura un piccolo ambito di territorio urbanizzato.</p> <p>Il Piano Operativo non contiene nessuna previsione comportante impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato.</p>
<p>2.6. <i>Nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione anche agricola, perseguire la migliore integrazione paesaggistica valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 27, punto 3.5, delle Norme del Piano Strutturale</p> <p>Il Piano Operativo - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - dà applicazione a tale direttiva in particolare con le disposizioni contenute nei seguenti articoli, che confermano e integrano la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 49 ("Tracciati viari fondativi"); - art. 50 ("Strade vicinali"); - art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori"); - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"); - art. 125 ("Manufatti aziendali durevoli semi-permanenti e annessi agricoli stabili"); - art. 128 ("Serre").

Obiettivo 3

Salvaguardare il paesaggio montano che si estende dai rilievi della Montagna Pistoiese fino a quelli della Calvana e di Monte Morello, caratterizzato dalla predominanza del bosco, interrotto da isole di coltivi e pascolo, e da un sistema insediativo di borghi e castelli murati, collocati in posizione elevata a dominio delle valli

L'obiettivo e le correlate direttive non riguardano il territorio comunale di Scandicci.

Obiettivo 4

Salvaguardare e riqualificare il sistema fluviale dell'Arno e dei suoi affluenti, il reticolo idrografico minore e i relativi paesaggi, nonché le relazioni territoriali capillari con i tessuti urbani, le componenti naturalistiche e la piana agricola

Per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di qualità n. 4 fissato dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale per l'Ambito di paesaggio n. 6 'Firenze-Prato-Pistoia', il Piano Strutturale recepisce espressamente - all'art. 27, punti 4.1, 4.2 e 4.3 delle relative Norme - le seguenti direttive del P.I.T./ P.P.R.:

<p>4.1. <i>Tutelare la permanenza dei caratteri paesaggistici dei contesti fluviali, quali fasce di territorio che costituiscono una continuità fisica, morfologica e percettiva con il corpo idrico, anche in considerazione della presenza di elementi storicamente e funzionalmente interrelati al bene medesimo, mediante previsioni e disposizioni volte a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - evitare i processi di urbanizzazione che aumentino l'impermeabilizzazione di aree connotate da dirette relazioni percettive, ecosistemiche ed idrauliche con il corpo idrico; - promuovere interventi di riqualificazione paesaggistica dei tratti connotati da fenomeni di degrado, anche attraverso la delocalizzazione di consistenze edilizie incongrue. 	<p>Oltre a recepire nell'art. 27, punto 4, delle proprie norme le direttive di cui trattasi, il Piano Strutturale - anche con riferimento all'obiettivo di qualità n. 4 fissato dal P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale - riconosce come componenti identitarie del patrimonio territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli ambiti perfluviali (art. 37), corrispondenti ai "contesti fluviali" indicati dal P.I.T./ P.P.R. (art. 16 della 'Disciplina del Piano'); - le "aree sensibili" (art. 38) individuate dal vigente P.T.C.. <p>Il Piano Operativo - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - dà complessiva applicazione alle direttive di cui trattasi:</p> <p>a) mediante le disposizioni di tutela, valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio territoriale contenute nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione, che confermano e integrano la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"); - art. 55 ("Ambiti perfluviali"); - art. 56 ("Aree sensibili di fondo valle"); - art. 70 ("Vegetazione ripariale"); - art. 71 ("Parco fluviale dell'Arno"); - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"); - art. 124 ("Interventi di sistemazione ambientale"). <p>b) nella disciplina quinquennale delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, evitando processi di urbanizzazione che aumentino l'impermeabilizzazione di aree connotate da dirette relazioni percettive, ecosistemiche ed idrauliche con i corpi idrici (si vedano al riguardo le 'schede normative e di indirizzo progettuale' di cui all'Allegato 'A' alle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo)</p>
<p>4.2. <i>Salvaguardare e recuperare - dal punto di vista paesaggistico, storico-culturale, ecosistemico e fruitivo - il corso dell'Arno e il relativo contesto fluviale, quale luogo privilegiato di percezione dei paesaggi attraversati, mediante previsioni e disposizioni che contribuiscano a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - ricostituire le relazioni tra il fiume e il tessuto urbano; - riqualificare gli ecosistemi fluviali e ripariali dell'Arno e dei suoi affluenti - con priorità per le aree classificate come "corridoio ecologico fluviale da riqualificare", individuate nella "Carta della rete ecologica" della Scheda del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale riferita all'Ambito di paesaggio n. 6 - al fine di garantire la continuità ecologica trasversale e longitudinale anche riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale. 	
<p>4.3. <i>Tutelare e riqualificare il reticolo idrografico minore e gli ecosistemi torrentizi e fluviali (aree classificate come "corridoio ecologico fluviale da riqualificare", individuate nella "Carta della rete ecologica" della Scheda del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale riferita all'Ambito di paesaggio n. 6).</i></p>	

D.M. 15.10.1955

Codice Regionale 9048162 / Codice Ministeriale 90072

“La zona predetta, oltre a costituire, con le ville di Giogoli, dei Collazzi, degli Antinori, con la Pieve di Pozzolatico circondate da vegetazione, un complesso avente caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo dei colli della cerchia meridionale di Firenze.”

1. RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE

Le direttive contenute nella Sezione 4 della scheda riferita al vincolo di cui trattasi sono disposizioni 'di processo', rivolte alla fase di conformazione al PIT/PPR dei contenuti dei piani e programmi ad esso subordinati. Trattasi quindi di disposizioni non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti.

Tali direttive pertanto:

- a) per quanto riguarda gli adempimenti relativi ad identificazioni cartografiche, trovano riscontro in specifici elaborati dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale (tavv. Pae 1, Pae4, Pae 5 e Pae 6 in scala 1:10.000)
- b) per quanto riguarda gli aspetti normativi:
 - sono espressamente recepiti nelle Norme del Piano Strutturale (anch'esse non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti) e indirizzate al Piano Operativo per la relativa applicazione;
 - sono specificamente declinate e recepite (ovviamente nei limiti delle competenze pianificatorie comunali) ad integrazione della disciplina conformativa dei suoli e degli insediamenti contenuta nelle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo.

Il recepimento e l'applicazione delle direttive contenute nella Sezione 4 della scheda riferita al vincolo di cui trattasi sono dettagliatamente rendicontati nella tabella che segue:

STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p>[1.a.1] <i>Tutelare i caratteri morfologici e figurativi del sistema collinare;</i></p> <p><u>Nota:</u> L'obiettivo 1.a.1 è espressamente recepito dal Piano Operativo all'art. 138 ("Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità") delle Norme per l'Attuazione.</p>	<p>1.b.1. <i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a definire strategie, misure, regole/discipline volte a conservare i caratteri morfologici del rilievo collinare, limitando la realizzazione di opere che ne possano alterare i caratteri e favorendo interventi di conservazione e di protezione dal dissesto idrogeologico.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 5.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 121 ("Disciplina del Territorio rurale / Contenuti e finalità"), punto 2; - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 2; - art. 124 ("Interventi di sistemazione ambientale"), punto 3; - art. 125 ("Manufatti aziendali durevoli semi-permanenti e annessi agricoli stabili"), punto 3.6; - art. 126 ("Annessi agricoli fuori parametro") punto 6.
<p>[1.a.2] <i>Tutelare il sistema idrografico naturale costituito dal fiume Greve e dal torrente Ema, dal reticolo idraulico minore e dalla vegetazione riparia;</i></p> <p><u>Nota:</u> L'obiettivo 1.a.2 è espressamente recepito dal Piano Operativo all'art. 138 ("Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità") delle Norme per l'Attuazione.</p>	<p>1.b.2. <i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a salvaguardare dal punto di vista naturalistico, ambientale e paesaggistico il reticolo idrografico, nonché la vegetazione riparia esistente anche al fine di valorizzare i corsi d'acqua principali quali elementi identitari potenzialmente attrattori di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 5.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione - con efficacia estesa all'intero territorio comunale - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"), punto 4; - art. 55 ("Ambiti periferici"), punto 3; - art. 70 ("Vegetazione ripariale"), punto 2. <p>Si evidenzia che nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) non sono presenti corsi d'acqua.</p>

STRUTTURA ECOSISTEMICA / AMBIENTALE		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p>[2.a.1] Conservare gli agroecosistemi tradizionali e del caratteristico mosaico con le formazioni forestali collinari;</p> <p>[2.a.2] Tutelare e migliorare il valore ecologico dei nuclei forestali;</p> <p>[2.a.3] Mantenere e migliorare i livelli di permeabilità ecologica del territorio aperto e mantenere le relittuali aree agricole di pianura;</p> <p>[2.a.4] Tutelare e migliorare la qualità ecologica complessiva degli ecosistemi torrentizi e della vegetazione ripariale dei torrenti Greve e Ema.</p> <p><u>Nota:</u> Gli obiettivi 2.a.1, 2.a.2, 2.a.3 e 2.a.4 sono espressamente recepiti dal Piano Operativo all'art. 121 ("Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità") delle Norme per l'Attuazione.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p>	
	<p>2.b.1. Individuare:</p>	-
	<p>- gli elementi vegetali relittuali del paesaggio agrario (siepi, filari alberati, alberi camporili, boschetti, boschi ripariali, ecc.);</p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi vegetali relittuali del paesaggio agrario (siepi, filari alberati, alberi camporili, boschetti, boschi ripariali, etc.) nella tav. Pae 4 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica/ambientale" in scala 1:10.000.</p> <p>Altri elementi della struttura ecosistemica/ambientale indicati dalle direttive di cui trattasi non ricadono nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi).</p>
	<p>- i corridoi ecologici ancora esistenti e gli elementi del paesaggio agrario e forestale in grado di impedire la saldatura dell'urbanizzato (varchi ecologici);</p>	
	<p>- soglie di trasformabilità dell'infrastrutturazione ecologica, anche sulla base della struttura agraria riconosciuta dal Piano;</p>	
<p>- le aree verdi presenti all'interno degli insediamenti e ai margini degli stessi;</p>	<p>2.b.2. Riconoscere e individuare gli spazi di pertinenza e le aree verdi presenti lungo i tratti urbani dei corsi d'acqua;</p>	<p>Nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) nn sono presenti corsi d'acqua né insediamenti urbani.</p>
	<p>2.b.3. Definire strategie, misure, regole e discipline volte a:</p>	-
	<p>- programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, delle emergenze vegetazionali, nonché alla difesa da incendi e fitopatologie e da altre cause avverse che potrebbero ridurre il valore naturalistico e paesaggistico di tali formazioni;</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>La piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi), peraltro, non ospita aree boscate.</p> <p>Alla direttiva è comunque data applicazione - per tutto il territorio comunale - nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <p>- art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 9.</p>
	<p>- incentivare il mantenimento delle attività agricole;</p>	<p>Le due direttive sono espressamente recepite nell'art. 15, punto 6.1, delle Norme del</p>

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>tutelare gli elementi vegetali relittuali del paesaggio agrario (siepi, filari alberati, alberi camporili, boschetti, boschi ripariali, ecc.) al fine di migliorare i livelli di permeabilità ecologica diffusa del territorio, anche programmando interventi di loro nuova realizzazione;</i> 	<p>Piano Strutturale. Nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi), peraltro, non sono presenti aree agricole di pianura (vedi obiettivo 2.a.3) da tutelare al fine di migliorare i livelli di permeabilità ecologica diffusa del territorio.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>tutelare i corridoi ecologici ancora esistenti e gli elementi del paesaggio agrario e forestale in grado di impedire la saldatura dell'urbanizzato (varchi ecologici);</i> 	<p>Le due direttive non sono recepite nell'art. 15, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale, in quanto nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) non vi sono insediamenti urbani (né, conseguentemente, corridoi ecologici minacciati da possibili saldature dell'urbanizzato).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>programmare interventi di manutenzione, conservazione ed ampliamento delle le aree verdi presenti all'interno degli insediamenti e ai margini degli stessi;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>La piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi), peraltro, non ospita componenti significative del reticolo idrografico.</p> <p>In ogni caso alla direttiva è data applicazione - per tutto il territorio comunale - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"), punto 4; - art. 55 ("Ambiti perifluviali"), punto 3; - art. 70 ("Vegetazione ripariale"), punto 2; - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 10.
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>attivare incentivi ed azioni per il mantenimento dei parchi e giardini storici;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 57 ("Pertinenze paesistiche"), punto 5; - art. 58 ("Parchi storici e giardini formali"), punto 4; - art. 61 ("Formazioni arboree decorative"), punto 4; - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 8; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 8; - art. 140 ("Verde privato soggetto a tutela nel territorio rurale"), punto 3.

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<p>- <i>programmare una gestione conservativa del torrente Greve e delle sue aree di pertinenza, mediante interventi di riqualificazione e di mitigazione ambientale delle opere connesse al by pass del Galluzzo;</i></p>	<p>La direttiva non è recepita nell'art. 15, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale, in quanto non è riferibile alla piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi).</p>
	<p>- <i>favorire e promuovere l'eliminazione di specie infestanti aliene, tra le quali l'Ailanthus altissima, in accordo con la normativa regionale.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori"), punto 6; - art. 84 ("Aree a destinazione pubblica ricadenti in parchi di interesse sovracomunale"), punto 3; - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard / attrezzature pubbliche e di interesse comune"), punto 8; - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 9; - art. 124 ("Interventi di sistemazione ambientale"), punto 3.

STRUTTURA ANTROPICA		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p>[3.a.1] tutelare il tessuto e l'edificato di impianto storico del Galluzzo, mantenendo la leggibilità dell'impianto morfologico, i caratteri storico-architettonici del patrimonio edilizio, al fine di salvaguardarne l'integrità storico-culturale, la percezione visiva e la valenza identitaria;</p> <p>[3.a.2] garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia non compromettano gli elementi strutturanti il paesaggio, concorrano alla qualificazione del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di integrazione paesaggistica.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p> <p>3.b.1. Riconoscere:</p>	
	<p>- i margini degli insediamenti, nonché i loro caratteri paesaggistici, in coerenza con le indicazioni del Piano Paesaggistico, quali limite percepibile dell'insediamento urbano rispetto al territorio rurale e naturale;</p>	<p>Nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) non sono presenti insediamenti urbani.</p>
	<p>- le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei luoghi;</p>	<p>Nelle tavv. Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" e Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000 lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi strutturanti il paesaggio e le componenti espressive dell'identità dei luoghi, che mettono in evidenza le regole generative degli insediamenti.</p>
	<p>- i caratteri morfologici (struttura urbana storica) e storicoarchitettonici del tessuto storico del Galluzzo, le sue relazioni con il contesto paesaggistico, (riconoscimento delle aree di margine) nonché gli spazi urbani di fruizione collettiva;</p>	<p>La direttiva non è riferita a tessuti storici ricadenti nel territorio comunale di Scandicci.</p>
	<p>- i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines) da e verso le emergenze storico-architettoniche e quelle naturalistiche, con particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalla viabilità e dai punti di belvedere.</p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p>
	<p>3.b.2. Individuare le zone di compromissione relative a espansioni non correttamente inserite nel contesto e a elementi di disturbo delle visuali verso le emergenze storico-architettoniche.</p>	<p>Nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) non vi sono zone di compromissione relative a espansioni non correttamente inserite nel contesto o a elementi di disturbo delle visuali verso le emergenze storico-architettoniche.</p>
	<p>3.b.3. Definire strategie, misure, regole e discipline volte a:</p>	
	<p>- evitare l'impegno di suolo non edificato al di fuori del territorio urbanizzato, nonché l'impermeabilizzazione e la frammentazione del territorio agricolo;</p>	<p>Le due direttive sono espressamente recepite nell'art. 15, punto 7.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nel Piano Operativo - e a maggior ragione nella piccola porzione di area vincolata</p>

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, dimensione, partitura, allineamento ed orientamento con il tessuto consolidato e si rapportino con le modalità insediative storiche e con i segni del paesaggio;</i> 	<p>ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) - non vi sono peraltro previsioni comportanti impegno di suolo non edificato al di fuori del territorio urbanizzato, ovvero impermeabilizzazione e frammentazione del territorio agricolo, né sono previsti 'nuovi interventi' per i quali siano da prescrivere regole di corretta relazione con tessuti edilizi consolidati e/o con i segni del paesaggio.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>orientare gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio verso la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici;</i> 	<p>Le due direttive di cui trattasi - essenzialmente riferite ad obiettivi di qualità relativi all'edificato di impianto storico del Galluzzo e non particolarmente pertinenti con la piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) - sono comunque espressamente recepite nell'art. 15, punto 7.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia edilizia degli edifici di valore storico;</i> 	<p>In ogni caso si evidenzia che tutto il patrimonio edilizio antecedente al 1940, compresa l'edilizia rurale tradizionale, è riconosciuto dal Piano Strutturale di Scandicci come "componente identitaria del patrimonio territoriale".</p> <p>Il Piano Operativo - confermando e integrando la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico - suddivide tale patrimonio edilizio in n. 6 classi di edifici, differenziate in ragione del diverso grado di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. A ciascuna classe di edifici è dedicato un articolo delle Norme per l'Attuazione contenente una dettagliata disciplina tecnica (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99) che garantisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici del costruito; - la compatibilità delle destinazioni d'uso ammesse con i caratteri tipologici degli edifici e delle relative aree di pertinenza; - la regolamentazione degli interventi consentiti nelle aree pertinentziali, assicurandone il corretto uso. <p>Si veda al riguardo anche la disciplina contenuta negli artt. 112, 118, 131, 132, 133, 134 e 135 delle Norme per l'Attuazione.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>evitare lo sfrangiamento del tessuto urbano attraverso il recupero della forma compiuta dei fronti urbani;</i> 	<p>La direttiva non è recepita nell'art. 15, punto 7.1, delle Norme del Piano Strutturale, in quanto nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) non sono presenti tessuti urbani.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>mettere in atto interventi di riqualificazione paesaggistica delle aree interessate dal by-pass del Galluzzo;</i> 	<p>La direttiva non è recepita nell'art. 15, punto 7.1, delle Norme del Piano Strutturale, in quanto le aree interessate dal by-pass del Galluzzo non ricadono nel territorio comunale di Scandicci.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>garantire qualità insediativa anche attraverso un'articolazione equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi compresi quelli di fruizione collettiva;</i> 	<p>La direttiva non è recepita nell'art. 15, punto 7.1, delle Norme del Piano Strutturale, in quanto nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) non sono presenti tessuti urbani.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>migliorare la transizione tra paesaggio urbano e territorio aperto;</i> 	<p>La direttiva non è recepita nell'art. 15, punto 7.1, delle Norme del Piano Strutturale, in quanto nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) non sono presenti paesaggi urbani.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>incentivare gli interventi indirizzati al miglioramento del risparmio energetico per i fabbricati esistenti, quale misura alternativa e/o complementare all'inserimento delle fonti energetiche rinnovabili;</i> - <i>regolamentare l'installazione di nuovi impianti e/o l'adeguamento di quelli preesistenti.</i> 	<p>Le due direttive di cui trattasi - essenzialmente riferite ad obiettivi di qualità relativi all'edificato di impianto storico del Galluzzo e non particolarmente pertinenti con la piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) - sono comunque espressamente recepite nell'art. 15, punto 7.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad esse è data applicazione - con efficacia estesa all'intero territorio comunale - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 92 ("Classificazione del patrimonio edilizio / Contenuti e finalità"), punto 10; - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 96 ("Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico"), punto 6; - art. 97 ("Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale"), punto 6; - art. 98 ("Classe 5 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto al contesto urbano", punto 8; - art. 99 ("Classe 6 - Edifici o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale"), punto 8.
<p><i>[3.a.3] Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico e architettonico (quali pievi, abbazie, conventi).</i></p>	<p><i>3.b.4. Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a riconoscere i caratteri morfologici, tipologici, architettonici degli edifici e complessi e a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari, appartenenti alla consuetudine dei luoghi e incrementando il livello di qualità là dove sussistono situazioni di degrado;</i> 	<p>Le due direttive sono espressamente recepite nell'art. 15, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Tutto il patrimonio edilizio antecedente al 1940, compresa l'edilizia rurale tradizionale, è riconosciuto dal Piano Strutturale come "componente identitaria del patrimonio territoriale".</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d'uso e caratteri tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza;</i> 	<p>Il Piano Operativo - confermando e integrando la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico - suddivide tale patrimonio edilizio in n. 6 classi di edifici, differenziate in ragione del diverso grado di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. A ciascuna classe di edifici è dedicato un articolo delle Norme per l'Attuazione contenente una dettagliata disciplina tecnica (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99) che garantisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari del costruito; - la compatibilità delle destinazioni d'uso ammesse con i caratteri tipologici degli edifici e delle relative aree di pertinenza; - la regolamentazione degli interventi consentiti nelle aree pertinenziali, assicurandone il corretto uso. <p>Si veda al riguardo anche la disciplina contenuta negli artt. 112, 118, 131, 132, 133, 134 e 135.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della viabilità di servizio e l'impianto di vegetazione arborea, garantendo il mantenimento delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l'edificato e con il contesto, dei caratteri storico-architettonici-tipologici degli edifici;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 8; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 8.
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>incentivare gli interventi indirizzati al miglioramento del risparmio energetico per i fabbricati esistenti, quale misura alternativa e/o complementare all'inserimento delle fonti energetiche rinnovabili;</i> 	<p>La due direttive sono espressamente recepite nell'art. 15, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad esse è data applicazione - con efficacia estesa all'intero territorio comunale - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>regolamentare l'installazione di nuovi impianti e/o l'adeguamento di quelli preesistenti.</i> 	<p>Ad esse è data applicazione - con efficacia estesa all'intero territorio comunale - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 7.

<p>[3.a.4] Conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici delle Ville, nelle loro configurazioni storiche quali eccellenze di valore universalmente riconosciuto, e l'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, ad esse adiacente mantenendo inalterata la leggibilità dell'impianto morfologico.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p> <p>3.b.5. Riconoscere:</p>	
<p>[3.a.5] Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra ville patronali, case coloniche, viabilità storica e la campagna.</p>	<p>- i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che contraddistinguono gli edifici e i complessi monumentali di valore storico-paesaggistico, ville, relativi parchi e giardini storici;</p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nelle tavv. Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" e Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p>
<p>[3.a.6] Conservare i parchi e i giardini storici, l'unitarietà e le caratteristiche tipologiche di eventuali resedi, orti, parchi e giardini originari, o comunque storicizzati.</p>	<p>- il relativo intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, da intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale;</p>	<p>In particolare le ville con relativi parchi e giardini storici, nonché tutti gli altri edifici e complessi monumentali di valore storico-paesaggistico, sono puntualmente identificati e riconosciuti dal Piano Strutturale come "componente identitaria del patrimonio territoriale".</p>
<p>[3.a.6] Conservare i parchi e i giardini storici, l'unitarietà e le caratteristiche tipologiche di eventuali resedi, orti, parchi e giardini originari, o comunque storicizzati.</p>	<p>- il sistema delle relazioni ancora persistenti (gerarchiche, percettive) tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica e la campagna;</p>	<p>Il Piano Operativo - confermando e integrando la disciplina già contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico - detta specifiche disposizioni volte alla tutela dei caratteri morfologici, tipologici e architettonici che qualificano i beni in questione e i relativi ambiti di pertinenza paesaggistica (si vedano in particolare gli artt. 57, 58 61, 63, 94 e 95 delle Norme per l'Attuazione).</p>
<p>[3.a.6] Conservare i parchi e i giardini storici, l'unitarietà e le caratteristiche tipologiche di eventuali resedi, orti, parchi e giardini originari, o comunque storicizzati.</p>	<p>- i con visivi che si aprono da e verso le ville, con particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalle vie di accesso.</p>	
<p>[3.a.6] Conservare i parchi e i giardini storici, l'unitarietà e le caratteristiche tipologiche di eventuali resedi, orti, parchi e giardini originari, o comunque storicizzati.</p>	<p>3.b.6. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p>	
<p>[3.a.6] Conservare i parchi e i giardini storici, l'unitarietà e le caratteristiche tipologiche di eventuali resedi, orti, parchi e giardini originari, o comunque storicizzati.</p>	<p>- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la tutela delle componenti ancora persistenti del sistema insediativo delle ville e la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici delle ville, dei parchi, orti/giardini, nonché degli altri manufatti ad esse legati (limonaie e altri annessi di valore storici, cappelle);</p>	<p>Le tre direttive sono espressamente recepite nell'art. 15, punto 7.3, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad esse è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p>
<p>[3.a.6] Conservare i parchi e i giardini storici, l'unitarietà e le caratteristiche tipologiche di eventuali resedi, orti, parchi e giardini originari, o comunque storicizzati.</p>	<p>- assicurare la compatibilità tra destinazioni d'uso e la conservazione dei caratteri tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza;</p>	<p>- art. 57 ("Pertinenze paesistiche"), punto 5;</p> <p>- art. 58 ("Parchi storici e giardini formali"), punto 4;</p> <p>- art. 61 ("Formazioni arboree decorative"), punto 4;</p>
<p>[3.a.6] Conservare i parchi e i giardini storici, l'unitarietà e le caratteristiche tipologiche di eventuali resedi, orti, parchi e giardini originari, o comunque storicizzati.</p>	<p>- nell'intorno territoriale delle ville, orientare gli interventi che interessano i manufatti, le opere di valore storico, le aree agricole e boschive, verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni percettive e spaziali tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico;</p>	<p>- art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 8;</p> <p>- art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 8;</p> <p>- art. 140 ("Verde privato soggetto a tutela nel territorio rurale"), punto 3.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>incentivare gli interventi indirizzati al miglioramento del risparmio energetico per i fabbricati esistenti, quale misura alternativa e/o complementare all'inserimento delle fonti energetiche rinnovabili;</i> - <i>regolamentare l'installazione di nuovi impianti e/o l'adeguamento di quelli preesistenti.</i> 	<p>Le due direttive sono espressamente recepite nell'art. 15, punto 7.3, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad esse è data applicazione - con efficacia estesa all'intero territorio comunale - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 7.
<p>[3.a.7] <i>Conservare e valorizzare i percorsi della viabilità storica, quali elementi di connessione tra insediamenti, beni culturali, ed il territorio aperto, con particolare riferimento agli elementi di valore paesaggistico di corredo alla viabilità che tendono a qualificare l'identità e la riconoscibilità dei percorsi.</i></p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p> <p>3.b.7. Riconoscere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura) le opere d'arte (quali muri di contenimento, ponticelli,...) e le dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale quali elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio;</i> - <i>tra le viabilità contemporanee e le infrastrutture, quelle che rappresentano elementi di rilevante panoramicità.</i> 	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nelle tavv. Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" e Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p> <p>Tali elementi - con la denominazione "tracciati viari fondativi" - sono riconosciuti dal Piano Strutturale, unitamente alle relative caratterizzazioni strutturali/tipologiche, come "componenti identitarie del patrimonio territoriale".</p> <p>Alla direttiva è altresì data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 49 ("Tracciati viari fondativi"), punto 4; - art. 72 ("Itinerari di interesse storico-culturale") punto 2. <p>Nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) non sono presenti viabilità contemporanee e/o infrastrutture che rappresentano elementi di rilevante panoramicità.</p>
	<p>3.b.8. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p>	
<p>[3.a.8] <i>Salvaguardare e valorizzare l'integrità visiva e l'elevato valore culturale del paesaggio agrario espressione della stretta relazione con un insediamento storico diffuso e di eccellenza.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione carburante;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 7.4, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nel tratto della S.P. n. 4 'Volterrana' che segna il confine orientale del territorio comunale di Scandicci (compreso tra le località Giogoli / I Collazzi) / Chiesanuova) non sono previsti interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti, né la localizzazione di impianti di distribuzione carburante.</p>

<p><i>[3.a.9] Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario, salvaguardandone le relazioni storicamente consolidate di tipo funzionale e percettivo con gli insediamenti storici.</i></p> <p><u>Nota:</u> Gli obiettivi [3.a.8] e [3.a.9] sono espressamente recepiti dal Piano Operativo all'art. 121 ("Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità") delle Norme per l'Attuazione.</p>	<p>- <i>conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale, le relazioni storiche funzionali tra i tracciati, le emergenze architettoniche/insediamenti da essi connessi (pievi, ville, corti, monasteri, borghi) e i luoghi aperti;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 7.4, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione - relativamente ai tracciati di particolare valore storico - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 49 ("Tracciati viari fondativi"), punto 4; - art. 72 ("Itinerari di interesse storico-culturale") punto 2.
	<p>- <i>valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali, poderali e campestri, i sentieri;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 7.4, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione - relativamente alle strade vicinali ed a tracciati di particolare interesse culturale - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 50 ("Strade vicinali"), punto 4; - art. 72 ("Itinerari di interesse storico-culturale") punto 2. <p>L'Amm./ne Comunale contribuisce altresì all'organizzazione di iniziative di valorizzazione comprendenti attività culturali e didattiche di varia natura come passeggiate guidate, percorsi in mountain bike, osservazione degli animali, itinerari con degustazione di prodotti eno-gastronomici, incontri di astronomia.</p> <p>La piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi), peraltro, non ospita tratti significativi della rete di sentieri né di strade vicinali e poderali.</p>
	<p>- <i>nelle aree di viabilità storica e/o panoramica limitare l'altezza delle strutture di sostegno dei corpi illuminanti.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 7.4, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori"), punto 6.
	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p>	

	<p>3.b.9. Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano paesaggistico, la struttura profonda del paesaggio agrario quale esito dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e culturali, alla quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. Con particolare riferimento a:</p>	<p>Lo statuto del Territorio del Piano Strutturale individua e riconosce nelle tavv. Pae 4 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica/ambientale", Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica", Pt 1 "Patrimonio territoriale: carta di sintesi degli elementi valoriali emergenti" e Pt 3 "Patrimonio territoriale: componenti identitarie", in scala 1:10.000, la struttura profonda del paesaggio agrario - quale esito dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e culturali, alla quale sono associate forme e modalità di gestione agricola - nonché le sue relazioni storicamente consolidate con gli insediamenti, sia sul piano morfologico-percettivo che su quello funzionale, con particolare riferimento agli elementi indicati nelle direttive di cui trattasi.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete della viabilità podereale e interpodereale, al grado di infrastrutturazione ecologica di valenza paesaggistica (siepi, filari, alberi isolati, formazioni vegetali di corredo); - le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi, ...), con particolare riferimento a quelle ancora funzionanti; - le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamento, sia sul piano morfologico-percettivo che su quello funzionale; - gli assetti culturali. 	
	<p>3.b.10. Individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari tradizionali (struttura consolidata del paesaggio agrario di impianto tradizionale)</p>	
	<p>3.b.11. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - promuovere e incentivare le attività agricole quali pratiche di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale nonché per l'elevato valore culturale espressione della stretta relazione con un insediamento storico diffuso e di eccellenza; - definire gli interventi di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al mantenimento dei caratteri di valore paesaggistico, da attuarsi anche nell'ambito dei PAPMAA (Programma aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale); 	<p>Le quattro direttive sono espressamente recepite nell'art. 15, punto 7.5, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad esse è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 2.

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>mantenere il grado di diversificazione colturale e paesaggistica esistente;</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>incentivare il mantenimento delle colture tradizionali con particolare riferimento alle superfici ad oliveto;</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>promuovere il recupero dei suoli agricoli semiabbandonati o scarsamente utilizzati ai margini dell'edificato urbano e delle strade;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 7.5, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi), peraltro, non sono presenti suoli agricoli semiabbandonati.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>limitare la realizzazione di manufatti temporanei ad uso agricolo per l'agricoltura amatoriale nelle aree caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 7.5, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 127 ("Manufatti agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni agricole"), punto 9.
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>regolare le nuove recinzioni, con particolare riferimento al territorio rurale, garantendo l'intervisibilità e il passaggio della piccola fauna al fine di mantenere l'ecosistema, evitando altresì l'impiego di fondazioni continue.</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 7.5, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 135 ("Recinzioni"), punto 6.

ELEMENTI DELLA PERCEZIONE		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p>[4.a.1] Salvaguardare e valorizzare l'integrità visiva dei rilievi collinari, nonché le visuali che si aprono dai tracciati viari.</p> <p>[4.a.2] Conservare l'integrità percettiva e la riconoscibilità e leggibilità delle emergenze storiche e architettoniche di alto valore iconografico, l'integrità percettiva degli scenari da essi percepiti e delle visuali panoramiche che riguardano tali insediamenti.</p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p>
	<p><i>4.b.1. Individuare i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico-percettivo, nonché i varchi visuali verso le emergenze valoriali riconosciute dalla scheda di vincolo.</i></p>	
	<p><i>4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</i></p>	
	<p>- <i>salvaguardare e valorizzare i tracciati e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere accessibili al pubblico;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 8.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo non contiene previsioni che possano incidere sulle visuali panoramiche che si aprono lungo il tracciato della S.P. n. 4 'Volterrana'.</p>
	<p>- <i>salvaguardare i punti d'ingresso ai centri abitati, le prospettive verso emergenze architettoniche o naturali, anche con la creazione di adeguati punti di sosta;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 8.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi), peraltro, non vi sono punti d'ingresso a centri abitati.</p> <p>Le prospettive verso le emergenze architettoniche (Pieve di S. Alessandro a Giogoli, Villa I Collazzi) sono salvaguardate.</p>
<p>- <i>pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva,...) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori, anche utilizzando manufatti tecnologici quali antenne, apparati telefonici, ripetitori e supporti vari dal design accurato, favorendo soluzioni innovative;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 8.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <p>- art. 91 ("Impianti e/o installazioni di radiocomunicazione"), punto 2.</p>	

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 8.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) non si registrano effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi pubblici e privati;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 8.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)", punto 8; - art. 119 ("Verde e spazi prevalentemente non edificati ad uso privato nelle aree urbane"), punti 2 e 4.
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>pianificare il contenimento dell'illuminazione notturna al fine di non compromettere la naturale percezione del paesaggio;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 8.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>La porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) è di estensione assai limitata. In ogni caso alla direttiva è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori"), punto 6.
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>assicurare il mantenimento delle relazioni spaziali, figurali e percettive, tra le molteplici componenti insediative dei contesti paesaggistici;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 8.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo non contiene previsioni che possano incidere sulle relazioni spaziali, figurali e percettive tra le molteplici componenti insediative che caratterizzano l'area sottoposta a vincolo.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>assicurare il decoro di tutti gli spazi esterni;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 8.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Trattasi di indicazione generica, non specificamente pertinente con i contenuti degli strumenti di pianificazione. Ad essa è comunque data applicazione - in termini generali - nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 111 ("Disciplina del territorio urbanizzato / Contenuti e finalità"), punto 5.

	<p>- <i>regolamentare la realizzazione di piscine ad uso privato anche individuando forme e colori che garantiscano una migliore integrazione paesaggistica;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 8.1, delle Norme del Piano Strutturale. Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (con minimo adattamento della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico): - art. 134 ("Piscine e altre opere autonome a corredo degli edifici"), punto 3.</p>
	<p>- <i>regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di non introdurre ulteriori elementi di degrado, privilegiandone la localizzazione in aree destinate ad attività produttive e attraverso interventi che prevedano soluzioni progettuali paesaggisticamente integrate;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 8.1, delle Norme del Piano Strutturale. Nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) non è prevista la realizzazione di depositi a cielo aperto.</p>
	<p>- <i>privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 15, punto 8.1, delle Norme del Piano Strutturale. Nella piccola porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci (loc. Giogoli / I Collazzi) non sono presenti depositi a cielo aperto.</p>

2. RECEPIMENTO PRESCRIZIONI D'USO

Le prescrizioni d'uso contenute nella Sezione 4 della scheda riferita al vincolo di cui trattasi - in quanto disposizioni conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti - sono espressamente e puntualmente recepite dal Piano Operativo.

A tale recepimento è espressamente dedicato l'art. 2 della "Disciplina dei beni paesaggistici" (Allegato 'B' alle Norme per l'Attuazione).

La prevalenza delle tali prescrizioni d'uso del PIT/PPR su eventuali disposizioni o previsioni difformi contenute nel Piano Operativo è inoltre espressamente attestata nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione:

- art. 46 - "Disciplina delle componenti identitarie del patrimonio territoriale / Contenuti e finalità"
- art. 66 - "Discipline speciali / Contenuti e finalità"
- art. 78 - "Disciplina delle infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale / Contenuti e finalità"
- art. 92 - "Classificazione del patrimonio edilizio / Contenuti e finalità" (cfr. punto 11)
- art. 111 - "Disciplina del territorio urbanizzato / Contenuti e finalità"
- art. 121 - "Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità"
- art. 141 - "Aree a prevalente funzione agricola"
- art. 146 - "Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva"

Singole prescrizioni d'uso sono inoltre espressamente recepite, in quanto pertinenti, nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico), con effetto esteso all'intero territorio comunale:

- art. 34 - "Reticolo idrografico superficiale" / *prescrizioni* [2.c.1] [2.c.2]
- art. 49 - "Tracciati viari fondativi" / *prescrizione* [3.c.10]
- art. 55 - "Ambiti perifluviali" / *prescrizioni* [2.c.1] [2.c.2]
- art. 57 - "Pertinenze paesistiche" / *prescrizioni* [2.c.3] [2.c.4] [3.c.7]
- art. 58 - "Parchi storici e giardini formali" / *prescrizioni* [2.c.3] [2.c.4] [3.c.7]
- art. 61 - "Formazioni arboree decorative" / *prescrizioni* [2.c.3] [2.c.4]
- art. 70 - "Vegetazione ripariale" / *prescrizioni* [2.c.1] [2.c.2]
- art. 72 - "Itinerari di interesse storico-culturale" / *prescrizione* [3.c.10]
- art. 79 - "Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori" / *prescrizioni* [4.c.3] [4.c.4] [4.c.5]
- art. 86 - "Aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)" / *prescrizioni* [4.c.2] [4.c.3] [4.c.4]
- art. 94 - "Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico" / *prescrizioni* [2.c.3] [2.c.4] [3.c.1] [3.c.2] [3.c.5] [3.c.6] [3.c.7] [3.c.8]
- art. 95 - "Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico" / *prescrizioni* [2.c.3] [2.c.4] [3.c.1] [3.c.2] [3.c.5] [3.c.6] [3.c.7] [3.c.8]
- art. 96 - "Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico" / *prescrizioni* [3.c.1] [3.c.2] [3.c.5] [3.c.6] [3.c.8] [3.c.9]
- art. 97 - "Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territ. di origine rurale" / *prescriz.* [3.c.1] [3.c.2] [3.c.5] [3.c.6] [3.c.8] [3.c.9]
- art. 98 - "Classe 5 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto al contesto urbano" / *prescrizioni* [3.c.1] [3.c.2] [3.c.5] [3.c.6] [3.c.8] [3.c.9]
- art. 99 - "Classe 6 - Edifici o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale" / *prescrizioni* [3.c.1] [3.c.2] [3.c.5] [3.c.6] [3.c.8] [3.c.9]

- art. 118 - "Verde privato soggetto a tutela nel territorio urbanizzato" / *prescrizioni* [2.c.3] [2.c.4] [3.c.7]
- art. 123 - "Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale" / *prescrizioni* [2.c.2] [3.c.11]
- art. 124 - "Interventi di sistemazione ambientale" / *prescrizioni* [2.c.2] [3.c.11]
- art. 125 - "Manufatti aziendali durevoli semi-permanenti e annessi agricoli stabili" / *prescrizione* [3.c.13]
- art. 126 - "Annessi agricoli 'fuori parametro'" / *prescrizione* [3.c.13]
- art. 127 - "Manufatti agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni agricole" / *prescrizioni* [3.c.13] [3.c.14]
- art. 128 - "Serre" / *prescrizione* [3.c.14]
- art. 129 - "Manufatti aziendali leggeri (temporanei o semi-permanenti)" / *prescrizione* [3.c.14]
- art. 133 - "Autorimesse e locali interrati o seminterrati" / *prescrizioni* [3.c.2] [3.c.6] [3.c.9]
- art. 134 - "Piscine e altre opere autonome a corredo degli edifici" / *prescrizione* [4.c.6]
- art. 140 - "Verde privato soggetto a tutela nel territorio rurale" / *prescrizioni* [2.c.3] [2.c.4] [3.c.7]
- art. 158 - "Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione" / *prescrizione* [3.c.15]

D.M. 20.01.1965

Codice Regionale 9048212 / Codice Ministeriale 90102

“La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per le sue caratteristiche silvoagronomiche e per la presenza di monumenti di alto valore storico quale il Castello dell'Acciaiuolo, la villa Pasquali, la villa Turenne, la chiesa di Mosciano, Castel Pulci ed altri, costituisce un insieme di grande valore estetico e tradizionale, nonché un quadro naturale di eccezionale importanza.”

1. RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE

Le direttive contenute nella Sezione 4 della scheda riferita al vincolo di cui trattasi sono disposizioni 'di processo', rivolte alla fase di conformazione al PIT/PPR dei contenuti dei piani e programmi ad esso subordinati. Trattasi quindi di disposizioni non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti.

Tali direttive pertanto:

- c) per quanto riguarda gli adempimenti relativi ad identificazioni cartografiche, trovano riscontro in specifici elaborati dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale (tavv. Pae 1, Pae4, Pae 5 e Pae 6 in scala 1:10.000)
- d) per quanto riguarda gli aspetti normativi:
 - sono espressamente recepiti nelle Norme del Piano Strutturale (anch'esse non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti) e indirizzate al Piano Operativo per la relativa applicazione;
 - sono specificamente declinate e recepite (ovviamente nei limiti delle competenze pianificatorie comunali) ad integrazione della disciplina conformativa dei suoli e degli insediamenti contenuta nelle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo.

Il recepimento e l'applicazione delle direttive contenute nella Sezione 4 della scheda riferita al vincolo di cui trattasi sono dettagliatamente rendicontati nella tabella che segue:

STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p>[1.a.1] tutelare la conformazione geomorfologica del paesaggio;</p> <p>[1.a.2] tutelare il sistema idrografico naturale costituito dai Torrenti Greve e Vingone e della vegetazione riparia;</p> <p>[1.a.3] mantenere, quale emergenza naturale di valore paesistico, gli ecosistemi lungo i suddetti corsi d'acqua minori, con particolare riferimento alla vegetazione riparia, fatta salva l'esigenza di efficiente scorrimento delle acque all'interno dell'alveo.</p> <p><u>Nota:</u> L'obiettivo 1.a.1 è espressamente recepito dal Piano Operativo all'art. 30 ("Disciplina di tutela dell'integrità fisica del territorio / Contenuti e finalità") delle Norme per l'Attuazione.</p>	<p>[1.b.1] Individuare e riconoscere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - porzioni residue di vegetazione ripariale autoctona, con particolare attenzione ai lembi relitti di specie (boschi) planiziarie; - gli ambienti fluviali maggiormente artificializzati e degradati. 	<p>Nella tav. Pae 4 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica/ambientale", in scala 1:10.000, lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua le direttrici di connettività ecologica da riqualificare o ricostituire lungo i corridoi fluviali. Non sono riconoscibili nel territorio comunale ambienti fluviali significativamente artificializzati e degradati.</p>
	<p>[1.b.2] Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire la rinaturalizzazione ed evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di specie planiziarie, sostenendo interventi di manutenzione e recupero ambientale; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - disciplinare gli interventi di trasformazione quali installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, di sistemazione agraria, di difesa spondale, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo, al fine di salvaguardare l'assetto idrogeologico ed i valori paesistico-ambientali; 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 5.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"), punti 3 e 4; - art. 55 ("Ambiti perifluviali"), punto 3; - art. 70 ("Vegetazione ripariale"), punto 2; - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 2.

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>valorizzare i suddetti corsi d'acqua quali elementi identitari potenzialmente attrattori di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile.</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 5.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"), punto 4; - art. 55 ("Ambiti perifluviali"), punto 3.
--	---	--

STRUTTURA ECOSISTEMICA / AMBIENTALE		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p><i>[2.a.1] tutelare e migliorare il valore ecologico della matrice forestale collinare, nonché mantenere le aree coperte da vegetazione boschiva, le essenze arboree isolate e le piante ornamentali per la funzione che svolgono dal punto di vista estetico percettivo e idrogeologico;</i></p> <p><i>[2.a.2] Conservare le relittuali aree agricole e limitare lo sviluppo urbanistico e l'impegno di suolo al di fuori del territorio urbanizzato, orientando gli eventuali interventi in aree già urbanizzate;</i></p> <p><i>[2.a.3] Migliorare la qualità delle acque del Fiume Greve e tutelare il reticolo idrografico minore e relativi ecosistemi.</i></p>	<p><i>[2.b.1] Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>evitare l'impegno di suolo non edificato al di fuori del territorio urbanizzato;</i> - <i>programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, delle emergenze vegetazionali, nonché alla difesa da incendi e fitopatologie e da altre cause avverse che potrebbero ridurre il valore naturalistico e paesaggistico di tali formazioni;</i> - <i>incentivare il mantenimento delle attività agricole;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo non contiene alcuna previsione comportante impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, men che meno nella fascia di territorio interessata dal D.M. 20.01.1965.</p> <p>Le due direttive sono espressamente recepite nell'art. 16, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad esse è data applicazione in generale - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - nella complessiva disciplina del territorio rurale contenuta nel Piano Operativo, ed in particolare nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 9. <p>Riguardo al mantenimento delle attività agricole si evidenzia che le incentivazioni economiche esulano dalle specifiche competenze comunali.</p>

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

<p><u>Nota:</u> Gli obiettivi 2.a.1, 2.a.2 e 2.a.3 sono espressamente recepiti dal Piano Operativo all'art. 121 ("Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità") delle Norme per l'Attuazione.</p>	<p>- <i>attuare una gestione del reticolo idrografico in grado di mantenere la continuità della vegetazione ripariale;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"), punti 4 e 7; - art. 55 ("Ambiti perifluviali"), punto 3; - art. 70 ("Vegetazione ripariale"), punto 2; - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 10.
	<p>- <i>riconoscere ed individuare gli spazi di pertinenza e le aree verdi presenti lungo i tratti urbani dei corsi d'acqua che attraversano l'abitato di Scandicci;</i></p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 4 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica/ambientale" in scala 1:10.000.</p>
	<p>- <i>identificare e riconoscere le aree di territorio agricolo e forestale che contribuiscono ad assicurare le continuità biotiche;</i></p>	
	<p>- <i>riconoscere ed individuare le aree verdi presenti all'interno degli insediamenti e ai margini degli stessi; programmare interventi di manutenzione e conservazione delle stesse;</i></p>	
	<p>- <i>migliorare la qualità delle acque del Fiume Greve e tutelare il reticolo idrografico minore e relativi ecosistemi;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione - relativamente alla tutela del reticolo idrografico minore e dei relativi ecosistemi - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"), punti 4 e 7; - art. 55 ("Ambiti perifluviali"), punto 3; - art. 70 ("Vegetazione ripariale"), punto 2. <p>Al miglioramento della qualità delle acque del fiume Greve contribuisce il Depuratore esistente in località S. Giusto a Signano, gestito da Publiacqua S.p.A.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>favorire e promuovere l'eliminazione di specie infestanti aliene, tra le quali l'Ailanthus altissima, in accordo con la normativa regionale.</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori"), punto 6; - art. 84 ("Aree a destinazione pubblica ricadenti in parchi di interesse sovracomunale"), punto 3; - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard / attrezzature pubbliche e di interesse comune"), punto 8; - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 9; - art. 124 ("Interventi di sistemazione ambientale"), punto 3.
--	---	--

STRUTTURA ANTROPICA		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p>[3.a.1] <i>tutelare i nuclei storici della collina, della pianura e gli aggregati lineari lungostrada di impianto storico, nonché l'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, ad essi adiacente, mantenendo la leggibilità dell'impianto morfologico e non alterando le relazioni figurative tra l'insediamento storico e il suo intorno territoriale, i caratteri storico-architettonici del patrimonio edilizio, al fine di salvaguardarne l'integrità storico-culturale, la percezione visiva e la valenza identitaria;</i></p>	<p>[3.b.1] <i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>individuare i nuclei storici collinari e il relativo intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, da intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale;</i> - <i>riconoscere i caratteri morfologici (struttura urbana storica) e storico-architettonici dei nuclei storici e degli aggregati lineari di pianura nelle loro relazioni con il contesto paesaggistico, (riconoscimento delle aree di margine) nonché degli spazi urbani di fruizione collettiva;</i> 	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" in scala 1:10.000.</p>

<p>[3.a.2] assicurare la permanenza nei nuclei storici collinari dei luoghi d'incontro per la comunità, del riconoscimento delle identità locali, dei luoghi e delle funzioni che ne rafforzino l'identità e la permanenza;</p> <p>[3.a.3] migliorare la dotazione di servizi e di strutture didattico-informative e documentaristiche per la fruizione dei nuclei storici e dei beni culturali presenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - individuare zone di compromissione relative ad addizioni ed espansioni edilizie non correttamente inserite nel contesto e a elementi di disturbo delle visuali da e verso i nuclei storici e orientare gli interventi alla riqualificazione dell'immagine della città e degli elementi significativi del paesaggio rurale circostante. 	<p>Nella tav. Pae 2 "Aree gravemente compromesse o degradate - proposta di individuazione", in scala 1:10.000, il Piano Strutturale individua - con particolare riferimento ai nuclei storici della collina, della pianura e agli aggregati lineari lungostrada di impianto storico, nonché al relativo intorno territoriale di pertinenza paesaggistica - specifiche zone di compromissione relative ad addizioni ed espansioni edilizie non correttamente inserite nel contesto e ad elementi di disturbo delle visuali da e verso i nuclei storici. La correlata disciplina è volta alla complessiva riqualificazione dell'immagine della città e degli insediamenti ricadenti nell'area vincolata nonché alla caratterizzazione qualitativa del paesaggio urbano e dello spazio pubblico nei contesti maggiormente degradati.</p> <p>Per quanto riguarda gli obiettivi di riqualificazione dell'immagine della città e degli elementi significativi del paesaggio rurale circostante, la direttiva è altresì espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p>
	<p>[3.b.2] Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - conservare i caratteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici; 	<p>Le due direttive sono espressamente recepite nell'art. 16, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia edilizia degli edifici di valore storico; 	<p>Tutto il patrimonio edilizio antecedente al 1940, compresa l'edilizia rurale tradizionale, è riconosciuto dallo Statuto del Territorio del Piano Strutturale di Scandicci come "componente identitaria del patrimonio territoriale".</p> <p>Il Piano Operativo - confermando e integrando la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico - suddivide tale "componente identitaria" in n. 6 classi di edifici, differenziate in ragione del diverso grado di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. A ciascuna classe di edifici è dedicato un articolo delle Norme per l'Attuazione contenente una dettagliata disciplina tecnica (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99) che garantisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici del costruito; - la compatibilità delle destinazioni d'uso ammesse con i caratteri tipologici degli edifici e delle relative aree di pertinenza; - la regolamentazione degli interventi consentiti nelle aree pertinenti, assicurandone il corretto uso. <p>Si veda al riguardo anche la disciplina contenuta negli artt. 112, 118, 131, 132, 133, 134 e 135.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - assicurare il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto urbano storico e in stretta relazione funzionale e percettiva con lo stesso, situate a margine dell'edificato storico e intercluse nel tessuto edilizio storico, conservandone i caratteri tradizionali, la consistenza e la qualità urbana; 	<p>Le tre direttive sono espressamente recepite nell'art. 16, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nel capoluogo non è presente un vero e proprio 'nucleo storico' con riconoscibile integrità morfologica ed estetico-percettiva passibile di specifica tutela in relazione al contesto paesaggistico circostante, né sono presenti aree libere e a verde con caratteri tradizionali qualificativi del tessuto urbano storicizzato, fatta eccezione per</p>

<p>- <i>orientare gli interventi, nell'intorno territoriale dei nuclei storici verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico, garantendo coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio contermini, anche attraverso la riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra l'insediamento storico e il suo contesto;</i></p>		<p>piccoli spazi alberati (Piazza Piave, giardini pubblici di Via Fanfani dietro la biblioteca comunale) già oggetto di interventi di arredo urbano e manutenzione da parte dell'Amm./ne Comunale. I parchi e giardini storici privati - quali quello di Villa Poccianti - sono tutelati dalle disposizioni di cui all'art. 118 ("Verde privato soggetto a tutela nel territorio urbanizzato") delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo.</p> <p>Il contesto paesaggistico adiacente e circostante i tessuti edilizi antecedenti al 1940, compresi gli aggregati lineari presenti lungo la Via Pisana, è definitivamente compromesso dalla massiccia edificazione postbellica (in prevalenza costituita da edifici residenziali multipiano di modesta qualità estetica e costruttiva). Nelle aree di cui trattasi non sono dunque previste (né concretamente realizzabili) espansioni edilizie. I modesti interventi di riqualificazione (RQ) e/o di completamento (CP) previsti dal Piano Operativo sono comunque finalizzati alla realizzazione di interventi coerenti e compatibili con il contesto in cui si inseriscono, sia sul piano delle forme architettoniche che della qualità insediativa.</p> <p>Per quanto riguarda i nuclei storici collinari e il relativo intorno territoriale le disposizioni del Piano Operativo - in particolare l'art. 138 ("Tessuti edificati e complessi edilizi dei nuclei rurali") e l'art. 139 ("Aree ad uso agricolo di pertinenza di complessi edilizi o nuclei storici") delle Norme per l'Attuazione - garantiscono la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico, assicurando coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio rurale contermini, anche attraverso la salvaguardia e la riqualificazione del sistema dei tracciati viari fondativi e delle strade vicinali (artt. 49 e 50 delle Norme per l'Attuazione) che legano i nuclei storici al loro contesto di riferimento.</p>
<p>- <i>limitare i completamenti/espansioni edilizie orientando quelle ammissibili verso interventi coerenti e compatibili con il contesto in cui si inseriscono, sia sul piano delle forme architettoniche che della qualità insediativa, garantendo l'integrità morfologica ed estetico-percettiva dei nuclei storici, la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati, valutandone la dimensione in relazione alla consistenza e alle relazioni dimensionali dell'insediamento storico esistente;</i></p>		
<p>- <i>promuovere interventi di sostituzione del costruito volti alla riqualificazione dei tessuti insediativi di recente origine che garantiscano adeguata qualità architettonica e insediativa, nonché corrette relazioni dimensionali con il tessuto dei nuclei storici, salvaguardandone l'integrità morfologica ed estetico-percettiva;</i></p>		<p>La due direttive di cui trattasi sono espressamente recepite nell'art. 16, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad esse è data applicazione dal Piano Operativo - oltre che con le previsioni relative alle aree RQ di riqualificazione insediativa e con le norme riferite all'edificato di recente origine di cui al Titolo VII Capo III delle Norme per l'Attuazione - mediante le discipline di riqualificazione insediativa contenute nei seguenti articoli delle medesime Norme per l'Attuazione (disposizioni già peraltro presenti nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p>
<p>- <i>orientare gli interventi alla riqualificazione dell'immagine della città e degli elementi significativi del paesaggio circostante, in particolare al recupero e riqualificazione delle aree interessate dalla presenza di manufatti incongrui per tipologia, dimensione e caratteri formali;</i></p>		<ul style="list-style-type: none"> - art. 75 ("Ridefinizione architettonica dell'edificato nelle aree centrali in rapporto allo spazio pubblico"); - art. 76 ("Riconversione funzionale e ridefinizione morfologica di tessuti produttivi in contesti insediativi prevalentemente residenziali"); - art. 77 ("Riqualificazione morfologica e riequilibrio insediativo di tessuti produttivi").

	<p>- <i>garantire la qualità e la coerenza dei sistemi di arredo urbano rispetto ai caratteri dei nuclei storici;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard / attrezzature pubbliche e di interesse comune"), punto 8.
	<p>- <i>privilegiare e incentivare il mantenimento di funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico negli spazi urbani (luoghi identitari) anche al fine di garantirne la fruizione collettiva alle comunità locali o al fine di evitare l'allontanamento delle comunità locali dai luoghi pubblico o di uso pubblico identitari;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>I principali spazi urbani di valenza identitaria, sia preesistenti (Piazza Matteotti) che di recente realizzazione (Piazzale della Resistenza), sono qualificati dalla presenza di funzioni pubbliche o di interesse pubblico. Lo stesso dicasi per il Castello dell'Acciaio, acquisito circa 20 anni fa dall'Amm./ne Comunale e adibito a funzioni formative e culturali coerenti e compatibili con il circostante giardino pubblico.</p>
	<p>- <i>impedire saldature lineari, ivi compresi i muri di recinzione o altre barriere visive, di sistemi insediativi storicamente distinti e non realizzare nuovi insediamenti che possono competere gerarchicamente e visivamente con gli aggregati storici o compromettere i varchi visuali;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nel Piano Operativo non sono presenti previsioni volte a determinare saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti o tali da compromettere i varchi visuali individuati dal Piano Strutturale nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p> <p>Il Nuovo Centro della città in corso di progettazione e realizzazione lungo il tracciato tramviario - in un contesto urbano connotato in prevalenza da edifici residenziali multipiano di modesta qualità estetica e costruttiva - si situa a sensibile distanza dai tessuti tardo-ottocenteschi costituenti le più risalenti aggregazioni di tipo urbano di Scandicci (zona Piazza Matteotti / Via Roma). Queste ultime peraltro non possono essere considerate alla stregua di borghi/nuclei storici di alto valore iconografico e/o estetico-percettivo.</p>
	<p>- <i>ridefinire i margini urbani e garantire la qualità degli adiacenti spazi non edificati quale elemento di mediazione, anche visiva, fra insediamento e intorno rurale;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 120 ("Verde e altre aree private prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti"), punto 2; - art. 136 ("Aree periurbane o residuali di ricomposizione morfologica"), punto 2; - art. 137 ("Aree di margine e/o intercluse prevalentemente ad uso agricolo"), punto 2 - art. 139 ("Aree ad uso agricolo di pertinenza di complessi edilizi o nuclei storici"), punto 2.

	<p>- <i>migliorare la qualità edilizia recuperando gli elementi che determinano frammentazione, dissonanza di tinte e materiali, incoerente succedersi di tipi edilizi diversi;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione - oltre che con le previsioni relative alle aree RQ di riqualificazione insediativa - mediante le discipline contenute nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (disposizioni già peraltro presenti nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 75 ("Ridefinizione architettonica dell'edificato nelle aree centrali in rapporto allo spazio pubblico"); - art. 76 ("Riconversione funzionale e ridefinizione morfologica di tessuti produttivi in contesti insediativi prevalentemente residenziali"); - art. 77 ("Riqualificazione morfologica e riequilibrio insediativo di tessuti produttivi"). <p>Riguardo al superamento delle dissonanze e del degrado correlato alla presenza di singoli edifici incongrui o impropriamente alterati si segnala altresì la disciplina contenuta nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (disposizioni già peraltro presenti nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 99 ("Classe 6 - Edifici o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale"); - art. 108 ("Classe 15 - Edifici privi di interesse architettonico ed incompatibili con il contesto insediativo). <p>Per le aree individuate dal Piano Strutturale nella tav. Pae 2 "Aree gravemente compromesse o degradate - Ipotesi di individuazione validata dalla Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 22 della 'Disciplina del Piano' del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale" sono inoltre dettate specifiche disposizioni volte al miglioramento della qualità edilizia dell'edificato di recente origine, sia sotto il profilo estetico che prestazionale (Allegato 'B' alle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo, art. 6).</p>
	<p>- <i>favorire la delocalizzazione delle funzioni che determinano degrado;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 167 ("Attività e forme di utilizzazione in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal Piano Operativo"), punto 3.

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<p>- <i>incentivare gli interventi indirizzati al miglioramento del risparmio energetico per i fabbricati esistenti nei nuclei storici, quale misura alternativa e/o complementare all'inserimento delle fonti energetiche rinnovabili, da attuarsi con modalità paesaggisticamente compatibili;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 92 ("Classificazione del patrimonio edilizio / Contenuti e finalità"), punto 10; - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 96 ("Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico"), punto 6; - art. 97 ("Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale"), punto 6; - art. 98 ("Classe 5 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto al contesto urbano", punto 8; - art. 99 (Classe 6 - "Edifici o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale"), punto 8.
	<p>- <i>alla definizione delle soluzioni cromatiche esterne, anche mediante specifico "piano del colore e dei materiali";</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Anche in assenza di uno specifico "<i>piano del colore e dei materiali</i>" - strumento regolamentare di non agevole formulazione e gestione - la coerenza delle soluzioni cromatiche è comunque prescritta dal Piano Operativo per tutto l'edificato antecedente al 1940 costituente "componente identitaria del patrimonio territoriale" (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99 delle Norme per l'Attuazione).</p>
	<p>- <i>regolamentare la realizzazione di piscine ad uso privato anche al fine di assicurare la migliore integrazione paesaggistica.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (con minimo adattamento della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 134 ("Piscine e altre opere autonome a corredo degli edifici"), punto 3.

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi pubblici e privati.</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)", punto 8; - art. 119 ("Verde e spazi prevalentemente non edificati ad uso privato nel territorio urbanizzato"), punti 2 e 4.
<p>[3.a.4] <i>Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico e architettonico, ivi inclusa l'edilizia rurale di valore testimoniale</i></p>	<p>[3.b.3] <i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p> <p><i>Riconoscerne i caratteri morfologici, tipologici, architettonici e definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari, appartenenti alla consuetudine dei luoghi e incrementando il livello di qualità là dove sussistono situazioni di degrado;</i> - <i>assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d'uso e caratteri tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza;</i> - <i>garantire il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la realizzazione di garages, tettoie, recinzioni e schermature, la sistemazione della viabilità di servizio e l'impianto di vegetazione arborea, al fine di evitare rilevanti cesure con il territorio agricolo.</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.3, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Tutto il patrimonio edilizio antecedente al 1940, compresa l'edilizia rurale tradizionale, è riconosciuto dallo Statuto del Territorio del Piano Strutturale di Scandicci come "componente identitaria del patrimonio territoriale".</p> <p>Il Piano Operativo - confermando e integrando la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico - suddivide tale "componente identitaria" in n. 6 classi di edifici, differenziate in ragione del diverso grado di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. A ciascuna classe di edifici è dedicato un articolo delle Norme per l'Attuazione contenente una dettagliata disciplina tecnica (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99) che garantisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici del costruito; - la compatibilità delle destinazioni d'uso ammesse con i caratteri tipologici degli edifici e delle relative aree di pertinenza; - la regolamentazione degli interventi consentiti nelle aree pertinenziali, assicurandone il corretto uso. <p>Si veda al riguardo anche la disciplina contenuta negli artt. 112, 118, 131, 132, 133, 134 e 135.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>incentivare gli interventi indirizzati al miglioramento del risparmio energetico per i fabbricati esistenti, quale misura alternativa e/o complementare all'inserimento delle fonti energetiche rinnovabili.</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.3, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 92 ("Classificazione del patrimonio edilizio / Contenuti e finalità"), punto 10; - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 96 ("Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico"), punto 6; - art. 97 ("Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale"), punto 6; - art. 98 ("Classe 5 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto al contesto urbano", punto 8; - art. 99 (Classe 6 - "Edifici o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale"), punto 8.
<p>[3.a.5] <i>conservare i caratteri morfologici, tipologici, architettonici delle ville e i relativi giardini/parchi nelle loro configurazioni storiche, nonché le relative aree di pertinenza paesaggistica.</i></p> <p>[3.a.6] <i>Conservare le relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica e la campagna.</i></p> <p>[3.a.7] <i>Conservare integralmente i parchi e i giardini storici.</i></p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p> <p>[3.b.4] <i>Riconoscere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>i caratteri morfologici, tipologici, architettonici che contraddistinguono gli edifici e i complessi monumentali di valore storico-paesaggistico, ville, relativi parchi e giardini storici;</i> - <i>l'ambito di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale) da intendersi quali aree fortemente interrelate al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale;</i> - <i>il sistema delle relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica e la campagna.</i> 	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua e riconosce, nella tav. Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" in scala 1:10.000, il sistema delle relazioni (gerarchiche, funzionali, percettive) tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica e campagna, con particolare riferimento all'individuazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli edifici e i complessi monumentali di valore storico-paesaggistico, delle ville, e dei relativi parchi e giardini storici; - dell'ambito di pertinenza paesaggistica (intorno territoriale), da intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo e storicamente su quello funzionale. <p>Le ville storiche con relativi parchi e giardini, e tutti gli altri edifici e complessi monumentali di valore storico-paesaggistico, sono puntualmente identificati e riconosciuti dal Piano Strutturale come "componenti identitarie del patrimonio territoriale".</p> <p>Il Piano Operativo - confermando e integrando la disciplina già contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico - riserva specifiche disposizioni volte alla tutela dei caratteri morfologici, tipologici e architettonici che qualificano i beni in questione e i relativi ambiti di pertinenza paesaggistica (si vedano in particolare gli artt. 57, 58, 61, 63, 94 e 95 delle Norme per l'Attuazione).</p>

	<p>[3.b.5] <i>Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</i></p>	
<p>- <i>orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la riconoscibilità delle relazioni tra ville padronali, case coloniche, viabilità storica e la campagna e la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici delle ville, dei parchi, orti/giardini, degli altri manufatti ad esse legati (limonaie e altri annessi di valore storici, cappelle);</i></p>	<p>Le due direttive di cui trattasi sono espressamente recepite nell'art. 16, punto 7.4, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad esse è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 118 ("Verde privato soggetto a tutela nel territorio urbanizzato"), punto 3; - art. 140 ("Verde privato soggetto a tutela nel territorio rurale"), punto 3. 	
<p>- <i>orientare, nell'intorno territoriale delle ville, gli interventi che interessano i manufatti, le opere di valore storico, le aree agricole e boschive, verso la conservazione dei caratteri di matrice storica.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.4, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Per quanto riguarda le proprietà pubbliche, la manutenzione del giardino circostante il Castello dell'Acciaio rientra tra le attività permanenti dei competenti settori dell'Amm./ne Comunale.</p>	
<p>- <i>assicurare la manutenzione dei parchi e dei giardini storici ai fini di un corretto uso pubblico;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.4, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 7. 	
<p>- <i>incentivare gli interventi indirizzati al miglioramento del risparmio energetico per i fabbricati esistenti, quale misura alternativa e/o complementare all'inserimento delle fonti energetiche rinnovabili;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.4, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (con minimo adattamento della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 134 ("Piscine e altre opere autonome a corredo degli edifici"), punto 3. 	

	<p>- <i>la definizione delle soluzioni cromatiche esterne, anche mediante specifico "piano del colore e dei materiali".</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.4, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 5; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 5; - art. 96 ("Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico"), punto 5; - art. 97 ("Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale"), punto 5; - art. 98 ("Classe 5 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto al contesto urbano", punto 7; - art. 99 ("Classe 6 - Edifici o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale"), punto 7. <p>Anche in assenza di uno specifico "<i>piano del colore e dei materiali</i>" - strumento regolamentare di non agevole formulazione e gestione - la coerenza delle soluzioni cromatiche è comunque prescritta dal Piano Operativo per tutto l'edificato antecedente al 1940 costituente "componente identitaria del patrimonio territoriale" (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99 delle Norme per l'Attuazione).</p>
	<p>- <i>regolare le nuove recinzioni, con particolare riferimento al territorio rurale, garantendo l'intervisibilità e il passaggio della piccola fauna al fine di mantenere l'ecosistema, evitando altresì l'impiego di fondazioni continue.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.4, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 135 ("Recinzioni"), punto 6.
	<p>- <i>limitare la realizzazione di manufatti temporanei ad uso agricolo compresi quelli per l'agricoltura amatoriale ad eccezione di quelli strettamente necessari all'impresa agricola.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.4, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data puntuale applicazione - articolata in ragione delle caratteristiche dei diversi ambiti territoriali in cui è ripartito il territorio rurale - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 127 ("Manufatti agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni agricole"), punto 9; - art. 129 ("Manufatti aziendali leggeri (temporanei o semi-permanenti)", punto 1.5.

<p>[3.a.8] Tutelare il patrimonio archeologico</p>	<p>[3.b.6] Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riconoscere e tutelare le eventuali relazioni esistenti, anche in considerazione della loro percezione visiva, tra il patrimonio archeologico e i complessi e i manufatti di valore storico-architettonico espressione dell'evoluzione storica del territorio caratterizzante il contesto paesaggistico; - tutelare i potenziali siti archeologici al fine di preservarne l'integrità. 	<p>Le due direttive sono espressamente recepite nell'art. 16, punto 7.5, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad esse è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 47 ("Aree con evidenze archeologiche"), punto 4.
<p>[3.a.9] Garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia non compromettano gli elementi strutturanti il paesaggio, concorrano alla qualificazione del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di integrazione paesaggistica</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p> <p>[3.b.7] Riconoscere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i margini degli insediamenti, nonché i loro caratteri paesaggistici, quale limite percepibile dell'insediamento urbano rispetto al territorio rurale e naturale; - le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei luoghi; - le aree di massima visibilità, intese quali aree di forte rilevanza visiva rispetto ai valori individuati all'interno della scheda; - le zone di compromissione relative ad interventi non correttamente inseriti nel contesto ed a eventuali elementi di disturbo delle visuali. <p>[3.b.8] Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nelle tavv. Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" e Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p> <p>Nella tav. Pae 2 "Aree gravemente compromesse o degradate - proposta di individuazione", in scala 1:10.000, il Piano Strutturale individua specifiche zone di compromissione relative ad addizioni ed espansioni edilizie non correttamente inserite nel contesto, talora comportanti disturbo delle visuali. La correlata disciplina è volta alla complessiva riqualificazione del sistema insediativo mediante interventi di riconfigurazione architettonica ispirati a criteri di integrazione paesaggistica, aventi come obiettivo primario la caratterizzazione del paesaggio urbano e la qualificazione dello spazio pubblico.</p>

	<p>- <i>limitare i processi di urbanizzazione incentivando interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e impedendo saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.6, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Le previsioni del Piano Operativo finalizzate alla realizzazione di interventi di integrazione insediativa e/o di riqualificazione urbanistica e architettonica riguardano porzioni di territorio già urbanizzate, senza interessare in alcun modo le parti dell'area di vincolo ricadenti nel territorio rurale.</p>
	<p>- <i>garantire la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.6, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nell'area di vincolo non sono tuttavia presenti margini urbani storicizzati.</p>
	<p>- <i>contrastare le espansioni abitative in discontinuità con l'urbanizzazione di completamento ed evitare lo sfrangiamento del tessuto urbano attraverso il recupero della forma compiuta dei fronti urbani, prestando particolare attenzione agli assi di ingresso;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.6, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo non contiene previsioni di espansioni abitative in discontinuità con l'urbanizzazione di completamento (espansioni peraltro vietate dall'art. 4 della L.R. 65/2014). Gli interventi previsti nelle aree di trasformazione (TR) e di riqualificazione (RQ) degli assetti insediativi interni al perimetro del territorio urbanizzato perseguono espressamente la definizione e qualificazione della forma urbana, in particolare lungo l'asse di ingresso alla città costituito dal tracciato tramviario.</p>
	<p>- <i>mantenere nelle pianure le aree verdi con ruolo di filtro tra l'edificato (produttivo-residenziale) e le emergenze storiche;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.6, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Le aree verdi di pianura capaci di svolgere, per dimensione e localizzazione, un ruolo di filtro tra l'edificato residenziale e produttivo di recente origine e le emergenze storiche presenti sul territorio sono oggetto di valorizzazione da parte del Piano Operativo. Si segnala in particolare la disciplina relativa all'area di trasformazione TR 04c (Nuovo centro della città e parco urbano attrezzato / zone nn. 3 (parte) 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del Programma Direttore) finalizzata alla creazione di un parco urbano di valenza metropolitana (circa 11 ettari di superficie) in ampliamento del giardino pubblico che circonda il Castello dell'Acciaiole.</p>
	<p>- <i>limitare all'interno delle aree di massima visibilità, trasformazioni morfologiche ed edilizie, prevedendo, per quelle ammissibili, una valutazione dell'impatto visivo;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.6, delle Norme del Piano Strutturale. Le aree di massima visibilità sono altresì identificate nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p> <p>Il Piano Operativo non prevede trasformazioni morfologiche ed edilizie in tali aree, fatta eccezione per il piccolo intervento previsto nell'area di riqualificazione RQ 13b (Mosciano / Ex Casa del Fascio - Riconversione funzionale) per il quale sono dettate specifiche prescrizioni per la qualificazione paesaggistica dell'intervento, il cui progetto deve essere altresì corredato da specifica documentazione per la valutazione dell'impatto visivo potenzialmente generato dal piccolo ampliamento consentito.</p>

	<p>- <i>non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e verso i nuclei storici, con particolare attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei percorsi di accesso, assicurando la tutela dei varchi visuali ineditati esistenti, contrastando altresì interventi edilizi che possono ostacolare la fruizione visiva;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.6, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nel Piano Operativo non sono presenti previsioni suscettibili di determinare compromissioni della qualità estetico-percettiva delle visuali verso i nuclei storici presenti sulla collina percepibili dagli spazi pubblici presenti all'epoca di apposizione del vincolo e/o dai tracciati viari storicizzati. I varchi visuali ineditati individuati dal Piano Strutturale nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" sono salvaguardati.</p>
	<p>- <i>assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, dimensione, partitura, allineamento ed orientamento con il tessuto consolidato e si rapportino con le modalità insediative storiche e con i segni significativi del paesaggio;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.6, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Per gli interventi previsti nell'area di vincolo - in particolare nelle aree di trasformazione (TR) o di riqualificazione (RQ) degli assetti insediativi - il Piano Operativo detta specifiche disposizioni finalizzate ad un qualitativo inserimento paesaggistico delle realizzazioni (si vedano al riguardo le relative 'schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'Allegato 'A' alle Norme per l'Attuazione). Gli interventi devono in generale concorrere alla qualificazione del sistema insediativo, assicurare una elevata qualità architettonica e ispirarsi a criteri di integrazione paesaggistica. I nuovi edifici devono armonizzarsi per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto.</p> <p>Si segnala in particolare il Nuovo Centro della città in corso di progettazione e realizzazione lungo il tracciato tramviario - in un contesto urbano connotato in prevalenza da edifici residenziali multipiano di modesta qualità estetica e costruttiva - espressamente riconosciuto dalla scheda di vincolo come elemento di valore della struttura antropica del paesaggio, concorrente a contrastare la diffusione di modelli insediativi centro-periferici ed a rafforzare e qualificare al contrario il carattere policentrico del sistema insediativo della piana Firenze-Prato-Pistoia.</p>
	<p>- <i>garantire qualità insediativa anche attraverso un'articolazione equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi compresi quelli di fruizione collettiva;</i></p>	<p>Le due direttive sono espressamente recepite nell'art. 18, punto 6.2 delle Norme del Piano Strutturale.</p>
	<p>- <i>orientare gli interventi di trasformazione verso la qualificazione dell'immagine della città e degli elementi strutturanti il paesaggio, assicurando altresì la qualità architettonica;</i></p>	<p>Tutta la pianificazione operativa del Comune di Scandicci degli ultimi decenni - PRG 1991, Programma Direttore per il Nuovo Centro (c.d. "Piano Rogers"), R.U. 2007, R.U. 2013 - è orientata alla qualificazione dell'immagine della città, alla valorizzazione e vitalizzazione dello spazio pubblico, all'incremento della qualità insediativa, alla tutela dei valori paesaggistici presenti sul territorio. Le previsioni del Piano Operativo si pongono in piena continuità con tali indirizzi strategici.</p>
	<p>- <i>restituire qualità paesaggistica agli elementi insediativi incongrui;</i></p>	<p>Le due direttive di cui trattasi sono espressamente recepite nell'art. 16, punto 7.6, delle Norme del Piano Strutturale.</p>

	<p>- <i>promuovere processi di riqualificazione/sostituzione del patrimonio edilizio esistente di scarsa qualità orientando gli interventi in aree già urbanizzate;</i></p>	<p>Ad esse è data applicazione mediante le discipline di riqualificazione insediativa contenute nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (disposizioni già peraltro presenti nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 75 ("Ridefinizione architettonica dell'edificato nelle aree centrali in rapporto allo spazio pubblico"); - art. 76 ("Riconversione funzionale e ridefinizione morfologica di tessuti produttivi in contesti insediativi prevalentemente residenziali"); - art. 77 ("Riqualificazione morfologica e riequilibrio insediativo di tessuti produttivi"). <p>Riguardo al superamento del degrado correlato alla presenza di singoli edifici incongrui si rinvia altresì alla disciplina contenuta nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (disposizioni già peraltro presenti nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 107 ("Classe 14 - Edifici privi di interesse architettonico ed incompatibili con il contesto rurale") - art. 108 ("Classe 15 - Edifici privi di interesse architettonico ed incompatibili con il contesto insediativo).
	<p>- <i>impedire saldature lineari, ivi compresi i muri di recinzione o altre barriere visive, di sistemi insediativi storicamente distinti e non realizzare nuovi insediamenti che possono competere gerarchicamente e visivamente con gli aggregati storici contigui o compromettere i varchi visuali.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.6, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nel Piano Operativo non sono presenti previsioni volte a determinare saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti o tali da compromettere i varchi visuali individuati dal Piano Strutturale nella tav. Pae 6 "<i>Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo</i>" in scala 1:10.000.</p> <p>Il Nuovo Centro della città in corso di progettazione e realizzazione lungo il tracciato tramviario - in un contesto urbano connotato in prevalenza da edifici residenziali multipiano di modesta qualità estetica e costruttiva - si situa a sensibile distanza dai tessuti tardo-ottocenteschi costituenti le più risalenti aggregazioni di tipo urbano di Scandicci (zona Piazza Matteotti / Via Roma). Queste ultime peraltro non possono essere considerate alla stregua di borghi/nuclei storici di alto valore iconografico e/o estetico-percettivo.</p>

<p>[3.a.10] Conservare e valorizzare i percorsi della viabilità storica, quali elementi di connessione tra insediamenti, beni culturali, ed il territorio aperto (con particolare riferimento ai loro caratteri strutturali/tipologici, alle opere d'arte, alle dotazioni vegetazionali, che tendono a qualificare l'identità e la riconoscibilità dei percorsi stessi).</p> <p><u>Nota:</u> L'obiettivo 3.a.10 è espressamente recepito dal Piano Operativo agli artt. 49 ("Tracciati viari fondativi") e 50 ("Strade vicinali") delle Norme per l'Attuazione.</p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p>	
	<p>[3.b.9] Riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri strutturali/tipologici (gerarchie, giacitura) le opere d'arte (quali muri di contenimento, ponticelli, ...) e le dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale quali elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio.</p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" in scala 1:10.000.</p> <p>Tali elementi - con la denominazione "tracciati viari fondativi" - sono riconosciuti dal Piano Strutturale, unitamente alle relative caratterizzazioni strutturali/tipologiche, come "componenti identitarie del patrimonio territoriale".</p> <p>Alla direttiva è altresì data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 49 ("Tracciati viari fondativi"), punto 3; - art. 50 ("Strade vicinali"), punto 3; - art. 72 ("Itinerari di interesse storico-culturale") punto 2.
	<p>[3.b.10] Riconoscere tra le viabilità contemporanee e le infrastrutture quelle che rappresentano elementi di connessione paesaggistica rilevanti;</p>	<p>Nel territorio comunale di Scandicci non sono riconoscibili viabilità contemporanee e infrastrutture che rappresentano elementi di connessione paesaggistica rilevanti.</p>
	<p>[3.b.11] Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione carburante; 	<p>Le due direttive di cui trattasi sono espressamente recepite nell'art. 16, punto 7.7, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad esse è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale, le relazioni storiche funzionali tra i tracciati, le emergenze architettoniche/insediative da essi connessi (pievi, ville, corti, monasteri, borghi, ...) e i luoghi aperti; 	<ul style="list-style-type: none"> - art. 49 ("Tracciati viari fondativi"), punto 5. <p>Per i tracciati indicati dalla direttiva il Piano Operativo disciplina espressamente gli interventi di eventuale adeguamento. Per le parti di tali tracciati ricadenti nell'area di vincolo il Piano Operativo non contiene indicazioni in ordine alla sussistenza di adeguate condizioni per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione dei carburanti, ovvero per ampliamenti degli impianti esistenti.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali, poderali e campestri, i sentieri;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.7, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione - relativamente alle strade vicinali ed a tracciati di particolare interesse culturale - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 50 ("Strade vicinali"), punto 4; - art. 72 ("Itinerari di interesse storico-culturale") punto 2. <p>L'Amm./ne Comunale contribuisce altresì all'organizzazione di iniziative di valorizzazione comprendenti attività culturali e didattiche di varia natura come passeggiate guidate, percorsi in mountain bike, osservazione degli animali, itinerari con degustazione di prodotti eno-gastronomici, incontri di astronomia.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>nelle aree di viabilità storica e/o panoramica limitare l'altezza delle strutture di sostegno dei corpi illuminanti.</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.7, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori"), punto 6.

<p>[3.a.11] <i>Mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale costituito da appezzamenti con impianti di oliveti tradizionali, sistemazioni di versante sulle pendici collinari alternate a macchie boscate ben definite, elementi naturali lineari (filari di alberi e siepi), salvaguardandone le relazioni storicamente consolidate di tipo funzionale e percettivo con gli insediamenti storici.</i></p> <p>[3.a.12] <i>Gestire correttamente le trasformazioni del paesaggio agrario e tutelare gli assetti figurativi di quello tradizionale, mantenendo e recuperando le aree terrazzate e le isole di coltivi.</i></p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p> <p>[3.b.12] <i>Riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano paesaggistico, la struttura profonda del paesaggio agrario quale esito dell'interazione tra caratteri idrogeomorfologici, insediativi e colturali, alla quale sono associate forme e modalità di gestione agricola. Con particolare riferimento a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la maglia agraria letta rispetto alla sua dimensione, alla rete della viabilità poderale e interpoderale, al grado di infrastrutturazione ecologica di valenza paesaggistica (siepi, filari, alberi isolati, formazioni vegetali di corredo);</i> - <i>le sistemazioni idraulico-agrarie (cigionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi, ...), con particolare riferimento a quelle ancora funzionanti;</i> 	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nelle tavv. Pae 4 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica/ambientale", Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica", Pt 1 "Patrimonio territoriale: carta di sintesi degli elementi valoriali emergenti" e Pt 3 "Patrimonio territoriale: componenti identitarie", in scala 1:10.000.</p>
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamenti, sia sul piano morfologico-percettivo che su quello funzionale;</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>gli assetti colturali.</i> 	
	<p><i>[3.b.13] Riconoscere, all'interno delle superfici boscate, le isole di coltivo, i pascoli, i prati e i pascoli arborati non assimilabili a bosco.</i></p>	
	<p><i>[3.b.14] Individuare le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari tradizionali (struttura profonda del paesaggio agrario di impianto tradizionale e pastorale di interesse storico).</i></p>	
	<p><i>[3.b.15] Riconoscere le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse dagli strumenti per lo sviluppo rurale a livello comunitario.</i></p>	<p>Nel territorio comunale di Scandicci non sono presenti formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse dagli strumenti per lo sviluppo rurale a livello comunitario.</p>
	<p><i>[3.b.16] Riconoscere il patrimonio edilizio rurale sparso o aggregato di valore storico, tipologico e architettonico.</i></p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" in scala 1:10.000.</p> <p>Tutto il patrimonio edilizio antecedente al 1940, compresa l'edilizia rurale tradizionale, è riconosciuto dal Piano Strutturale come "componente identitaria del patrimonio territoriale".</p> <p>Il Piano Operativo - confermando e integrando la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico - suddivide tale patrimonio in n. 6 classi di edifici, differenziate in ragione del diverso grado di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. A ciascuna classe di edifici è dedicato un articolo delle Norme per l'Attuazione contenente una dettagliata disciplina tecnica (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99).</p>
	<p><i>[3.b.17] Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>promuovere e incentivare le attività agricole, quali pratiche di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale;</i> 	<p>Le cinque direttive di cui trattasi sono espressamente recepite nell'art. 16, punto 7.8, delle Norme del Piano Strutturale</p> <p>Ad esse è data applicazione - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 2.
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>definire gli interventi di conservazione e miglioramento del paesaggio e dell'ambiente rurale finalizzati al mantenimento dei caratteri di valore paesaggistico espressi dall'area di vincolo, da attuarsi anche nell'ambito dei PAPMAA (Programma aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale);</i> 	

	<p>- <i>conservare gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale (la struttura profonda del paesaggio agrario di impianto tradizionale e di interesse storico);</i></p>	
	<p>- <i>mantenere e/o incentivare, nei contesti storicamente caratterizzati da varietà culturale e dalla presenza di mosaici agricoli, il grado di diversificazione culturale e paesaggistica esistente;</i></p>	
	<p>- <i>incentivare il mantenimento delle colture tradizionali con particolare riferimento alle superfici ad oliveto in modo da salvaguardare l'assetto figurativo del paesaggio agrario;</i></p>	
	<p>- <i>evitare che la monofunzionalizzazione di tipo turistico di edifici, aggregati e nuclei rurali inclusi i consistenti contesti agrari comporti l'allontanamento delle comunità locali dai luoghi pubblici o fruizione pubblica del paesaggio;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.8, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>La sua applicazione in termini concreti implica l'adozione di politiche multisettoriali che esulano dalle specifiche competenze pianificatorie comunali. In ogni caso la disciplina contenuta nel Piano Operativo risulta complessivamente coerente con la direttiva di cui trattasi e comunque il territorio comunale di Scandicci non è soggetto a pressioni turistiche suscettibili di determinare l'allontanamento delle comunità locali dai luoghi pubblici o fruizione pubblica del paesaggio.</p>
	<p>- <i>gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento della relazione spaziale funzionale e percettiva tra insediamento (piccolo nucleo di crinale o di poggio, villa-fattoria, ...) e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale e la conservazione dell'impianto tipologico e architettonico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.8, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 8; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 8; - art. 96 ("Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 97 ("Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale"), punto 7; - art. 132 ("Aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza agricola"), punto 8; - art. 133 ("Autorimesse e locali interrati o seminterrati"), punto 4; - art. 140 ("Verde privato soggetto a tutela nel territorio rurale") punto 3.

	<p>- <i>mantenere in presenza di un resede originario la caratteristica unità tipologica, conservando i manufatti accessori di valore storico-architettonico;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.8, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 8; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 8; - art. 96 ("Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 97 ("Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale"), punto 7; - art. 132 ("Aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza agricola"), punto 8; - art. 133 ("Autorimesse e locali interrati o seminterrati"), punto 4; - art. 140 ("Verde privato soggetto a tutela nel territorio rurale") punto 3.
	<p>- <i>mantenere le sistemazioni idraulico-agrarie (ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, muri a secco, acquidocci, scoline, fossi, etc.);</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.8, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 2; - art. 124 ("Interventi di sistemazione ambientale"), punto 3.
	<p>- <i>pianificare la gestione naturalistica-ecologica delle aree boscate finalizzata alla conservazione delle emergenze vegetazionali e dei biotopi ed anche ad un uso sostenibile delle risorse, nonché alla difesa da cause avverse;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.8, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 9.
	<p>- <i>regolamentare la realizzazione di piscine ad uso privato anche al fine di assicurare la migliore integrazione paesaggistica;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.8, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (con minimo adattamento della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico)</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 134 ("Piscine e altre opere autonome a corredo degli edifici"), punto 3.

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<p>- <i>alla definizione delle soluzioni cromatiche esterne, anche mediante specifico "piano del colore e dei materiali".</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.8, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 5; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 5; - art. 96 ("Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico"), punto 5; - art. 97 ("Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale"), punto 5; - art. 98 ("Classe 5 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto al contesto urbano", punto 7; - art. 99 ("Classe 6 - Edifici o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale"), punto 7. <p>Anche in assenza di uno specifico "<i>piano del colore e dei materiali</i>" - strumento regolamentare di non agevole formulazione e gestione - la coerenza delle soluzioni cromatiche è comunque prescritta dal Piano Operativo per tutto l'edificato antecedente al 1940 costituente "componente identitaria del patrimonio territoriale" (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99, delle Norme per l'Attuazione).</p>
	<p>- <i>limitare la realizzazione di manufatti temporanei ad uso agricolo per l'agricoltura amatoriale nelle aree caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale e/o in contesti agricoli connotati da elevata fragilità visuale;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.8, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 127 ("Manufatti agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni agricole"), punto 9.
	<p>- <i>regolare le nuove recinzioni, con particolare riferimento al territorio rurale, garantendo l'intervisibilità e il passaggio della piccola fauna al fine di mantenere l'ecosistema, evitando altresì l'impiego di fondazioni continue.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 7.8, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 135 ("Recinzioni"), punto 6.

ELEMENTI DELLA PERCEZIONE		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p>[4.a.1] Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono da e verso la collina.</p> <p>[4.a.2] Conservare l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei borghi/nuclei e delle emergenze storiche e architettoniche di alto valore iconografico, l'integrità percettiva degli scenari da essi percepiti e delle visuali panoramiche che riguardano tale insediamento.</p> <p>[4.a.3] Conservare i punti di sosta di interesse panoramico accessibili al pubblico.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p>
	<p>[4.b.1] Individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i tracciati, i principali punti di vista (belvedere) e le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta intervisibilità) connotati da un elevato valore estetico percettivo, nonché i varchi visuali verso le emergenze valoriali riconosciute dalla scheda di vincolo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - i punti di vista (belvedere) di interesse panoramico accessibili al pubblico presenti lungo il sistema viario della collina e all'interno degli insediamenti. 	
	<p>[4.b.2] Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - salvaguardare e valorizzare i tracciati e le visuali panoramiche che si aprono dai punti di belvedere accessibili al pubblico; 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 8.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo non contiene previsioni che possano recare pregiudizio alle visuali che si aprono dai tracciati panoramici e dai punti di vista qualificati presenti nell'area di vincolo.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - impedire saldature lineari, ivi compresi i muri di recinzione o altre barriere visive, di sistemi insediativi storicamente distinti e non realizzare nuovi insediamenti che possono competere gerarchicamente e visivamente con gli aggregati storici o compromettere i varchi visuali; 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 8.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nel Piano Operativo non sono presenti previsioni volte a determinare saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti o tali da compromettere i varchi visuali individuati dal Piano Strutturale nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p> <p>Il Nuovo Centro della città in corso di progettazione e realizzazione lungo il tracciato tramviario - in un contesto urbano connotato in prevalenza da edifici residenziali multipiano di modesta qualità estetica e costruttiva - si situa a sensibile distanza dai tessuti tardo-ottocenteschi costituenti le più risalenti aggregazioni di tipo urbano di Scandicci (zona Piazza Matteotti / Via Roma). Queste ultime peraltro non possono essere considerate alla stregua di borghi/nuclei storici di alto valore iconografico e/o estetico-percettivo.</p>

	<p>- <i>salvaguardare i punti d'ingresso ai centri abitati, le prospettive verso emergenze architettoniche o naturali, con l'indirizzo di una giusta valorizzazione di queste visuali, anche con la creazione di adeguati punti di sosta;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 8.1 delle Norme del Piano Strutturale. Gli elementi indicati sono individuati nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p> <p>Il Piano Operativo non contiene previsioni che possano recare pregiudizio alle prospettive e alle visuali qualificate verso borghi/nuclei e/o emergenze storiche e architettoniche di alto valore iconografico presenti nell'area di vincolo, in particolare nei versanti collinari.</p>
	<p>- <i>pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, ...) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori; anche utilizzando manufatti tecnologici quali antenne, apparati telefonici, ripetitori e supporti vari dal design accurato, favorendo soluzioni innovative;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 8.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <p>- art. 91 ("Impianti e/o installazioni di radiocomunicazione"), punto 3.</p>
	<p>- <i>evitare, nei tratti di viabilità panoramica, la previsione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante di grande scala e delle strutture commerciali-ristorative di complemento agli impianti;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 8.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo non contiene previsioni di nuovi impianti di distribuzione di carburante nei tratti di viabilità panoramica presenti nell'area di vincolo.</p>
	<p>- <i>prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 8.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Gli interventi di integrazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi previsti dal Piano Operativo - anche in ragione delle disposizioni dettate per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi previsti in aree di trasformazione (TR), di riqualificazione (RQ) o di completamento (CP) (vedi successivo punto 2 / Recepimento prescrizioni d'uso) - non sono suscettibili di produrre effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici.</p>
	<p>- <i>regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di non introdurre ulteriori elementi di degrado, privilegiandone la localizzazione in aree destinate ad attività produttive e attraverso interventi che prevedano soluzioni progettuali paesaggisticamente integrate;</i></p> <p>- <i>privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva, e la loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo.</i></p>	<p>Le due direttive sono espressamente recepite nell'art. 16, punto 8.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>La disciplina del Piano Operativo riferita ai depositi a cielo libero (art. 158 - "Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione") prevede espressamente adeguate opere di mitigazione degli effetti visuali e di integrazione paesaggistica, e recepisce altresì integralmente le prescrizioni 3.c.22 e 4.c.3 della scheda di vincolo.</p> <p>Le aree destinabili a nuovi depositi sono di minima entità e collocate in contesti marginali, con impatto visivo pressoché nullo.</p>

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<p>- <i>pianificare il contenimento dell'illuminazione notturna al fine di non compromettere la naturale percezione del paesaggio;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 8.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori"), punto 6.
	<p>- <i>regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e verso (i centri e nuclei storici, le principali emergenze, le colline e la campagna);</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 8.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>L'applicazione della direttiva in questione esula dalle competenze comunali, in quanto per norma statale solo le regioni possono individuare le 'aree non idonee' alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le disposizioni regionali relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Scandicci sono recepite dal Piano Operativo all'art. 156.</p> <p>Nella normativa tecnica del Piano Operativo è comunque privilegiata l'installazione di tali impianti sulle coperture degli edifici produttivi (vedi artt. 114, 115, 116 e 117).</p>
	<p>- <i>prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi pubblici e privati;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 8.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)", punto 8; - art. 119 ("Verde e spazi prevalentemente non edificati ad uso privato nel territorio urbanizzato"), punti 2 e 4.
	<p>- <i>assicurare il decoro di tutti gli spazi esterni.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 16, punto 8.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Trattasi di indicazione generica, non specificamente pertinente con i contenuti degli strumenti di pianificazione. Ad essa è comunque data applicazione - in termini generali - nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 111 ("Disciplina del territorio urbanizzato / Contenuti e finalità"), punto 5.

2. RECEPIMENTO PRESCRIZIONI D'USO

Le prescrizioni d'uso contenute nella Sezione 4 della scheda riferita al vincolo di cui trattasi - in quanto disposizioni conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti - sono espressamente e puntualmente recepite dal Piano Operativo.

A tale recepimento è espressamente dedicato l'art. 3 della "Disciplina dei beni paesaggistici" (Allegato 'B' alle Norme per l'Attuazione).

La prevalenza delle tali prescrizioni d'uso del PIT/PPR su eventuali disposizioni o previsioni difformi contenute nel Piano Operativo è inoltre espressamente attestata nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione:

- art. 46 - "Disciplina delle componenti identitarie del patrimonio territoriale / Contenuti e finalità"
- art. 66 - "Discipline speciali / Contenuti e finalità"
- art. 78 - "Disciplina delle infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale / Contenuti e finalità"
- art. 92 - "Classificazione del patrimonio edilizio / Contenuti e finalità" (cfr. punto 11)
- art. 111 - "Disciplina del territorio urbanizzato / Contenuti e finalità"
- art. 121 - "Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità"
- art. 141 - "Aree a prevalente funzione agricola"
- art. 146 - "Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva"
- art. 149 - "Aree per usi specialistici / Contenuti e finalità"

Singole prescrizioni d'uso sono inoltre espressamente recepite, in quanto pertinenti, nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico), con effetto esteso all'intero territorio comunale:

- art. 34 - "Reticolo idrografico superficiale" / *prescrizioni [1c.1] [2.c.1] [2.c.2]*
- art. 49 - "Tracciati viari fondativi" / *prescrizione [3.c.14]*
- art. 55 - "Ambiti perifluviali" / *prescrizioni [1c.1] [2.c.1] [2.c.2]*
- art. 57 - "Pertinenze paesistiche" / *prescrizioni [3.c.1] [3.c.8]*
- art. 58 - "Parchi storici e giardini formali" / *prescrizioni [3.c.1] [3.c.8]*
- art. 70 - "Vegetazione ripariale" / *prescrizioni [1c.1] [2.c.1] [2.c.2]*
- art. 72 - "Itinerari di interesse storico-culturale" / *prescrizione [3.c.14]*
- art. 79 - "Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori" / *prescrizioni [4.c.2] [4.c.5]*
- art. 86 - "Aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)" / *prescrizioni [3.c.1] [4.c.2]*
- art. 94 - "Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico" / *prescrizioni [3.c.1] [3.c.2] [3.c.6] [3.c.8] [3.c.9] [3.c.16] [3.c.19]*
- art. 95 - "Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico" / *prescrizioni [3.c.1] [3.c.2] [3.c.6] [3.c.8] [3.c.9] [3.c.16] [3.c.19]*
- art. 96 - "Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico" / *prescrizioni [3.c.1] [3.c.2] [3.c.6] [3.c.7] [3.c.9] [3.c.19]*
- art. 97 - "Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territ. di origine rurale" / *prescriz. [3.c.1][3.c.2][3.c.6][3.c.7][3.c.9] [3.c.19]*
- art. 98 - "Classe 5 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto al contesto urbano" / *prescrizioni [3.c.1] [3.c.2] [3.c.6] [3.c.9] [3.c.19]*
- art. 99 - "Classe 6 - Edifici o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale" / *prescrizioni [3.c.1] [3.c.2] [3.c.6] [3.c.9] [3.c.19]*
- art. 123 - "Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale" / *prescrizione [3.c.15]*

- art. 124 - "Interventi di sistemazione ambientale" / *prescrizione* [3.c.15]
- art. 125 - "Manufatti aziendali durevoli semi-permanenti e annessi agricoli stabili" / *prescrizioni* [3.c.5] [3.c.18] [3.c.20]
- art. 126 - "Annessi agricoli 'fuori parametro'" / *prescrizioni* [3.c.5] [3.c.18]
- art. 127 - "Manufatti agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni agricole" / *prescrizioni* [3.c.5] [3.c.12]
- art. 128 - "Serre" / *prescrizione* [3.c.12]
- art. 129 - "Manufatti aziendali leggeri (temporanei o semi-permanenti)" / *prescrizione* [3.c.12]
- art. 133 - "Autorimesse e locali interrati o seminterrati" / *prescrizioni* [3.c.7] [3.c.10] [3.c.21]
- art. 134 - "Piscine e altre opere autonome a corredo degli edifici" / *prescrizione* [3.c.3]
- art. 158 - "Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione" / *prescrizioni* [3.c.22] [4.c.3]

Specifiche disposizioni derivanti da direttive e prescrizioni d'uso del PIT/PPR sono inoltre dettate dal Piano Operativo per gli interventi previsti nelle seguenti aree di trasformazione (TR), di riqualificazione (RQ) o di completamento (CP) degli assetti insediativi:

- TR 01b* - Via Allende / integrazione residenziale
- TR 03b - Villa Costanza / integrazione residenziale e funzioni complementari
- TR 04a* - Nuovo centro della città (zona n. 1 del Programma Direttore)
- TR 04b* - Nuovo centro della città (zona n. 2 del Programma Direttore)
- TR 04c - Nuovo centro della città e parco urbano attrezzato / zone nn. 3 (parte) 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del Programma Direttore
- TR 04cbis* - Nuovo centro della città / zona n. 3 (parte) del Programma Direttore
- TR 04d - Viale Aldo Moro / insediamenti multifunzionali e verde pubblico attrezzato
- TR 04e - Via Vivaldi - Via dell'Acciaiole / insediamenti residenziali
- TR 05c - Via di Casellina (pressi cavalcavia) / nuovo stabilimento produttivo
- RQ 01c - Istituto di Istruzione Superiore 'Sasseti-Peruzzi' / riconversione funzionale di area con plesso scolastico
- RQ 02c - Area ex Superal / riorganizzazione di insediamento commerciale e integrazione residenziale
- RQ 02e - Piazza Togliatti / riconfigurazione e integrazione funzionale
- RQ 02f - Via V. Monti (ex distributore carburanti) / integrazione di tessuti urbani prevalentemente residenziali
- RQ 03b - Villa "La Lucciola"
- RQ 04b - Scuola media superiore 'L.B. Alberti' / riconversione funzionale di area con plesso scolastico
- RQ 04c* - Isolato Via Carducci - Via Francoforte sull'Oder / integrazione di tessuti urbani prevalentemente residenziali
- RQ 04d - Via Rialdoli - area ex-ENEL / riconversione funzionale di complesso specialistico
- RQ 04e - Scuola media inferiore 'E. Fermi' / riconversione funzionale di area con plesso scolastico
- RQ 05a* - Sede ARVAL Italia (Area ex fonderia "Le Cure") / ampliamento di edificio direzionale
- RQ 05b - Sede Gucci / riorganizzazione e ampliamento di insediamento produttivo e direzionale
- RQ 13b - Mosciano - ex Casa del Fascio / riconversione funzionale
- CP 03b - Piazza Kennedy / integrazione residenziale
- CP 10a - Via delle Prata (Rinaldi) / integrazione residenziale

D.M. 23.06.1967

Codice Regionale 9048104 / Codice Ministeriale 90047

“La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali, unite a ricordi storici, alle espressioni architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni, sia modeste che monumentali, documenti insostituibili della nostra vita nazionale, forma una serie di quadri naturali di compiuta bellezza godibili dall'intero percorso dell'Autostrada del Sole che l'attraversa.”

1. RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE

Le direttive contenute nella Sezione 4 della scheda riferita al vincolo di cui trattasi sono disposizioni 'di processo', rivolte alla fase di conformazione al PIT/PPR dei contenuti dei piani e programmi ad esso subordinati. Trattasi quindi di disposizioni non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti.

Tali direttive pertanto:

- e) per quanto riguarda gli adempimenti relativi ad identificazioni cartografiche, trovano riscontro in specifici elaborati dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale (tavv. Pae 1, Pae4, Pae 5 e Pae 6 in scala 1:10.000)
- f) per quanto riguarda gli aspetti normativi:
 - sono espressamente recepiti nelle Norme del Piano Strutturale (anch'esse non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti) e indirizzate al Piano Operativo per la relativa applicazione;
 - sono specificamente declinate e recepite (ovviamente nei limiti delle competenze pianificatorie comunali) ad integrazione della disciplina conformativa dei suoli e degli insediamenti contenuta nelle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo.

Il recepimento e l'applicazione delle direttive contenute nella Sezione 4 della scheda riferita al vincolo di cui trattasi sono dettagliatamente rendicontati nella tabella che segue:

STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
-	-	

STRUTTURA ECOSISTEMICA / AMBIENTALE		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p>[2.a.1] conservare il mosaico di agroecosistemi e boschi caratteristico dell'area di vincolo;</p> <p>[2.a.2] tutelare la vegetazione ripariale e l'integrità degli ecosistemi torrentizi intersecati dall'asse stradale;</p> <p>[2.a.3] ridurre l'effetto di barriera ecologica realizzato dall'asse stradale e mitigare l'impatto dell'asse stradale su aree umide di pianura e su habitat forestali appenninici;</p> <p>[2.a.4] conservare i valori naturalistici ed i caratteri costitutivi del sistema di Siti Natura 2000 ed ANPIL presenti nell'area buffer vincolata.</p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p>	
	<p>[2.b.1] Riconoscere/individuare e censire:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>gli elementi vegetali relittuali del paesaggio agrario (siepi, filari alberati, alberi camporili, boschetti, boschi ripariali, ecc.) al fine di migliorare i livelli di permeabilità ecologica diffusa del territorio, anche programmando interventi di loro nuova realizzazione;</i> 	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 4 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica/ambientale" in scala 1:10.000.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>le aree di territorio agricolo e forestale che contribuiscono ad assicurare le continuità biotiche;</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>i corridoi ecologici ancora esistenti e gli elementi del paesaggio agrario e forestale in grado di impedire la saldatura dell'urbanizzato (varchi ecologici).</i> 	
	<p>[2.b.2] Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>evitare l'impegno di suolo non edificato al di fuori del territorio urbanizzato, nonché l'impermeabilizzazione e la frammentazione del territorio agricolo;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 5.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo non contiene alcuna previsione comportante impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, men che meno nella fascia di territorio interessata dal D.M. 23.06.1967.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>programmare azioni di mitigazione sull'effetto barriera e sulla frammentazione ecologica realizzata dall'asse stradale;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 5.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>L'applicazione della direttiva non rientra nelle specifiche competenze comunali. La disciplina del Piano Operativo volta al rafforzamento della rete ecologica comunale (REC) - si vedano in particolare l'art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori" e l'art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard") - offre comunque contributi utili alla mitigazione dell'effetto barriera e della frammentazione ecologica generata dall'infrastruttura autostradale.</p>

	<p>- <i>programmare una gestione selvicolturale di tipo naturalistico finalizzata alla conservazione degli ecosistemi forestali, delle emergenze vegetazionali, nonché alla difesa da incendi e fitopatologie;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 5.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 9.
	<p>- <i>garantire una gestione idraulica compatibile con la conservazione delle formazioni ripariali e con la tutela degli ecosistemi torrentizi;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 5.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"), punto 4; - art. 55 ("Ambiti perifluviali"), punto 3; - art. 70 ("Vegetazione ripariale"), punto 2.
	<p>- <i>incentivare il mantenimento/recupero degli agroecosistemi;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 5.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>La disciplina del territorio rurale contenuta nel Piano Operativo (Titolo IX delle Norme per l'Attuazione), elaborata nel puntuale rispetto delle disposizioni della L.R. 65/2014 e del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, contribuisce complessivamente - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - al mantenimento e/o al recupero degli agroecosistemi, in particolare con le disposizioni contenute nell'art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale") e nell'art. 124 ("Interventi di sistemazione ambientale").</p>
	<p>- <i>mantenere le aree agricole di pianura, il reticolo idrografico e le piccole aree umide;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 5.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"), punti 4 e 5; <p>Nelle limitate porzioni di area vincolata identificabili come "aree agricole di pianura" (fascia pedecollinare in sinistra idrografica del torrente Vingone posta in prossimità dell'abitato di Rinaldi) non è previsto dal Piano Operativo alcun intervento modificativo dello stato dei luoghi e dei valori paesaggistici consolidati.</p> <p>Nella porzione di area vincolata ricadente nel territorio comunale di Scandicci non sono presenti aree umide.</p>

	<p>- <i>regolare le nuove recinzioni, con particolare riferimento al territorio rurale, garantendo l'intervisibilità e il passaggio della piccola fauna al fine di mantenere l'ecosistema del comparto, evitando altresì l'impiego di fondazioni continue;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 5.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none">- art. 135 ("Recinzioni"), punto 6.
	<p>- <i>facilitare e promuovere l'eliminazione di specie infestanti aliene quali l'<i>Ailanthus altissima</i>, in accordo con la normativa regionale.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 5.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none">- art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori"), punto 6;- art. 84 ("Aree a destinazione pubblica ricadenti in parchi di interesse sovracomunale"), punto 3;- art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard / attrezzature pubbliche e di interesse comune"), punto 8;- art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 9;- art. 124 ("Interventi di sistemazione ambientale"), punto 3.

STRUTTURA ANTROPICA		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p><i>[3.a.1] tutelare gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale.</i></p> <p><u>Nota:</u> L'obiettivo 3.a.1 è espressamente recepito dal Piano Operativo agli artt. 121 ("Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità") e 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale") delle Norme per l'Attuazione.</p>	<p><i>[3.b.1] Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a riconoscere, anche sulla base delle indicazioni del Piano paesaggistico, la struttura consolidata del paesaggio agrario, con particolare riferimento a:</i></p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua la struttura consolidata del paesaggio agrario tradizionale nelle tavv. Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" e Pt 1 "Patrimonio territoriale: carta di sintesi degli elementi valoriali emergenti", in scala 1:10.000, con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari tradizionali; - all'edilizia rurale tradizionale, riconosciuta dallo Statuto del Territorio del Piano Strutturale - come tutto il patrimonio edilizio antecedente al 1940 - come "componente identitaria del patrimonio territoriale" <p>Il Piano Operativo - confermando e integrando la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico - suddivide la "componente identitaria" costituita dal patrimonio edilizio antecedente al 1940 in n. 6 classi di edifici, differenziate in ragione del diverso grado di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. A ciascuna classe di edifici è dedicato un articolo delle Norme per l'Attuazione contenente una dettagliata disciplina tecnica (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>le relazioni storicamente consolidate tra paesaggio agrario e insediamento, sia sul piano morfologico-percettivo che su quello funzionale;</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>il patrimonio edilizio rurale sparso o aggregato di valore storico, architettonico identitario;</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>le aree caratterizzate dalla permanenza di assetti agrari tradizionali.</i> 	
	<p><i>[3.b.2] Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>gestire le trasformazioni edilizie assicurando il mantenimento della relazione spaziale funzionale e percettiva tra il patrimonio rurale sparso e paesaggio agrario circostante, storicamente strutturante il contesto territoriale, e la conservazione dell'impianto tipologico e architettonico, l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti con la tipologia storica di riferimento;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Alla direttiva è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 8; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 96 ("Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico"), punto 6; - art. 97 ("Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale"), punto 6; - art. 132 ("Aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza agricola"), punto 8; - art. 133 ("Autorimesse e locali interrati o seminterrati"), punto 4; - art. 140 ("Verde privato soggetto a tutela nel territorio rurale"), punto 3.

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>mantenere e/o incentivare, nei contesti storicamente caratterizzati da varietà colturale e dalla presenza di mosaici agricoli, il grado di diversificazione colturale e paesaggistica esistente;</i> - <i>conservare gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale;</i> - <i>incentivare il mantenimento delle colture tradizionali con particolare riferimento alle superfici ad oliveto;</i> - <i>incentivare interventi di recupero degli incolti a fini produttivi agricolo-forestali;</i> 	<p>Le quattro direttive di cui trattasi sono espressamente recepite nell'art. 17, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad esse è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 2.
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>promuovere ed incentivare il recupero e la conservazione dei manufatti di valore storico e testimoniale connessi alle attività agricole tradizionali opifici, lavatoi, etc.;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 131 ("Patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale"), punto 4. <p>Per quanto riguarda nello specifico i manufatti accessori, la direttiva trova applicazione nella disciplina dell'art. 109 ("Volumi secondari") delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo, a conferma delle disposizioni già contenute nel previgente Regolamento Urbanistico.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>limitare la realizzazione di manufatti temporanei ad uso agricolo per l'agricoltura amatoriale nelle aree caratterizzate da assetti figurativi propri del paesaggio agrario tradizionale;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 127 ("Manufatti agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni agricole"), punto 9.

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>escludere le tipologie prefabbricate prive di adeguata qualità architettonica, con specifico riferimento alle tamponature esterne.</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 6.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 11; - art. 125 ("Manufatti aziendali durevoli semi-permanenti e annessi agricoli stabili"), punto 2; - art. 126 ("Annessi agricoli fuori parametro"), punto 6.
<p><i>[3.a.2] garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia non compromettano la leggibilità dei quadri naturali godibili dall'intero percorso dell'Autostrada del Sole e i valori da essi espressi assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di integrazione paesaggistica</i></p> <p><u>Nota:</u> L'obiettivo 3.a.2 è espressamente recepito dal Piano Operativo agli artt. 83 ("Aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse sovracomunale") e 119 ("Verde e spazi prevalentemente non edificati ad uso privato nel territorio urbanizzato") delle Norme per l'Attuazione.</p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p>	
	<p><i>[3.b.3] Riconoscere:</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>i margini degli insediamenti, sulla base delle indicazioni del Piano Paesaggistico, quali limite percepibile rispetto al territorio contermina;</i> 	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nelle tavv. Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" e Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines), le emergenze storico-architettoniche e quelle naturalistiche apprezzabili lungo l'intero percorso dell'Autostrada del Sole;</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>le zone di compromissione relative ad interventi non correttamente inseriti nel contesto ed a eventuali elementi di disturbo delle visuali.</i> 	<p>Nella tav. Pae 2 "Aree gravemente compromesse o degradate - proposta di individuazione", in scala 1:10.000, il Piano Strutturale individua specifiche zone di compromissione, relative ad insediamenti produttivi in genere di scarsa qualità architettonica e disposti in maniera disarticolata sul territorio, nonché ad interventi non correttamente inseriti nel contesto, talora costituenti elementi di disturbo delle visuali dal tracciato autostradale.</p>
<p><i>[3.b.4] Definire strategie, misure e regole / discipline volte a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>limitare i processi di urbanizzazione al di fuori del territorio urbanizzato, anche incentivando interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 6.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo non contiene alcuna previsione comportante processi di urbanizzazione al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, men che meno nella fascia di territorio interessata dal D.M. 23.06.1967.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali verso i borghi, i castelli, le case isolate disseminate sulle colline circostanti il tracciato autostradale, le emergenze storico-architettoniche e quelle naturalistiche, assicurando il mantenimento dei varchi visuali inedificati esistenti verso tali emergenze, contrastando interventi che possono ostacolare la fruizione visiva;</i> - <i>assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma, dimensione, partitura, allineamento ed orientamento con il tessuto consolidato e si rapportino con le modalità insediative storiche e con i segni significativi del paesaggio;</i> 	<p>Le due direttive sono espressamente recepite nell'art. 17, punto 6.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Per gli interventi previsti nell'area di vincolo - in particolare nelle aree di trasformazione (TR) o di riqualificazione (RQ) degli assetti insediativi - il Piano Operativo detta specifiche disposizioni finalizzate ad un qualitativo inserimento paesaggistico delle realizzazioni (si vedano al riguardo le relative 'schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'Allegato 'A' alle Norme per l'Attuazione). Gli interventi devono in generale concorrere alla qualificazione del sistema insediativo, assicurare una elevata qualità architettonica e ispirarsi a criteri di integrazione paesaggistica. I nuovi edifici devono armonizzarsi per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto, valorizzando i fronti che fiancheggiano l'infrastruttura autostradale, senza compromettere la leggibilità dei quadri naturali da essa percepibili.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>incentivare gli interventi indirizzati al miglioramento del risparmio energetico per i fabbricati esistenti, quale misura alternativa e/o complementare all'inserimento delle fonti energetiche rinnovabili;</i> - <i>migliorare la transizione tra paesaggio urbano e territorio aperto;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 6.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 92 ("Classificazione del patrimonio edilizio / Contenuti e finalità"), punto 10; - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 96 ("Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico"), punto 6; - art. 97 ("Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale"), punto 6; - art. 98 ("Classe 5 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto al contesto urbano", punto 8; - art. 99 ("Edifici o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale"), punto 8. <p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 6.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione con le disposizioni complessivamente contenute nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 120 ("Verde e altre aree private prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti"); - art. 136 ("Aree periurbane o residuali di ricomposizione morfologica"); - art. 137 ("Aree di margine e/o intercluse a prevalente uso agricolo").

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>tutelare le aree di crinale rispetto a nuovi interventi edificatori ed infrastrutturali;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 6.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 2; - art. 125 ("Manufatti aziendali durevoli semi-permanenti e annessi agricoli stabili"), punto 3.6; - art. 126 ("Annessi agricoli fuori parametro"), punto 8.
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>assicurare il corretto uso delle aree pertinenziali, disciplinando la realizzazione di garages, tettoie, recinzioni, schermature, sistemazioni della viabilità di servizio, impianti di vegetazione arborea, garantendo il mantenimento delle relazioni spaziali, funzionali e percettive che caratterizzano i vari contesti paesaggistici;</i> - <i>individuare zone di compromissione relative a espansioni non correttamente inserite nel contesto e a elementi di disturbo delle visuali dall'asse autostradale, orientando gli interventi al recupero dell'immagine storica;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 6.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 112 ("Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati"), punto 6; - art. 113 ("Tessuti consolidati prevalentemente residenziali ed edifici sparsi di recente origine"), punto 6; - art. 114 ("Tessuti produttivi di tipo promiscuo"), punto 5; - art. 115 ("Tessuti produttivi saturi"), punto 5; - art. 119 ("Verde e spazi prevalentemente non edificati ad uso privato nel territorio urbanizzato"), punti 2 e 4; - art. 132 ("Aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza agricola"), punto 8; - art. 133 ("Autorimesse e locali interrati o seminterrati"), punti 2 e 4. <p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 6.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nella tav. Pae 2 "Aree gravemente compromesse o degradate - proposta di individuazione", in scala 1:10.000, il Piano Strutturale individua specifiche zone di compromissione, relative ad insediamenti produttivi in genere di scarsa qualità architettonica e disposti in maniera disarticolata sul territorio, nonché ad interventi non correttamente inseriti nel contesto, talora costituenti elementi di disturbo delle visuali dal tracciato autostradale. Non essendo obiettivamente conseguibile il recupero dell'immagine storica, la correlata disciplina è volta alla complessiva riqualificazione paesaggistica degli insediamenti ricadenti nell'area vincolata e alla caratterizzazione qualitativa del paesaggio urbano nei contesti maggiormente degradati.</p>

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<p>- <i>evitare, nei varchi visuali esistenti, la previsione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante di grande scala e delle strutture commerciali-ristorative di complemento agli impianti;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 6.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nel tratto autostradale ricadente nel territorio comunale di Scandicci il Piano Operativo non contiene alcuna previsione riguardante impianti per la distribuzione di carburante.</p>
	<p>- <i>prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi pubblici e privati.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 6.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 83 ("Aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse sovracomunale"), punto 2; - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard / attrezzature pubbliche e di interesse comune"), punto 8; - art. 119 ("Verde e spazi prevalentemente non edificati ad uso privato nel territorio urbanizzato"), punti 2 e 4.

ELEMENTI DELLA PERCEZIONE		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p>[4.a.1] <i>salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono dell'Autostrada del Sole verso le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali e verso il paesaggio silvano arricchito da borghi o emergenze o semplici costruzioni rurali, che rappresentano documenti insostituibili della nostra vita nazionale.</i></p> <p><u>Nota:</u> L'obiettivo 4.a.1 è espressamente recepito dal Piano Operativo all'art. 121 ("Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità") delle Norme per l'Attuazione.</p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p>	
	<p>[4.b.1] <i>Riconoscere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>i tratti di autostrada interessati da visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico-percettivo;</i> - <i>i tratti del percorso autostradale caratterizzati dalla presenza di ostacoli visivi che limitano e/o dequalificano e/o impediscono (gallerie, barriere antirumore) la qualità percettiva delle visuali.</i> 	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p>
	<p>[4.b.2] <i>Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</i></p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono lungo la viabilità;</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>definire la tipologia delle barriere e degli altri sistemi antirumore mantenendo libere le visuali verso i contesti collinari di pregio paesaggistico privilegiando le nuove soluzioni tecnologiche che dovessero rendersi disponibile;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>L'applicazione della direttiva esula tuttavia dalle specifiche competenze comunali.</p>

	<p>- <i>migliorare la qualità percettiva dell'area di vincolo evitando usi impropri che possano indurre effetti di marginalizzazione e degrado e garantendo interventi volti al corretto inserimento dei guard-rail (materiali e tipologia);</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>La disciplina del Piano Operativo riferita ai depositi a cielo libero (art. 158 - "Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione") prevede espressamente adeguate opere di mitigazione degli effetti visuali e di integrazione paesaggistica, e recepisce altresì integralmente la prescrizione 4.c.4 della scheda di vincolo. Le aree destinabili a nuovi depositi sono di minima entità e collocate in contesti marginali, con impatto visivo pressoché nullo.</p> <p>Gli interventi volti al corretto inserimento paesaggistico dei guard-rail autostradali esulano dalle competenze pianificatorie comunali.</p>
	<p>- <i>assicurare il mantenimento delle relazioni spaziali, figurali e percettive, tra le molteplici componenti insediative dei contesti paesaggistici, in particolare nelle aree collinari;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data complessiva applicazione nella disciplina del territorio rurale contenuta nel Titolo IX delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente Titolo X della normativa del previgente Regolamento Urbanistico). Espresso richiamo alla direttiva di cui trattasi è inserito al punto 2 dell'art. 121 ("Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità").</p>
	<p>- <i>pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva,...) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e assicurando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori; anche utilizzando manufatti tecnologici quali antenne, apparati telefonici, ripetitori e supporti vari dal design accurato, favorendo soluzioni innovative;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <p>- art. 91 ("Impianti e/o installazioni di radiocomunicazione"), punto 2.</p>
	<p>- <i>prevedere opere volte all'attenuazione/integrazione degli effetti negativi sulla percezione dei contesti panoramici indotti da interventi edilizi e/o infrastrutturali;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>L'applicazione della direttiva esula tuttavia dalle specifiche competenze comunali.</p>
	<p>- <i>privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione visiva e la loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>La disciplina del Piano Operativo riferita ai depositi a cielo libero (art. 158 - "Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione") prevede espressamente adeguate opere di mitigazione degli effetti visuali e di integrazione paesaggistica, e recepisce altresì integralmente la prescrizione 4.c.4 della scheda di vincolo.</p>

	<p>- <i>assicurare il decoro di tutti gli spazi esterni.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 17, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Trattasi di indicazione generica, non specificamente pertinente con i contenuti degli strumenti di pianificazione. Ad essa è comunque data applicazione - in termini generali - nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <p>- art. 111 ("Disciplina del territorio urbanizzato / Contenuti e finalità"), punto 5.</p>
--	--	---

2. RECEPIMENTO PRESCRIZIONI D'USO

Le prescrizioni d'uso contenute nella Sezione 4 della scheda riferita al vincolo di cui trattasi - in quanto disposizioni conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti - sono espressamente e puntualmente recepite dal Piano Operativo.

A tale recepimento è espressamente dedicato l'art. 4 della "*Disciplina dei beni paesaggistici*" (Allegato 'B' alle Norme per l'Attuazione).

La prevalenza delle tali prescrizioni d'uso del PIT/PPR su eventuali disposizioni o previsioni difformi contenute nel Piano Operativo è inoltre espressamente attestata nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione:

- art. 46 - "Disciplina delle componenti identitarie del patrimonio territoriale" / Contenuti e finalità"
- art. 66 - "Discipline speciali / Contenuti e finalità"
- art. 78 - "Disciplina delle infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale / Contenuti e finalità"
- art. 92 - "Classificazione del patrimonio edilizio / Contenuti e finalità" (cfr. punto 11)
- art. 111 - "Disciplina del territorio urbanizzato / Contenuti e finalità"
- art. 121 - "Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità"
- art. 141 - "Aree a prevalente funzione agricola"
- art. 146 - "Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva"
- art. 149 - "Aree per usi specialistici / Contenuti e finalità"

Singole prescrizioni d'uso sono inoltre espressamente recepite, in quanto pertinenti, nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico), con effetto esteso all'intero territorio comunale:

- art. 34 - "Reticolo idrografico superficiale" / *prescrizioni [2.c.1] [2.c.3]*
- art. 55 - "Ambiti perifluviali / *prescrizioni [2.c.1] [2.c.3]*
- art. 70 - "Vegetazione ripariale" / *prescrizioni [2.c.3]*
- art. 79 - "Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori" / *prescrizioni [4.c.1] [4.c.5] [4.c.7]*
- art. 83 - "Aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse sovracomunale" / *prescrizione [4.c.7]*
- art. 86 - "Aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)" / *prescrizione [4.c.1]*

- art. 91 - "Impianti e/o installazioni di radiocomunicazione" / *prescrizione [4.c.7]*
- art. 94 - "Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico" / *prescrizione [3.c.3]*
- art. 95 - "Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico" / *prescrizione [3.c.3]*
- art. 96 - "Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico" / *prescrizioni [3.c.2] [3.c.3]*
- art. 97 - "Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale" / *prescrizioni [3.c.2] [3.c.3]*
- art. 112 - "Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati" / *prescrizione [3.c.6]*
- art. 114 - "Tessuti produttivi di tipo promiscuo" / *prescrizione [4.c.1]*
- art. 115 - "Tessuti produttivi saturi" / *prescrizione [4.c.1]*
- art. 116 - "Tessuti produttivi consolidati" / *prescrizione [4.c.1]*
- art. 117 - "Insediamenti produttivi di grande dimensione" / *prescrizione [4.c.1]*
- art. 121 - "Disciplina del Territorio rurale / Contenuti e finalità" / *prescrizione [4.c.7]*
- art. 123 - "Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale" / *prescrizione [3.c.1]*
- art. 124 - "Interventi di sistemazione ambientale" / *prescrizione [3.c.1]*
- art. 127 - "Manufatti agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni agricole" / *prescrizioni [3.c.4] [4.c.3]*
- art. 128 - "Serre / *prescrizioni [3.c.4] [4.c.3]*
- art. 129 - "Manufatti aziendali leggeri (temporanei o semi-permanenti)" / *prescrizioni [3.c.4] [4.c.3]*
- art. 131 - "Patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale" / *prescrizione [3.c.6]*
- art. 132 - "Aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza agricola" / *prescrizione [3.c.2]*
- art. 133 - "Autorimesse e locali interrati o seminterrati" / *prescrizione [3.c.2]*
- art. 158 - "Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione" / *prescrizione [4.c.4]*

Specifiche disposizioni derivanti da direttive e prescrizioni d'uso del PIT/PPR sono inoltre dettate dal Piano Operativo per gli interventi previsti nelle seguenti aree di trasformazione (TR) o di riqualificazione (RQ) degli assetti insediativi:

- TR 04c - Nuovo centro della città e parco urbano attrezzato / zone nn. 3 (parte) 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del Programma Direttore
- TR 05c - Via di Casellina (pressi cavalcavia) / nuovo stabilimento produttivo
- TR 06b - Area commerciale di interesse regionale (ex C.D.R.)
- RQ 03b - Villa "La Lucciola"
- RQ 05a* - Sede ARVAL Italia (Area ex fonderia "Le Cure") / ampliamento di edificio direzionale
- RQ 05b - Sede Gucci / riorganizzazione e ampliamento di insediamento produttivo e direzionale
- RQ 06a - Area ex opificio conserviero "Zaccaria Rossi"
- RQ 06e - Hotel 'Marzia' / integrazione di struttura alberghiera

D.M. 22.04.1969

Codice Regionale 9048044 / Codice Ministeriale 90103

“La zona proposta per il vincolo ha notevole interesse pubblico perché costituisce il naturale punto di vista delle colline che dividono la vallata dell’Arno da quelle del torrente Pesa. Su tali alture rimangono, delle età trascorse, testimonianze notevoli sia dal punto di vista storico, sia architettonico, sia di ambiente paesistico inteso come risultante del millenario lavoro dell’uomo nell’ambiente naturale preesistente. L’ambiente paesaggistico è quello tipico del medio Valdarno con oliveti e vigne ed il tutto incorniciato da formazioni forestali di pino e di quercia.”

1. RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE

Le direttive contenute nella Sezione 4 della scheda riferita al vincolo di cui trattasi sono disposizioni 'di processo', rivolte alla fase di conformazione al PIT/PPR dei contenuti dei piani e programmi ad esso subordinati. Trattasi quindi di disposizioni non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti.

Tali direttive pertanto:

- g) per quanto riguarda gli adempimenti relativi ad identificazioni cartografiche, trovano riscontro in specifici elaborati dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale (tavv. Pae 1, Pae4, Pae 5 e Pae 6 in scala 1:10.000)
- h) per quanto riguarda gli aspetti normativi:
 - sono espressamente recepite nelle Norme del Piano Strutturale (anch'esse non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti) e indirizzate al Piano Operativo per la relativa applicazione;
 - sono specificamente declinate e recepite (ovviamente nei limiti delle competenze pianificatorie comunali) ad integrazione della disciplina conformativa dei suoli e degli insediamenti contenuta nelle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo.

Il recepimento e l'applicazione delle direttive contenute nella Sezione 4 della scheda riferita al vincolo di cui trattasi sono dettagliatamente rendicontati nella tabella che segue:

STRUTTURA IDROGEOMORFOLOGICA		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
-	-	

STRUTTURA ECOSISTEMICA / AMBIENTALE		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p><i>[2.a.1] Perseguire il mantenimento delle relittuali aree agricole;</i></p> <p><i>[2.a.2] Tutelare, anche attraverso interventi di riqualificazione e valorizzazione, il bosco/arbusteto di neoformazione su ex aree agricole in loc. Capannuccia;</i></p> <p><i>[2.a.3] Garantire ed eventualmente ripristinare la presenza degli elementi di naturalità interni o contermini agli insediamenti, quali aree verdi pubbliche e private anche al margine delle infrastrutture, formazioni arboree lineari o diffuse.</i></p> <p><u>Nota:</u> L'obiettivo 2.a.1 è espressamente recepito dal Piano Operativo all'art. 121 ("Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità") delle Norme per l'Attuazione. L'obiettivo 2.a.2 è espressamente recepito all'art. 137 ("Aree di margine e/o intercluse a prevalente uso agricolo").</p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p>	
	<p><i>[2.b.1] Identificare, riconoscere e tutelare le aree di territorio agricolo e forestale che contribuiscono ad assicurare le continuità biotiche.</i></p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 4 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica/ambientale" in scala 1:10.000.</p>
	<p><i>[2.b.2] Individuare e tutelare i corridoi ecologici ancora esistenti e gli elementi del paesaggio agrario e forestale in grado di impedire la saldatura dell'urbanizzato (varchi ecologici).</i></p>	<p>Per quanto riguarda le disposizioni di tutela e le indicazioni inerenti le dotazioni di verde pubblico e privato le direttive di cui trattasi sono espressamente recepite nell'art. 18, punti 5.1, 5.2 e 5.3, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad esse è data complessiva applicazione da parte del Piano Operativo mediante la disciplina contenuta nei Titolo IV, V, VI, VIII e IX delle Norme per l'Attuazione, ed in particolare nei seguenti articoli (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p>
	<p><i>[2.b.3] Individuare le aree verdi presenti all'interno degli insediamenti e ai margini degli stessi e favorire l'incremento delle dotazioni di verde pubblico e privato.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - art. 55 ("Ambiti perifluviali"); - art. 59 ("Boschi densi"); - art. 62 ("Ambiti di reperimento per l'istituzione di aree naturali protette regionali"); - art. 69 ("Aree boscate (boschi densi e boschi radi e cespugliati)"); - art. 70 ("Vegetazione ripariale"); - art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori"); - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)"); - art. 119 ("Verde e spazi prevalentemente non edificati ad uso privato nel territorio urbanizzato"); - art. 120 ("Verde e altre aree private prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti"); - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"); - art. 124 ("Interventi di sistemazione ambientale"); - art. 136 ("Aree periurbane o residuali di ricomposizione morfologica"); - art. 137 ("Aree di margine e/o intercluse prevalentemente ad uso agricolo"); - art. 141 ("Aree a prevalente funzione agricola").
	<p><i>[2.b.4] Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</i></p>	

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<p>- evitare l'impegno di suolo non edificato al di fuori del territorio urbanizzato e conservare eventuali aree agricole relittuali poste in continuità con la fascia pedecollinare;</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 5.4 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo non contiene alcuna previsione comportante impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato.</p> <p>Per quanto riguarda in particolare la porzione di territorio vincolata con D.M. 22.04.1969 le "aree agricole relittuali poste in continuità con la fascia pedecollinare" sono doverosamente collocate all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e sono assolutamente preservate da nuove previsioni comportanti impegno di suolo non edificato.</p>
	<p>- mantenere le relittuali attività agricole;</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 5.4 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 120 ("Verde e altre aree private prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti"), punto 2; - art. 136 ("Aree periurbane o residuali di ricomposizione morfologica"), punto 2; - art. 137 ("Aree di margine e/o intercluse prevalentemente ad uso agricolo"), punto 2; - art. 138 ("Aree ad uso agricolo di pertinenza di complessi edilizi o nuclei storici"), punto 2.
	<p>- favorire e promuovere l'eliminazione di specie infestanti aliene, tra le quali l'<i>Ailanthus altissima</i>, in accordo con la normativa regionale.</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 5.4 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori"), punto 6; - art. 84 ("Aree a destinazione pubblica ricadenti in parchi di interesse sovracomunale"), punto 3; - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard / attrezzature pubbliche e di interesse comune"), punto 8; - art. 119 ("Verde e spazi prevalentemente non edificati ad uso privato nel territorio urbanizzato"), punto 2; - art. 120 ("Verde e altre aree private prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti"), punto 2; - art. 136 ("Aree periurbane o residuali di ricomposizione morfologica"), punto 2; - art. 137 ("Aree di margine e/o intercluse prevalentemente ad uso agricolo"), punto 2. - art. 139 ("Aree ad uso agricolo di pertinenza di complessi edilizi o nuclei storici"), punto 2.

STRUTTURA ANTROPICA		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p>[3.a.1] Tutelare gli edifici e i manufatti di valore storico e architettonico.</p> <p>[3.a.2] Tutelare il residuo patrimonio rurale sparso o aggregato di valore storico-tipologico nonché le relazioni spaziali-funzionali con le aree e gli spazi pertinenziali</p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p>	
	<p>[3.b.1] Riconoscere il residuo patrimonio edilizio di valore storico, tipologico e architettonico, ivi incluso quello rurale sparso.</p>	<p>Tutto il patrimonio edilizio antecedente al 1940, compresa l'edilizia rurale tradizionale, è riconosciuto dallo Statuto del Territorio del Piano Strutturale come "componente identitaria del patrimonio territoriale" (vedi tav. Pt 3 "Componenti identitarie del patrimonio territoriale", in scala 1:10.000)</p> <p>Il Piano Operativo - confermando e integrando la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico - suddivide tale "componente identitaria" in n. 6 classi di edifici, differenziate in ragione del diverso grado di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. A ciascuna classe di edifici è dedicato un articolo delle Norme per l'Attuazione, contenente una dettagliata disciplina tecnica (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99).</p>
	<p>[3.b.2] Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p>	
	<p>- orientare le trasformazioni, compresa la manutenzione, verso la conservazione dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, storici e identitari, appartenenti alla consuetudine dei luoghi e incrementando il livello di qualità là dove sussistono situazioni di degrado;</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data puntuale applicazione nella disciplina contenuta negli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99 delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo, riferiti alle n. 6 classi di edifici costituenti "componente identitaria del patrimonio territoriale" (patrimonio edilizio antecedente al 1940, compresa l'edilizia rurale tradizionale).</p>
	<p>- assicurare la compatibilità tra forme del riuso, destinazioni d'uso e caratteri tipologici degli edifici e delle aree di pertinenza;</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data puntuale applicazione nella disciplina contenuta negli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99 delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo, riferiti alle n. 6 classi di edifici costituenti "componente identitaria del patrimonio territoriale" (patrimonio edilizio antecedente al 1940, compresa l'edilizia rurale tradizionale).</p>

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<p>- <i>incentivare gli interventi indirizzati al miglioramento del risparmio energetico per i fabbricati esistenti, quale misura alternativa e/o complementare all'inserimento delle fonti energetiche rinnovabili;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Alla direttiva è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 92 ("Classificazione del patrimonio edilizio / Contenuti e finalità"), punto 10; - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 96 ("Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico"), punto 6; - art. 97 ("Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale"), punto 6; - art. 98 ("Classe 5 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto al contesto urbano", punto 8; - art. 99 ("Classe 6 - Edifici o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale"), punto 8.
	<p>- <i>regolamentare la realizzazione di piscine ad uso privato anche al fine di assicurare la migliore integrazione paesaggistica;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>La porzione di territorio sottoposta al presente vincolo è caratterizzata in prevalenza da insediamenti a destinazione industriale/artigianale, con sporadica presenza di edifici residenziali provvisti di resede di pertinenza di idonee dimensioni. Ciò spiega la totale assenza di istanze edilizie per la realizzazione di piscine in questa fascia di territorio.</p> <p>La realizzazione di piscine ad uso privato è comunque accuratamente regolamentata dal Piano Operativo in tutto il territorio rurale per garantire un idoneo inserimento paesaggistico (vedi art. 134 delle Norme per l'Attuazione).</p>
	<p>- <i>mantenere gli elementi vegetazionali tipici, quali siepi e filari alberati;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 112 ("Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati"), punto 6; - art. 120 ("Verde e altre aree private prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti"), punto 2; - art. 136 ("Aree periurbane o residuali di ricomposizione morfologica"), punto 2; - art. 137 ("Aree di margine e/o intercluse prevalentemente ad uso agricolo"), punto 2. - art. 139 ("Aree ad uso agricolo di pertinenza di complessi edilizi o nuclei storici"), punto 2.

	<p>- <i>mantenere in presenza di un resede originario la caratteristica unità tipologica, conservando i manufatti accessori di valore storico-architettonico;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Pur scarseggiando nell'area di vincolo gli edifici e i manufatti di valore storico-architettonico o di interesse storico-testimoniale, alla direttiva è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 94 ("Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico"), punto 8; - art. 95 ("Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico"), punto 8; - art. 96 ("Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico"), punto 7; - art. 97 ("Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale"), punto 7; - art. 109 ("Volumi secondari"), punto 2; - art. 112 ("Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati"), punto 6.
	<p>- <i>alla definizione delle soluzioni cromatiche esterne, anche mediante specifico "piano del colore e dei materiali";</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nella porzione di territorio sottoposta al presente vincolo non sono presenti nuclei storici di particolare interesse per la cui tutela si renda necessaria l'adozione di uno specifico "<i>piano del colore e dei materiali</i>". La coerenza delle soluzioni cromatiche è comunque prescritta dal Piano Operativo per tutto l'edificato antecedente al 1940, riconosciuto dallo Statuto del Territorio del Piano Strutturale come "componente identitaria del patrimonio territoriale" (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99 delle Norme per l'Attuazione).</p>
	<p>- <i>limitare la realizzazione di manufatti temporanei ad uso agricolo compresi quelli per l'agricoltura amatoriale ad eccezione di quelli strettamente necessari all'impresa agricola;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>La porzione di territorio sottoposta al presente vincolo è per la quasi totalità costituita da territorio urbanizzato, con prevalenza di insediamenti a destinazione industriale/artigianale.</p> <p>Per quanto riguarda le limitate porzioni ricadenti nel territorio rurale, alla direttiva è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 127 ("Manufatti agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni agricole"), punto 9; - art. 136 ("Aree periurbane o residuali di ricomposizione morfologica"), punto 5; - art. 137 ("Aree di margine e/o intercluse prevalentemente ad uso agricolo"), punto 6; - art. 136 ("Aree ad uso agricolo di pertinenza di complessi edilizi o nuclei storici"), punto 5.

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>escludere le tipologie prefabbricate prive di adeguata qualità architettonica, con specifico riferimento alle tamponature esterne.</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.1 delle Norme del Piano Strutturale. Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 112 ("Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati"), punto 6; - art. 113 ("Tessuti consolidati prevalentemente residenziali ed edifici sparsi di recente origine"), punto 6; - art. 114 ("Tessuti produttivi di tipo promiscuo"), punto 5; - art. 115 ("Tessuti produttivi saturi"), punto 5; - art. 116 ("Tessuti produttivi consolidati"), punto 5; - art. 117 ("Insediamenti produttivi di grande dimensione"), punto 4; - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 11; - art. 125 ("Manufatti aziendali durevoli semi-permanenti e annessi agricoli stabili"), punto 1.2; - art. 126 ("Annessi agricoli fuori parametro"), punto 2.
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>regolare le nuove recinzioni, con particolare riferimento al territorio rurale, garantendo l'intervisibilità e il passaggio della piccola fauna al fine di mantenere l'ecosistema, evitando altresì l'impiego di fondazioni continue.</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.1 delle Norme del Piano Strutturale. La porzione di territorio sottoposta al presente vincolo è per la quasi totalità costituita da territorio urbanizzato, con prevalenza di insediamenti a destinazione industriale/artigianale. Per quanto riguarda le limitate porzioni ricadenti nel territorio rurale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 135 ("Recinzioni") delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo, nel quale sono dettate (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico) disposizioni a garanzia dell'intervisibilità e del passaggio della piccola fauna.</p>
<p>[3.a.3] <i>Garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia non compromettano gli elementi strutturanti il paesaggio, concorrano alla qualificazione del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e rappresentino progetti di integrazione paesaggistica.</i></p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p> <p>[3.b.3] <i>Riconoscere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei luoghi;</i> - <i>le zone di compromissione relative ad interventi non correttamente inseriti nel contesto ed a eventuali elementi di disturbo delle visuali;</i> 	<p>Nelle tavv. Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" e Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000 lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi strutturanti il paesaggio e le componenti espressive dell'identità dei luoghi, che mettono in evidenza le regole generative degli insediamenti.</p> <p>Nella tav. Pae 2 "Aree gravemente compromesse o degradate - Ipotesi di individuazione validata dalla Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 22 della 'Disciplina del Piano' del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale" in scala 1:10.000 del Piano Strutturale sono individuate specifiche zone di compromissione relative ad insediamenti produttivi di scarsa qualità architettonica, disposti in maniera disarticolata sul territorio e ad elementi di disturbo delle visuali verso la collina.</p>

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<p>- <i>i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines) da e verso le colline, con particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalla viabilità e dai punti di belvedere;</i></p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p>
	<p>[3.b.4] Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p>	
	<p>- <i>limitare i processi di urbanizzazione promuovendo la riqualificazione urbanistica e architettonica del costruito;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.2 delle Norme del Piano Strutturale. Le previsioni del Piano Operativo finalizzate alla realizzazione di interventi di integrazione insediativa e/o di riqualificazione urbanistica e architettonica riguardano porzioni di territorio già urbanizzate, senza interessare in alcun modo le parti dell'area di vincolo ricadenti nel territorio rurale.</p>
	<p>- <i>non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali verso la collina dagli spazi accessibili al pubblico, con particolare attenzione alla relativa salvaguardia e valorizzazione, assicurando la tutela dei varchi visuali ineditati verso le emergenze valoriali riconosciute dal Piano;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.2 delle Norme del Piano Strutturale. I varchi visuali ineditati da tutelare sono altresì individuati nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000. Il Piano Operativo non contiene previsioni suscettibili di recare compromissioni alla qualità estetico-percettiva delle visuali verso la collina dagli spazi accessibili al pubblico. E' semmai da segnalare il progetto, in corso di realizzazione, volto alla riqualificazione e valorizzazione della Via di Castelpulci come direttrice storica di accesso alla collina caratterizzata da elevata qualità estetico-percettiva.</p>
	<p>- <i>tutelare le caratteristiche tipologiche degli edifici legate alla tradizione dei luoghi;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.2 delle Norme del Piano Strutturale. La tutela delle caratteristiche tipologiche di tutto l'edificato antecedente al 1940 (identificato dal Piano Strutturale come "componente identitaria del patrimonio territoriale") è assicurata dal Piano Operativo nell'intero territorio comunale (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99 delle Norme per l'Attuazione).</p>
	<p>- <i>controllare le nuove installazioni impiantistiche nelle aree aperte;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.2 delle Norme del Piano Strutturale. La porzione di territorio sottoposta al presente vincolo è in gran parte costituita da territorio urbanizzato, con prevalenza di insediamenti a destinazione industriale/artigianale. Solo in adiacenza alla frazione di Capannuccia sono presenti parti qualificabili come 'aree aperte'. In ogni caso si evidenzia che per quanto riguarda la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili l'applicazione della direttiva in questione esula dalle competenze comunali, in quanto solo le regioni possono individuare le 'aree non idonee' allo scopo. Le disposizioni regionali relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Scandicci sono comunque recepite dal Piano Operativo all'art. 156.</p>

	<p>- restituire qualità paesaggistica agli elementi insediativi incongrui;</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.2 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Tutta la disciplina del Piano Operativo riferita al patrimonio edilizio esistente (Titolo VII delle Norme per l'Attuazione) contiene indicazioni e prescrizioni finalizzate alla qualificazione del sistema insediativo e all'eliminazione (o alla riconfigurazione paesaggisticamente compatibile) di consistenze incongrue. Riguardo all'area di vincolo di cui trattasi si segnalano in particolare le disposizioni contenute nei seguenti articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 106 ("Classe 13 - Edifici produttivi o specialistici privi di interesse architettonico o morfologico"); - art. 108 ("Classe 15 - Edifici privi di interesse architettonico ed incompatibili con il contesto insediativo"); - art. 109 ("Volumi secondari"); - art. 110 ("Edifici e manufatti a trasformabilità limitata"). <p>Per le "aree gravemente compromesse o degradate" individuate nella tav. Pae 2 del Piano Strutturale sono inoltre dettate dal Piano Operativo specifiche prescrizioni d'uso volte a riqualificare i tessuti residenziali e produttivi degli anni '60, '70 e '80 del XX secolo privi di qualità architettonica, testimoniale e/o prestazionale (Allegato 'B' alle Norme per l'Attuazione, art. 6).</p>
	<p>- garantire qualità insediativa anche attraverso un'articolazione equilibrata tra costruito e spazi aperti ivi compresi quelli di fruizione collettiva;</p> <p>- orientare gli interventi di trasformazione verso la qualificazione dell'immagine della città e degli elementi strutturanti il paesaggio, assicurando altresì la qualità architettonica;</p>	<p>Le due direttive sono espressamente recepite nell'art. 18, punto 6.2 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Tutta la pianificazione operativa del Comune di Scandicci degli ultimi decenni - PRG 1991, Programma Direttore per il Nuovo Centro (c.d. "Piano Rogers"), R.U. 2007, R.U. 2013 - è orientata alla qualificazione dell'immagine della città, alla valorizzazione e vitalizzazione dello spazio pubblico, all'incremento della qualità insediativa, alla tutela dei valori paesaggistici presenti sul territorio. Le previsioni del Piano Operativo si pongono in piena continuità con tali indirizzi strategici.</p>
	<p>- regolamentare l'inserimento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, privilegiandone l'eventuale installazione sulle coperture degli edifici produttivi, attraverso il ricorso a soluzioni progettuali integrate e escludendo il ricorso a superfici riflettenti;</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.2 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>L'applicazione della direttiva in questione esula dalle competenze comunali, in quanto solo le regioni possono individuare le 'aree non idonee' alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le disposizioni regionali relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Scandicci sono recepite dal Piano Operativo all'art. 156.</p> <p>Nelle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico) è comunque privilegiata l'installazione di tali impianti sulle coperture degli edifici produttivi, attraverso il ricorso a soluzioni progettuali integrate ed escludendo il ricorso a superfici riflettenti (vedi artt. 114, 115, 116 e 117).</p>
	<p>- Impedire saldature lineari, ivi compresi i muri di recinzione o altre barriere visive, di sistemi insediativi storicamente distinti e non realizzare nuovi insediamenti che possono competere gerarchicamente e visivamente con gli aggregati storici contigui o compromettere i varchi visuali.</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.2 delle Norme del Piano Strutturale. I varchi visuali da tutelare sono altresì individuati nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p> <p>Nel Piano Operativo non sono presenti previsioni volte a determinare saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti. Lungo la direttrice storica di Via Pisana risultano sempre leggibili e distinte le frazioni di Casellina/Piscetto, L'Olmo, Viottolone, Granatieri/Capannuccia.</p>

<p>[3.a.4]. Conservare e valorizzare i percorsi della viabilità storica, quali elementi di connessione tra insediamenti, beni culturali, ed il territorio aperto, (con particolare riferimento ai loro caratteri strutturali / tipologici, alle opere d'arte, alle dotazioni vegetazionali, che tendono a qualificare l'identità e la riconoscibilità dei percorsi stessi).</p> <p><u>Nota:</u> L'obiettivo 3.a.4 è espressamente recepito dal Piano Operativo agli artt. 49 ("Tracciati viari fondativi") e 50 ("Strade vicinali") delle Norme per l'Attuazione.</p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p>	
<p>[3.b.5] riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri strutturali/tipologici e le dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale quali elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio;</p>	<p>[3.b.5] riconoscere i percorsi della viabilità storica, i relativi caratteri strutturali/tipologici e le dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale quali elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio;</p>	<p>I percorsi della viabilità storica ("tracciati viari fondativi") sono puntualmente identificati dal Piano Strutturale (tav. Pt 3 in scala 1:10.000) e riconosciuti dallo Statuto del Territorio come "componenti identitarie del patrimonio territoriale".</p> <p>Gli obiettivi di conservazione e valorizzazione di tali percorsi sono altresì perseguiti dal Piano Operativo mediante le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 49 ("Tracciati viari fondativi"), punto 3; - art. 50 ("Strade vicinali"), punto 3; - art. 72 ("Itinerari di interesse storico-culturale"), punto 2.
<p>[3.b.6] riconoscere tra le viabilità contemporanee e le infrastrutture quelle che rappresentano elementi di connessione paesaggistica rilevanti;</p>	<p>[3.b.6] riconoscere tra le viabilità contemporanee e le infrastrutture quelle che rappresentano elementi di connessione paesaggistica rilevanti;</p>	<p>Nell'area di vincolo non sono riconoscibili viabilità contemporanee o infrastrutture che rappresentano elementi di connessione paesaggistica rilevanti.</p>
<p>[3.b.7] Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione carburante; 	<p>[3.b.7] Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - limitare, su tracciati di particolare visibilità e valore storico, gli interventi di adeguamento, circonvallazioni, innesti sul tracciato storico ecc., nonché la localizzazione di impianti di distribuzione carburante; 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.3 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 49 ("Tracciati viari fondativi"), punto 5.
<ul style="list-style-type: none"> - conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale; 	<ul style="list-style-type: none"> - conservare, anche per gli eventuali interventi di cui sopra, i caratteri strutturali/tipologici, le opere d'arte e i manufatti di corredo di valore storico-tradizionale; 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.3 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 49 ("Tracciati viari fondativi"), punto 5.
<ul style="list-style-type: none"> - valorizzare la viabilità minore (strade vicinali, poderali e i sentieri); 	<ul style="list-style-type: none"> - valorizzare la viabilità minore (strade vicinali, poderali e i sentieri); 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.3 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>La porzione di territorio sottoposta al presente vincolo è tuttavia in gran parte costituita da territorio urbanizzato, con prevalenza di insediamenti a destinazione industriale/artigianale.</p> <p>Non vi sono strade vicinali, poderali e/o sentieri suscettibili di 'valorizzazione' ai fini paesaggistici.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>nelle aree di viabilità storica e/o panoramica limitare l'altezza delle strutture di sostegno dei corpi illuminanti.</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 6.3 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>La disciplina del Piano Operativo riferita alle "aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori" (art. 79 delle Norme per l'Attuazione) specifica, al punto 6, che nella progettazione degli interventi "di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali e degli spazi accessori" le autorità preposte provvedono a "limitare l'altezza delle strutture di sostegno dei corpi illuminanti nei tratti di valenza panoramica dei tracciati viari fondativi di cui all'art. 49".</p>
--	---	--

ELEMENTI DELLA PERCEZIONE		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p>[4.a.1] <i>Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono verso la collina</i></p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:</i></p>	
	<p>[4.b.1] <i>Individuare i tracciati, i principali punti di vista e le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta intervisibilità) connotati da un elevato valore estetico percettivo, nonché i varchi visuali verso le emergenze valoriali riconosciute dalla scheda di vincolo.</i></p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p>
	<p>[4.b.2] <i>Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>mantenere le visuali panoramiche, evitando in particolare la realizzazione di qualsiasi barriera visiva che limiti tale percezione;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Le visuali panoramiche individuate nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" del Piano Strutturale sono integralmente salvaguardate dalle previsioni e prescrizioni del Piano Operativo.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>controllare e limitare lo sviluppo insediativo lungo Via Pisana e lungo Via di Castelpulci;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Lungo la Via Pisana e la Via di Castelpulci il Piano Operativo non colloca previsioni di sviluppo insediativo. Restano dunque pienamente salvaguardate le attuali visuali panoramiche che si aprono verso la collina da tali tracciati storici.</p>

	<p>- <i>pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e privilegiando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori; anche utilizzando manufatti tecnologici quali antenne, apparati telefonici, ripetitori e supporti vari dal design accurato, favorendo soluzioni innovative;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale. Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 91 ("Impianti e/o installazioni di radiocomunicazione"), punto 2.
	<p>- <i>pianificare il contenimento dell'illuminazione notturna al fine di non compromettere la percezione delle residuali visuali panoramiche;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale. Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> o art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori"), punto 6.
	<p>- <i>regolare la localizzazione e realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di minimizzare l'impatto visivo degli stessi e non interferire con le visuali da e verso (i centri e nuclei storici, le principali emergenze, le colline e la campagna);</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale. L'applicazione della direttiva in questione esula dalle competenze comunali, in quanto solo le regioni possono individuare le 'aree non idonee' alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le disposizioni regionali relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici nel territorio di Scandicci sono recepite dal Piano Operativo all'art. 156. Nelle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico) è comunque privilegiata l'installazione di tali impianti sulle coperture degli edifici produttivi, attraverso il ricorso a soluzioni progettuali integrate ed escludendo il ricorso a superfici riflettenti (vedi artt. 114, 115, 116 e 117).</p>
	<p>- <i>regolamentare la realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto al fine di non introdurre ulteriori elementi di degrado, privilegiandone la localizzazione in aree destinate ad attività produttive e attraverso interventi che prevedano soluzioni progettuali paesaggisticamente integrate;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale. Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 158 ("Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione"), punto 5.
	<p>- <i>privilegiare la riqualificazione paesaggistica dei depositi a cielo aperto esistenti, anche attraverso interventi di mitigazione, e la loro eventuale delocalizzazione se collocati in aree in stretta relazione visiva con i valori riconosciuti dalla scheda di vincolo.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale. La disciplina del Piano Operativo riferita ai depositi a cielo libero (art. 158 - "Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione") prevede espressamente adeguate opere di mitigazione degli effetti visuali e di integrazione paesaggistica, e recepisce altresì integralmente la prescrizione 4.c.3 della scheda di vincolo.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi pubblici e privati;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale. Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori"), punto 6; - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard / attrezzature pubbliche e di interesse comune"), punto 8; - art. 119 ("Verde e spazi prevalentemente non edificati ad uso privato nel territorio urbanizzato"), punto 2.
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>assicurare il decoro di tutti gli spazi esterni.</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 18, punto 7.1 delle Norme del Piano Strutturale. Trattasi di indicazione generica, non specificamente pertinente con i contenuti degli strumenti di pianificazione. Ad essa è comunque data applicazione - in termini generali - nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 111 ("Disciplina del territorio urbanizzato / Contenuti e finalità"), punto 5.

2. RECEPIMENTO PRESCRIZIONI D'USO

Le prescrizioni d'uso contenute nella Sezione 4 della scheda riferita al vincolo di cui trattasi - in quanto disposizioni conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti - sono espressamente e puntualmente recepite dal Piano Operativo.

A tale recepimento è espressamente dedicato l'art. 5 della "Disciplina dei beni paesaggistici" (Allegato 'B' alle Norme per l'Attuazione).

La prevalenza delle tali prescrizioni d'uso del PIT/PPR su eventuali disposizioni o previsioni difformi contenute nel Piano Operativo è inoltre espressamente attestata nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione:

- art. 46 - "Disciplina delle componenti identitarie del patrimonio territoriale / Contenuti e finalità"
- art. 66 - "Discipline speciali / Contenuti e finalità"
- art. 78 - "Disciplina delle infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale / Contenuti e finalità"
- art. 92 - "Classificazione del patrimonio edilizio / Contenuti e finalità" (cfr. punto 11)
- art. 111 - "Disciplina del territorio urbanizzato / Contenuti e finalità"
- art. 121 - "Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità"
- art. 141 - "Aree a prevalente funzione agricola"
- art. 146 - "Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva"
- art. 149 - "Aree per usi specialistici / Contenuti e finalità"

Singole prescrizioni d'uso sono inoltre espressamente recepite, in quanto pertinenti, nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico), con effetto esteso all'intero territorio comunale:

- art. 49 - "Tracciati viari fondativi" / *prescrizione [3.c.10]*
- art. 72 - "Itinerari di interesse storico-culturale" / *prescrizione [3.c.10]*
- art. 79 - "Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori" / *prescrizioni [3.c.1] [4.c.2]*
- art. 86 - "Aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)" / *prescrizioni [3.c.1] [4.c.2]*
- art. 94 - "Classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico-architettonico" / *prescrizione [3.c.1]*
- art. 95 - "Classe 2 - Edifici o complessi edilizi di alto valore storico-architettonico" / *prescrizione [3.c.1]*
- art. 96 - "Classe 3 - Edifici o complessi edilizi di valore storico-architettonico" / *prescrizioni [3.c.1] [3.c.2] [3.c.5]*
- art. 97 - "Classe 4 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto agli assetti territoriali di origine rurale" / *prescrizioni [3.c.1] [3.c.2] [3.c.5]*
- art. 98 - "Classe 5 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico-testimoniale in rapporto al contesto urbano" / *prescrizione [3.c.1]*
- art. 99 - "Classe 6 - Edifici o complessi edilizi di modesto interesse architettonico e/o storico-testimoniale" / *prescrizione [3.c.1]*
- art. 109 - "Volumi secondari" / *prescrizione [3.c.2]*
- art. 125 - "Manufatti aziendali durevoli semi-permanenti e annessi agricoli stabili" / *prescrizione [3.c.4]*
- art. 126 - "Annessi agricoli 'fuori parametro'" / *prescrizione [3.c.4]*
- art. 127 - "Manufatti agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni agricole" / *prescrizioni [3.c.4] [3.c.8]*
- art. 128 - "Serre" / *prescrizione [3.c.8]*
- art. 129 - "Manufatti aziendali leggeri (temporanei o semi-permanenti)" / *prescrizione [3.c.8]*
- art. 132 - "Aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza agricola" / *prescrizione [3.c.2]*
- art. 133 - "Autorimesse e locali interrati o seminterrati" / *prescrizione [3.c.5]*
- art. 134 - "Piscine e altre opere autonome a corredo degli edifici" / *prescrizione [3.c.6]*
- art. 158 - "Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione" / *prescrizione [4.c.3]*

Specifiche disposizioni derivanti da direttive e prescrizioni d'uso del PIT/PPR sono inoltre dettate dal Piano Operativo per gli interventi previsti nelle seguenti aree di trasformazione (TR) o di riqualificazione (RQ) degli assetti insediativi:

- TR 06b - Loc. 'Padule' / area produttiva speciale ad integrazione di funzioni
- TR 07b - Via del Parlamento Europeo / nuovo stabilimento produttivo
- TR 09c - Via V. Michelassi (prosecuzione) / insediamenti produttivi e funzioni complementari
- TR 09cbis - Via V. Michelassi / nuovo stabilimento produttivo
- TR 09h* - Capannuccia / integrazione residenziale
- RQ 07d - Via delle Fonti / integrazione e riqualificazione di area produttiva
- RQ 09e - Ex asilo-nido / loc. 'Le Fornaci' / riconversione funzionale

CORSI D'ACQUA E FASCE ADIACENTI

Codice dei beni culturali e del paesaggio / art. 142, comma 1, lett. c)

1. RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE

Le direttive relative a "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" sono disposizioni 'di processo', rivolte alla fase di conformazione al PIT/PPR dei contenuti dei piani e programmi ad esso subordinati. Trattasi quindi di disposizioni non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti.

Tali direttive pertanto:

- i) per quanto riguarda gli adempimenti relativi ad identificazioni cartografiche, trovano riscontro in specifici elaborati dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale (tavv. Pae 3, Pae 4, Pae 5 e Pae 6 in scala 1:10.000)
- j) per quanto riguarda gli aspetti normativi:
 - sono espressamente recepite nelle Norme del Piano Strutturale (anch'esse non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti) e indirizzate al Piano Operativo per la relativa applicazione;
 - sono specificamente declinate e recepite (ovviamente nei limiti delle competenze pianificatorie comunali) ad integrazione della disciplina conformativa dei suoli e degli insediamenti contenuta nelle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo.

Il recepimento e l'applicazione delle direttive relative a "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" sono dettagliatamente rendicontati nella tabella che segue:

DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI (elaborato 8B del PIT/PPR) - art. 8		
obiettivi	direttive	note per le verifiche istruttorie
<i>Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatti salvi quelli necessari alla messa in sicurezza idraulica, devono perseguire i seguenti obiettivi:</i>	<i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, provvedono a:</i>	

<p>a - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi delle sponde e delle relative fasce di tutela salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali, le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde ed in particolare dai ponti quali luoghi privilegiati per l'ampia percezione che offrono verso il paesaggio fluviale;</p> <p>b - evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle fasce fluviali e garantire che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali, la qualità delle acque e degli ecosistemi;</p> <p>c - limitare i processi di antropizzazione e favorire il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle relative sponde, con particolare riferimento alla vegetazione ripariale;</p> <p>d - migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come "diretrici di connessione fluviali da riqualificare" nelle elaborazioni del Piano Paesaggistico;</p> <p>e - riqualificare e recuperare i paesaggi fluviali degradati;</p> <p>f - promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e delle fasce fluviali.</p>	<p>[a] - individuare i corsi d'acqua caratterizzati dalla presenza di rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici, con particolare riferimento alla presenza di habitat fluviali di interesse comunitario e/o regionale;</p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 4 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica/ambientale", in scala 1:10.000.</p>
	<p>[b] - riconoscere il sistema storico delle opere idrauliche di valore testimoniale e dei manufatti edilizi connessi con la presenza del corso d'acqua, promuovendone altresì il mantenimento, la conservazione e la valorizzazione;</p>	<p>I manufatti e le opere idrauliche di valore storico-testimoniale sono puntualmente identificati dal Piano Strutturale (nelle tavv. Pt 1, Pt 3, Pae 5 e Pae 6 in scala 1:10.000) e riconosciuti dallo Statuto del Territorio come "componenti identitarie del patrimonio territoriale".</p> <p>Per quanto riguarda le disposizioni di tutela la direttiva è espressamente recepita nell'art. 19, punto 4.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo - confermando e integrando la disciplina già contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico - detta specifiche disposizioni volte alla tutela dei caratteri morfologici, tipologici e architettonici che qualificano i beni in questione ("Manufatti antichi di ingegneria idraulica" / art. 53 delle Norme per l'Attuazione).</p>
	<p>[c] - riconoscere i principali punti di vista e le visuali percepibili anche dagli attraversamenti, connotati da un elevato valore estetico-percettivo;</p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p>
	<p>[d] - individuare i tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità e le sponde accessibili al pubblico con i relativi punti di vista e percorsi pedonali e ciclabili;</p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nelle tavv. Pae 4 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica/ambientale", Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" e Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p> <p>Non sono presenti tratti fluviali che presentano potenziale di navigabilità. L'indicazione delle sponde accessibili al pubblico si correla in genere a percorsi pedo-ciclabili (percorsi a fruizione lenta), talora con punti di vista qualificati sotto il profilo estetico-percettivo.</p>
	<p>[e] - tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti anche in relazione alle loro aree di pertinenza;</p>	<p>Le disposizioni di cui trattasi appaiono principalmente rivolte alle autorità competenti in materia idraulica, ma sono comunque espressamente recepite nell'art. 19, punti 4.2 e 4.3 delle Norme del Piano Strutturale.</p>
	<p>[f] - garantire che gli interventi volti a mantenere e ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, con particolare riferimento al fondovalle e alle aree di pianura, rispettino i caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del contesto fluviale;</p>	<p>Alle due direttive è data altresì espressa applicazione - nei limiti delle competenze pianificatorie comunali - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico)</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"), punto 2; - art. 55 ("Ambiti perifericali"), punto 3.

	<p>[g] - <i>tutelare e valorizzare i caratteri geomorfologici tipici dei corsi d'acqua quali ad esempio cascate, forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali;</i></p>	<p>La direttiva appare principalmente rivolta alle autorità competenti in materia idraulica, ma è comunque espressamente recepita nell'art. 19, punto 4.4, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Per quanto riguarda la tutela e valorizzazione delle golene si richiama altresì la disciplina di cui all'art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale") delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo.</p>
	<p>[h] - <i>tutelare le formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali) e individuare le fasce ripariali da sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento ai corridoi ecologici da riqualificare come individuati dagli elaborati del Piano Paesaggistico;</i></p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nella tav. Pae 4 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica/ambientale" e nella tav. Inv 2 "Invariante strutturale II - I caratteri ecosistemici del paesaggio", in scala 1:10.000.</p> <p>Per quanto riguarda le disposizioni di tutela la direttiva è espressamente recepita nell'art. 19, punto 4.5, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico)</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"), punti 2 e 3; - art. 55 ("Ambiti perifluviali"), punto 3; - art. 70 ("Vegetazione ripariale"), punto 2.
	<p>[i] - <i>promuovere, anche attraverso sistemi perequativi, la delocalizzazione, all'esterno delle fasce di pertinenza fluviale, degli insediamenti produttivi non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali, anche sulla base delle criticità individuate dal Piano Paesaggistico;</i></p>	<p>La direttiva di cui trattasi è espressamente recepita nell'art. 19, punto 4.6, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Per quanto riguarda le previsioni del Piano Operativo non si segnalano particolari criticità correlate alla presenza - nelle in fasce adiacenti ai corsi d'acqua tutelate <i>ex lege</i> - di insediamenti produttivi "non compatibili con la tutela paesaggistica, idraulica ed ecosistemica degli ambiti fluviali" tali da richiedere la previsione di sistemi perequativi volti a favorirne la delocalizzazione.</p>

	<p>[l] - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo;</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 19, punto 4.7, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Il Piano Operativo <u>non contiene alcuna previsione comportante nuovi carichi insediativi al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato</u>, men che meno nelle fasce di territorio adiacenti ai corsi d'acqua.</p> <p>Le previsioni interne al territorio urbanizzato ricadenti in fasce adiacenti ai corsi d'acqua tutelate <i>ex lege</i> sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TR 01a (S. Giusto a Signano / strutture con destinazioni specialistiche, insediamenti residenziali ed interventi di interesse pubblico); - TR 01b* (Via Allende / integrazione residenziale); - TR 04d (Viale Aldo Moro / insediamenti multifunzionali e verde pubblico attrezzato); - RQ 02d (Via di Scandicci Alto / riorganizzazione funzionale di complesso abitativo); - RQ 12b* (Area ex Centro Zootecnico "Le Palle"); - RQ 13a (Via di Mosciano / Ristorante "Anastasia"); - CP 01b (Via del Molin Nuovo / ampliamento residenziale); - CP 03b (Piazza Kennedy / integrazione residenziale). <p>Come si può desumere dalle rispettive schede normative e di indirizzo progettuale (Allegato 'A' alle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo) tali previsioni non compromettono in alcun modo il contesto paesaggistico di rispettivo riferimento né sono suscettibili di determinare negative interferenze con visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo identificate dal Piano Strutturale nelle fasce soggette a tutela paesaggistica.</p>
	<p>[m] - favorire la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di manufatti e opere di valore storico-culturale, comprese le opere idrauliche storicamente legate al corso d'acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), al fine di valorizzare e ricostituire le relazioni tra comunità e fiume;</p>	<p>La direttiva di cui trattasi è espressamente recepita nell'art. 19, punto 4.8, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data altresì espressa applicazione, nei limiti delle competenze comunali, nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico)</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"), punto 6; - art. 55 ("Ambiti periferuviali"), punto 3; - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard / attrezzature pubbliche e di interesse comune"), punto 8.

Piano Strutturale e Piano Operativo / applicazione delle direttive e recepimento delle prescrizioni del PIT/PPR
 scheda di verifica della 'Disciplina del Piano' e della disciplina dell'Ambito n. 6

	<p>[n] - realizzare una gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale, evitando alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e della continuità e qualità delle fasce ripariali;</p>	<p>La direttiva di cui trattasi appare principalmente rivolta alle autorità competenti in materia idraulica, ma è comunque espressamente recepita nell'art. 19, punto 4.9, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data altresì espressa applicazione, nei limiti delle competenze comunali, nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico)</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"), punto 4; - art. 55 ("Ambiti perifluviali"), punto 3; - art. 70 ("Vegetazione ripariale"), punto 2.
	<p>[o] - promuovere interventi che assicurino l'incremento delle superfici permeabili e degli spazi aperti incentivandone la fruizione collettiva anche attraverso interventi finalizzati alla rimozione di elementi artificiali che compromettono le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo.</p>	<p>La direttiva di cui trattasi appare principalmente rivolta alle autorità competenti in materia idraulica, ma è comunque espressamente recepita nell'art. 19, punto 4.10, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data altresì espressa applicazione, nei limiti delle competenze comunali, nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico)</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 34 ("Reticolo idrografico superficiale"), punto 4; - art. 55 ("Ambiti perifluviali"), punto 3.

2. RECEPIMENTO PRESCRIZIONI

Le prescrizioni relative a “*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*” - in quanto disposizioni conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti - sono espressamente e puntualmente recepite dal Piano Operativo.

A tale recepimento è espressamente dedicato l'art. 7 della “*Disciplina dei beni paesaggistici*” (Allegato 'B' alle Norme per l'Attuazione).

La prevalenza di tali prescrizioni del PIT/PPR su eventuali disposizioni o previsioni difformi contenute nel Piano Operativo è inoltre espressamente attestata nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione:

- art. 46 - “Disciplina delle componenti identitarie del patrimonio territoriale / Contenuti e finalità”
- art. 66 - “Discipline speciali / Contenuti e finalità”
- art. 78 - “Disciplina delle infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale / Contenuti e finalità”
- art. 92 - “Classificazione del patrimonio edilizio / Contenuti e finalità” (cfr. punto 11)
- art. 111 - “Disciplina del territorio urbanizzato / Contenuti e finalità”
- art. 121 - “Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità”
- art. 141 - “Aree a prevalente funzione agricola”
- art. 146 - “Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva”

Singole prescrizioni d'uso sono inoltre espressamente recepite, in quanto pertinenti, nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico), con effetto esteso all'intero territorio comunale:

- art. 34 - “Reticolo idrografico superficiale” / *prescrizioni [a] [b]*
- art. 55 - “Ambiti perifluviali / *prescrizioni [a] [b]*
- art. 70 - “Vegetazione ripariale” / *prescrizioni [a]*
- art. 79 - “Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori” / *prescrizioni [d]*
- art. 86 - “Aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)” / *prescrizione [e]*
- art. 127 - “Manufatti agricoli reversibili per l'agricoltura amatoriale o per piccole produzioni agricole” / *prescrizione [f]*
- art. 128 - “Serre / *prescrizione [f]*
- art. 129 - “Manufatti aziendali leggeri (temporanei o semi-permanenti)” / *prescrizione [f]*
- art. 163 - “Estensione della linea della tramvia veloce e attrezzature connesse” / *prescrizione [d]*

TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI

Codice dei beni culturali e del paesaggio / art. 142, comma 1, lett. g)

1. RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE

Le direttive relative alle porzioni di territorio coperte da boschi sono disposizioni 'di processo', rivolte alla fase di conformazione al PIT/PPR dei contenuti dei piani e programmi ad esso subordinati. Trattasi quindi di disposizioni non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti.

Tali direttive pertanto:

- k) per quanto riguarda gli adempimenti relativi ad identificazioni cartografiche, trovano riscontro in specifici elaborati dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale (tavv. Pae 3, Pae 4, Pae 5 e Pae 6 in scala 1:10.000)
- l) per quanto riguarda gli aspetti normativi:
 - sono espressamente recepite nelle Norme del Piano Strutturale (anch'esse non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti) e indirizzate al Piano Operativo per la relativa applicazione;
 - sono specificamente declinate e recepite (ovviamente nei limiti delle competenze pianificatorie comunali) ad integrazione della disciplina conformativa dei suoli e degli insediamenti contenuta nelle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo.

Il recepimento e l'applicazione delle direttive relative alle porzioni di territorio coperte da boschi sono dettagliatamente rendicontati nella tabella che segue:

DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI (elaborato 8B del PIT/PPR) - art. 12		
obiettivi	direttive	note per le verifiche istruttorie
<i>Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi devono perseguire i seguenti obiettivi:</i>	<i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a:</i>	

<p>[a] - migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;</p> <p>[b] - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;</p> <p>[c] - tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani e planiziali per le loro funzioni di continuità paesaggistica tra questi e le matrici forestali collinari e montane;</p> <p>[d] - salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;</p> <p>[e] - garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico- percettivi;</p> <p>[f] - recuperare i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, soggetti a ricolonizzazione forestale;</p> <p>[g] - contrastare la perdita delle aree agricole ad alto valore naturale e preservare le radure identificabili come prati-pascoli, ancorchè arborati, mediante la salvaguardia delle tradizionali attività agro-silvopastorali;</p> <p>[h] - promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storicoartistico, ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di abbandono;</p> <p>[i] - valorizzare le produzioni locali legate alla presenza del bosco e promuoverne forme di fruizione sostenibile, anche al fine di ricostituire le relazioni tra il bosco e le comunità.</p>	<p>[a] - Riconoscere, anche sulla base delle elaborazioni del Piano Paesaggistico:</p> <p>1 - le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e secondari forestali della Rete Ecologica Regionale di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi "del Piano Paesaggistico e alle aree interne ai sistemi di Aree protette e Natura 2000;</p>	<p>Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale individua gli elementi indicati nelle tavv. Pae 4 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura idrogeomorfologica e della struttura ecosistemica/ambientale", Pae 5 "Identificazione dei valori paesaggistici della struttura antropica" e Pae 6 "Elementi della percezione: identificazione delle componenti e dei riferimenti valoriali delle visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo" in scala 1:10.000.</p> <p>Si evidenzia che le formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio comunale di Scandicci riguardano esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine; - boschi ripariali; - leccete; - elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti.
---	---	---

	<p>2 - le formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine; - boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine; - castagneti da frutto; - boschi di altofusto di castagno; - pinete costiere; - boschi planiziani e ripariali; - leccete e sugherete; - elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti; 	
	<p>3 - i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia).</p>	
	<p>[b] - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:</p>	
	<p>1 - promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico nonché della loro funzione di presidio idrogeologico e delle emergenze vegetazionali;</p>	<p>Le quattro direttive di cui trattasi sono espressamente recepite nell'art. 20, punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 delle Norme del Piano Strutturale.</p>
	<p>2 - promuovere tecniche selvicolturali volte a contenere e/o contrastare la diffusione di specie aliene invasive soprattutto nelle zone di elevato valore paesaggistico e naturalistico;</p>	<p>Ad esse è data applicazione, nei limiti delle competenze comunali, nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 9.
	<p>3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storico-culturali ed estetico-percettivi;</p>	
	<p>4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei caratteri storico-identitari e dei valori paesaggistici da esso espressi;</p>	

	<p><i>5 - tutelare i caratteri tipologici e morfologici degli insediamenti, degli edifici e dei manufatti di valore storico e architettonico, con particolare riferimento alle testimonianze della cultura agro-silvo-pastorale favorendone il recupero e il riuso compatibile con i valori del contesto paesaggistico;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 20, punto 4.1.5, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Tutto il patrimonio edilizio antecedente al 1940, compresa l'edilizia rurale tradizionale, è riconosciuto dallo Statuto del Territorio del Piano Strutturale di Scandicci come "componente identitaria del patrimonio territoriale".</p> <p>Il Piano Operativo - confermando e integrando la disciplina contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico - suddivide tale "componente identitaria" in n. 6 classi di edifici, differenziate in ragione del diverso grado di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. A ciascuna classe di edifici è dedicato un articolo delle Norme per l'Attuazione contenente una dettagliata disciplina tecnica (vedi artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 99) che garantisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici del costruito; - la compatibilità delle destinazioni d'uso ammesse con i caratteri tipologici degli edifici e delle relative aree di pertinenza; - la regolamentazione degli interventi consentiti nelle aree pertinenziali, assicurandone il corretto uso.
	<p><i>6 - potenziare e valorizzare le attività economiche tradizionali nel campo della selvicoltura, e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e nelle aree economicamente svantaggiate;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 20, punto 4.1.6, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Si evidenzia che nel territorio comunale di Scandicci non sono presenti aree economicamente svantaggiate.</p> <p>Alla direttiva è data applicazione, nei limiti delle competenze comunali, nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 9.
	<p><i>7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il mantenimento e/o recupero:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dei castagneti da frutto;</i> - <i>dei boschi di alto fusto di castagno;</i> - <i>delle pinete costiere;</i> - <i>delle sugherete;</i> - <i>delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali quali ciglionamenti, lunette, terrazzamenti, acquidocci, scoline, fossi;</i> 	<p>La direttiva è espressamente recepita - in quanto pertinente - nell'art. 20, punto 4.1.7, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Le aree boscate presenti sul territorio comunale di Scandicci non comprendono castagneti da frutto, boschi di castagno, sugherete, né - ovviamente - pinete costiere.</p> <p>Alla direttiva è data applicazione - limitatamente alle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali - nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 2; - art. 124 ("Interventi di sistemazione ambientale"), punto 3.

	<p>8 - <i>promuovere il recupero e la manutenzione della sentieristica, garantendone, ove possibile, l'accessibilità e la fruizione pubblica;</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 20, punto 4.1.8, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 123 ("Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale"), punto 9; - art. 124 ("Interventi di sistemazione ambientale"), punto 3.
	<p>9 - <i>perseguire la tutela, il miglioramento e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica, delle proprietà pubbliche forestali, con particolare riferimento al patrimonio agricolo forestale regionale e alle proprietà comunali.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 20, punto 4.1.9, delle Norme del Piano Strutturale e declinata nell'art. 36 con riferimento al Parco artistico-culturale di Poggio Valicaia.</p> <p>Ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 54 ("Parco artistico-culturale di Poggio Valicaia").

2. RECEPIMENTO PRESCRIZIONI

Le prescrizioni relative alle porzioni di territorio coperte da boschi - in quanto disposizioni conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti - sono espressamente e puntualmente recepite dal Piano Operativo.

A tale recepimento è espressamente dedicato l'art. 8 della "Disciplina dei beni paesaggistici" (Allegato 'B' alle Norme per l'Attuazione).

La prevalenza di tali prescrizioni del PIT/PPR su eventuali disposizioni o previsioni difformi contenute nel Piano Operativo è inoltre espressamente attestata nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione:

- art. 46 - "Disciplina delle componenti identitarie del patrimonio territoriale / Contenuti e finalità"
- art. 66 - "Discipline speciali / Contenuti e finalità"
- art. 78 - "Disciplina delle infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale / Contenuti e finalità"
- art. 121 - "Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità"
- art. 141 - "Aree a prevalente funzione agricola"
- art. 146 - "Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva"

Singole prescrizioni sono inoltre espressamente recepite, in quanto pertinenti, nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico), con effetto esteso all'intero territorio comunale:

- art. 59 - "Boschi densi" / *prescrizioni [a] [b]*
- art. 69 - "Aree boscate (boschi densi e boschi radi e cespugliati)" / *prescrizione [b]*
- art. 86 - "Aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)" / *prescrizioni [a] [b]*
- art. 153 - "Aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto" / *prescrizioni [a] [b]*

ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Codice dei beni culturali e del paesaggio / art. 142, comma 1, lett. m)

1. RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE

Le direttive relative alla zona di interesse archeologico di 'Poggio La Sughera' sono disposizioni 'di processo', rivolte alla fase di conformazione al PIT/PPR dei contenuti dei piani e programmi ad esso subordinati. Trattasi quindi di disposizioni non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti.

Tali direttive pertanto:

- m) per quanto riguarda gli adempimenti relativi ad identificazioni cartografiche, trovano riscontro in specifici elaborati dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale (tavv. Pae3, Pae 4, Pae 5 e Pae 6 in scala 1:10.000)
- n) per quanto riguarda gli aspetti normativi:
 - sono espressamente recepte nelle Norme del Piano Strutturale (anch'esse non direttamente conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti) e indirizzate al Piano Operativo per la relativa applicazione;
 - sono specificamente declinate e recepte (ovviamente nei limiti delle competenze pianificatorie comunali) ad integrazione della disciplina conformativa dei suoli e degli insediamenti contenuta nelle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo.

Il recepimento e l'applicazione delle direttive relative alla zona di interesse archeologico di 'Poggio La Sughera' sono dettagliatamente rendicontati nella tabella che segue:

DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI (elaborato 8B del PIT/PPR) - art. 15		
obiettivi	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p><i>Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi dovranno perseguire il seguente obiettivo:</i></p> <p>[a] - tutelare e valorizzare, compatibilmente con le esigenze di tutela, i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e il contesto di giacenza.</p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a favorire la fruizione pubblica delle aree archeologiche valutandone la sostenibilità in relazione alla rilevanza archeologica e ai valori identitari del bene e del contesto di giacenza, alla vulnerabilità di ciascun sito, alla possibilità di garantire l'accessibilità, la manutenzione e la sicurezza.</i></p>	<p>Nella porzione di territorio comunale individuata dal PIT/PPR come zona di interesse archeologico tutelata <i>ex lege</i> ai fini paesaggistici non ricadono beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i.</p> <p>Nell'area tutelata ai fini paesaggistici (zona collinare in loc. 'Poggio La Sughera') non sono presenti beni archeologici visibili assoggettabili a fruizione pubblica.</p> <p>La direttiva è comunque espressamente recepta nell'art. 21, punto 3.1, delle Norme del Piano Strutturale, e ad essa è data applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard / attrezzature pubbliche e di interesse comune"), punto 8.

ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO IN LOC. 'POGGIO LA SUGHERA'
(scheda Cod. FI 02 dell'allegato H all'elaborato 7B del PIT/PPR)

obiettivi	direttive	note per le verifiche istruttorie
<p>[1a] - Conservare, al fine di salvaguardare l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le reciproche relazioni figurative tra l'insediamento d'altura di poggio la Sughera e il sistema insediativo circostante (di età preistorica, etrusco, romana) - la leggibilità delle permanenze archeologiche; <p>[2a] - Valorizzare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di tutela, il sistema costituito dall'insediamento d'altura di Poggio la Sughera e il sistema insediativo circostante (di età preistorica, etrusco, romana)</p>	<p><i>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</i></p>	
	<p>[1b] – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con riferimento ai caratteri idro-geo-morfologici (torrente Pesa), eco-sistemici (sistema collinare e fondo valle correlato alla viabilità fluviale), culturali, storici, e agli assetti agrari (sistema produttivo dei contesti rustici)</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 21, punto 5.1, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Riguardo alla porzione di territorio comunale individuata dal PIT/PPR come zona di interesse archeologico tutelata <i>ex lege</i> ai fini paesaggistici la disciplina del Piano Operativo - essenzialmente volta alla tutela delle aree boscate presenti nella dorsale collinare - garantisce la salvaguardia della relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza (si vedano in particolare gli artt. 59, 69, 79, 86, 90, 91 e 145 delle Norme per l'Attuazione).</p>
	<p>[2b] – Riconoscere e tutelare le eventuali relazioni esistenti, anche in considerazione della loro percezione visiva, tra il patrimonio archeologico e i complessi e i manufatti di valore storico-architettonico espressione dell'evoluzione storica del territorio caratterizzante il contesto paesaggistico.</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 21, punto 5.2, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Non sono riscontrabili relazioni (né visive né di altro tipo) tra il patrimonio archeologico rinvenuto sulla sommità del 'Poggio La Sughera' ed i complessi e manufatti di valore storico-architettonico caratterizzanti il contesto paesaggistico.</p>
<p>[3b] – Riconoscere e conservare le relazioni visive tra i beni/siti archeologici appartenenti allo stesso sistema e coeve ai medesimi (l'insediamento d'altura di Poggio la Sughera e il sistema insediativo circostante, di età preistorica, etrusco, romana) nonché l'integrità dei con visivi verso il sito e da questo verso il paesaggio circostante.</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 21, punto 5.3, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>La porzione di territorio comunale individuata dal PIT/PPR come zona di interesse archeologico tutelata <i>ex lege</i> ai fini paesaggistici è costituita da una collina densamente boscata, che anche in posizione sommitale non offre visuali qualificate (coni visivi) verso il territorio circostante (salvo utilizzare la torre di avvistamento incendi).</p> <p>La disciplina del Piano Operativo - essenzialmente volta alla tutela delle aree boscate presenti nella dorsale collinare - garantisce comunque di fatto la conservazione delle relazioni visive (peraltro, come detto, solo potenziali) tra l'insediamento d'altura di 'Poggio La Sughera' e il sistema insediativo circostante (di età preistorica, etrusca, romana) nonché l'integrità delle visuali qualificate (potenziali) sia verso il sito (cioè verso la sommità collinare) che da questo verso il paesaggio circostante. Al riguardo si vedano in particolare gli artt. 59, 69, 79, 86, 90, 91 e 145 delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo.</p>	

	<p>[4b] – <i>Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine di salvaguardarne l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 21, punto 5.4, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nella fattispecie la campagna di scavi del 2008 si è limitata ad indagare la porzione sommitale soggetta a potenziale rischio per la prevista realizzazione di un tratto di viabilità di accesso al fabbricato di nuova costruzione sede dell'Associazione onlus 'La Racchetta'. Una volta concluso lo scavo il sito è stato ricoperto per tutta la sua estensione. Può ritenersi pertanto garantita la tutela della consistenza materiale e storico-culturale del patrimonio archeologico rinvenuto in loco.</p> <p>Alla direttiva di cui trattasi è comunque data espressa applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico)</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 47 ("Aree con evidenze archeologiche"); - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard / attrezzature pubbliche e di interesse comune"), punto 8.
	<p>[6b] – <i>Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel contesto e gli elementi di disturbo delle visuali da e verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di riqualificazione paesaggistica.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 21, punto 5.5, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nella porzione di territorio comunale individuata dal PIT/PPR come zona di interesse archeologico tutelata <i>ex lege</i> ai fini paesaggistici non vi sono interventi non correttamente inseriti nel contesto né elementi di disturbo delle visuali da e verso il patrimonio archeologico.</p>
	<p>[7b] – <i>Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità.</i></p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 21, punto 5.6, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard / attrezzature pubbliche e di interesse comune"), punto 8; - art. 145 ("Ambito territoriale AT4 - Dorsale collinare"), punti 5 e 8; - art. 153 ("Aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto"), punto 3. <p>La disciplina del PIT/PPR riferita alle zone di interesse archeologico è altresì espressamente richiamata nella 'scheda normativa e di indirizzo progettuale' dell'area di riqualificazione RQ 11a (S. Maria a Marciola / Ristorante "Fiore").</p>

	<p>[8b] – Evitare gli interventi di trasformazione territoriali che comportino impegno di suolo al di fuori del territorio urbanizzato.</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 21, punto 5.7, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Nella porzione di territorio comunale individuata dal PIT/PPR come zona di interesse archeologico tutelata <i>ex lege</i> ai fini paesaggistici - né in generale al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato - il Piano Operativo non prevede interventi di trasformazione territoriale che comportino impegno di suolo. Con riferimento alla zona di interesse archeologico di cui trattasi si veda in particolare la disciplina contenuta art. 145 ("Ambito territoriale AT4 - Dorsale collinare") nelle Norme per l'Attuazione.</p> <p>Alla direttiva è comunque data espressa applicazione nel seguente articolo delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nel corrispondente articolo della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico), riferito all'eventuale installazione di strutture reversibili di modeste dimensioni all'interno dell'area sottoposta a tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 153 ("Aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto"), punto 3.
	<p>[9b] – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni archeologici.</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 21, punto 5.8, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Sulla sommità del 'Poggio La Sughera' - dove gli scavi hanno rilevato la presenza di un insediamento d'altura di età etrusca - ha attualmente sede il centro di prevenzione e repressione degli incendi boschivi dell'Associazione onlus 'La Racchetta'. Trattandosi del rilievo collinare più alto del territorio scandiccese il poggio costituisce infatti postazione sommitale particolarmente idonea per gli avvistamenti.</p> <p>La situazione di fatto offre dunque di per sé piene garanzie in ordine alla tutela delle visuali da e verso il sito archeologico.</p>
	<p>[10b] – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti, ...) al fine di garantire la conservazione materiale dei beni archeologici e minimizzare l'interferenza visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 21, punto 5.9, delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 90 ("Reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica"), paragrafo 1, punto 6; - art. 91 ("Impianti e/o installazioni di radiocomunicazione"), punto 4.

	<p>[12b] - Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le eventuali aree all'interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del medesimo D.Lgs.</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 21, punto 5.10 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 79 ("Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori"), punto 6; - art. 86 ("Aree ad edificazione speciale per standard / attrezzature pubbliche e di interesse comune"), punto 8; - art. 145 ("Ambito territoriale AT4 - Dorsale collinare"), punto 4; - art. 153 ("Aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto"), punto 3.
	<p>[13b] - Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell'insieme e la relativa godibilità. L'attività estrattiva, laddove possibile, dovrà privilegiare l'eventuale estrazione di materiali ornamentali. L'ampliamento di siti esistenti dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi.</p> <p>Qualora siano presenti cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema.</p>	<p>La direttiva è espressamente recepita nell'art. 21, punto 5.11 delle Norme del Piano Strutturale.</p> <p>Ad essa è data applicazione nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico):</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 47 ("Aree con evidenze archeologiche"), punto 3; - art. 69 ("Boschi densi"), punto 3; - art. 79 ("Aree boscate / boschi densi e boschi radi e cespugliati"), punto 5. <p>Si evidenzia altresì che nell'Ambito territoriale AT4 (Dorsale collinare) l'art. 145, punto 5, delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo - a conferma della disciplina già contenuta nel previgente Regolamento Urbanistico - vieta espressamente le attività estrattive.</p>

2. RECEPIMENTO PRESCRIZIONI

Le prescrizioni relative alla zona di interesse archeologico di 'Poggio La Sughera' - in quanto disposizioni conformative della disciplina dei suoli e degli insediamenti - sono espressamente e puntualmente recepite dal Piano Operativo.

A tale recepimento è espressamente dedicato l'art. 9 della "Disciplina dei beni paesaggistici" (Allegato 'B' alle Norme per l'Attuazione).

La prevalenza di tali prescrizioni del PIT/PPR su eventuali disposizioni o previsioni difformi contenute nel Piano Operativo è inoltre espressamente attestata nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione:

- art. 46 - "Disciplina delle componenti identitarie del patrimonio territoriale / Contenuti e finalità"
- art. 66 - "Discipline speciali / Contenuti e finalità"
- art. 78 - "Disciplina delle infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale / Contenuti e finalità"
- art. 92 - "Classificazione del patrimonio edilizio / Contenuti e finalità" (cfr. punto 11)
- art. 121 - "Disciplina del territorio rurale / Contenuti e finalità"
- art. 141 - "Aree a prevalente funzione agricola"
- art. 146 - "Aree a prevalente funzione agricola di rilevanza produttiva"
- art. 149 - "Aree per usi specialistici / Contenuti e finalità"

Singole prescrizioni sono inoltre espressamente recepite, in quanto pertinenti, nei seguenti articoli delle Norme per l'Attuazione del Piano Operativo (a modifica/integrazione della disciplina già contenuta nei corrispondenti articoli della normativa tecnica del previgente Regolamento Urbanistico), con effetto esteso all'intero territorio comunale:

- art. 86 - "Aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)" / *prescrizioni [a] [1c]*
- art. 156 - "Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica" / *prescrizione [3c]*